

**Jindal Films Europe Brindisi s.r.l.**

**PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. 231/2001**

**GIUGNO 2017**

# **PARTE GENERALE**

# Indice

<b>Prefazione</b>	<b>7</b>
<b>1. Il D. Lgs. 231/01 e le Linee Guida di Confindustria</b>	<b>9</b>
1.1. Il D. Lgs. 231/01	9
1.1.1 Destinatari del Decreto	9
1.1.2 Fattispecie del reato	9
1.1.3 Autori del reato	12
1.1.4 Azioni esimenti della responsabilità amministrativa	12
1.1.5 Sanzioni	13
1.1.6 Sindacato di idoneità	13
1.1.7 Linee Guida di Confindustria	13
1.1.8 Costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo	14
1.1.9 Il sistema di controllo preventivo ed il codice etico	15
1.1.10 L'Organismo di Vigilanza	16
1.1.11 Il sistema disciplinare	17
<b>2. Il Modello adottato da Jindal Films Europe Brindisi s.r.l.</b>	<b>19</b>
2.1 Finalità del Modello	19
2.2 Contesto operativo	20
2.3 Modello di <i>governance</i> di Jindal Films Europe Brindisi Srl	21
2.4 Il sistema dei controlli preventivi	22
2.4.1 L'organizzazione aziendale	23
2.4.2 Il sistema di delega dei poteri	24
2.4.3 Politiche aziendali e norme di comportamento (Codice Etico)	25
2.4.4 Il sistema di controllo gestionale	27
2.5 Tipologie di reati applicabili alla Società	27
2.5.1 Attività a Rischio in relazione ai reati applicabili	28
2.5.2 Misure di controllo per prevenire i reati applicabili	28
2.6 Modifiche e Integrazioni del Modello	30
<b>3. L'Organismo di Vigilanza (OdV)</b>	<b>31</b>
3.1. Compiti e requisiti	31
3.2. Durata in carica, cause di ineleggibilità e/o decadenza ed ipotesi di revoca	32
3.3. Regole di funzionamento	33
3.4. Funzioni dell'OdV	34
3.5. Flussi informativi	36
3.5.1 <i>Reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario	36
3.5.2. <i>Reporting</i> verso L'OdV : informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie	36
3.6. Raccolta e conservazione delle informazioni	38
<b>4. Matrice organizzativa e responsabilità</b>	<b>39</b>
<b>5. Il sistema disciplinare</b>	<b>40</b>
5.1. Principi generali	40
5.2. Sanzioni per i dipendenti	40
5.2.1. Quadri, Impiegati, Operai	40
5.2.2. Dirigenti	41

5.3.	Misure nei confronti degli Amministratori	41
5.4.	Misure nei confronti del Collegio Sindacale	42
5.5.	Misure nei confronti dei Consulenti, Fornitori, e Partner	42
5.6.	Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	42
<b>6.</b>	<b>Informazione, formazione ed obblighi di vigilanza</b>	<b>43</b>
6.1.	Informazione	43
6.2.	Formazione	43
6.3.	Obblighi di vigilanza	44

## **PARTI SPECIALI:**

<b>Parte Speciale 1:</b>	<b>Reati contro la Pubblica Amministrazione</b>	<b>46</b>
<b>Parte Speciale 2:</b>	<b>Reati Societari</b>	<b>65</b>
<b>Parte Speciale 3:</b>	<b>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b>	<b>74</b>
<b>Parte Speciale 4:</b>	<b>Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>	<b>81</b>
<b>Parte Speciale 5:</b>	<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	<b>110</b>
<b>Parte Speciale 6:</b>	<b>Delitti di criminalità organizzata e reato di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria</b>	<b>124</b>
<b>Parte Speciale 7:</b>	<b>Delitti di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio</b>	<b>140</b>
<b>Parte Speciale 8:</b>	<b>Reati ambientali</b>	<b>151</b>

## **Allegati**

Allegato "1" : Organigrammi e *Role Statements* semplificati

Allegato "2" : Mappatura delle Aree a rischio reato e "*gap analysis*"

Allegato "3" : Dichiarazione di ricezione ed impegno

Allegato "4" : Codice Etico

## DEFINIZIONI

**Attività a Rischio:** le attività delle società nel cui ambito risulta profilarsi, più concretamente, il rischio di commissione dei Reati.

**CCNL:** i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati dalla Società (es. Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro – Gomma e Plastica).

**Codice Etico:** le “Base Business Policies” adottate dalla Società.

**Società di revisione:** Baker Tilly Italia

**Consiglio di Amministrazione:** il consiglio di amministrazione della Società.

**Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

**Decreto o D. Lgs. 231/01:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**Destinatari:** gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Partner, i Fornitori.

**Dichiarazione di Adempimento:** la dichiarazione rilasciata annualmente all’OdV da ciascun Responsabile di Funzione.

**Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

**Società :** entità fornita/e di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, ecc...).

**Esponenti Aziendali:** amministratori, sindaci, liquidatori, dipendenti, procuratori generali e speciali della Società.

**Fornitori:** i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di Partner.

**Gruppo:** Jindal Films Europe Brindisi s.r.l. e le altre società appartenenti al gruppo multinazionale Jindal.

**Illeciti:** gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187 *bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187 *ter* TUF).

**Linee Guida:** le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Decreto.

**Manuale dei Poteri:** il “Manuale dei Poteri Delegati” (*Delegation Of Authority Guidelines – DOAG*) approvato dal Consiglio di Amministrazione.

**Modello:** il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto.

**Organismo di Vigilanza o OdV:** l'Organismo della Società, dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, così come previsto dal Decreto.

**P.A. :** la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

**Partner:** le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea di impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere) ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività a Rischio.

**Presidente:** il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

**Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal Decreto, anche a seguito di successive modifiche ed integrazioni rispetto alla versione promulgata nel 2001.

**Responsabile di Riferimento:** l'Esponente Aziendale al quale viene attribuita la responsabilità singola o condivisa in relazione a talune operazioni nell'ambito delle Attività a Rischio.

**Responsabile Amministrativo:** Coordina ed organizza l'attività amministrativa dall'Azienda.

**Responsabile Operativo IT:** gestisce lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informativi dello Stabilimento.

**Responsabili delle Organizzazioni Operative:** coordinano ed organizzano l'attività di rifornimento, spedizione, produzione, manutenzione, progettazione e tecnica.

**Responsabile/ SSHE:** assicura e gestisce in azienda la materia della Sicurezza, Salute e Ambiente.

**Sourcing Specialist /Responsabile Procurement:** coordina l'attività degli acquisti di materie prime ed altri beni e servizi.

**Scheda di Evidenza:** documento che il Responsabile di Riferimento è eventualmente tenuto a compilare per talune operazioni nell'ambito delle Attività a Rischio.

**Società o Azienda o Jindal Films:** Jindal Films Europe Brindisi s.r.l.

## **Prefazione**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, adeguando la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità Europee e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con questo Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa – sostanzialmente di natura penale – a carico delle persone giuridiche (tra cui le società) che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che abbia realizzato materialmente il reato.

In estrema sintesi, il Decreto prevede la responsabilità amministrativa degli Enti se concorrono le seguenti condizioni :

- è stato commesso, o tentato, uno o più dei Reati espressamente richiamati nel Decreto stesso;
- il Reato è stato commesso, o tentato, nell'interesse o a vantaggio della Società, da uno dei soggetti indicati nel Decreto.

Lo stesso Decreto esclude però la responsabilità dell'Ente/Società qualora il medesimo abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il medesimo, anche sulla base delle indicazioni contenute nei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative delle singole categorie di Enti/Società.

Jindal Films Europe Brindisi s.r.l. agisce da sempre nel rispetto della legalità e di canoni di comportamento etico così come previsto non solo dalla normativa applicabile ma dalle procedure e regole di Gruppo, tra cui *in primis* gli standard di cui al Codice Etico. Tuttavia, la Società ha altresì ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere alla attuazione del modello di organizzazione e gestione previsto dal Decreto, con l'intento di sensibilizzare ulteriormente tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto a seguire, nell'espletamento delle loro attività, comportamenti corretti e lineari, nel rispetto delle politiche e delle procedure aziendali e tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione di Jindal Films Europe Brindisi s.r.l. approverà in data 27.06.2017 il presente Modello, costituito da una "Parte Generale", 8 Parti Speciali e da 4 Allegati.

La Parte Generale contiene i principi cardine del Modello in cui vengono richiamati i principali punti del Decreto nonché le indicazioni delle Linee Guida Confindustria che la Società ha deciso di seguire nella costruzione del medesimo.

La suddetta Parte Generale contiene inoltre le indicazioni sulla composizione ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza, alcuni riferimenti di carattere generale sulle misure disciplinari da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello, nonché sulle modalità da seguire per un'adeguata informazione e formazione degli Esponenti Aziendali e di comunicazione dell'adozione del medesimo nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori.

Le Parti Speciali sono state predisposte, in ragione delle attività aziendali e dei processi sensibili rilevati e dei relativi interventi di miglioramento, per le diverse categorie di reato contemplate nel Decreto. In particolare, il presente Modello si compone di:

- Parte Speciale 1, dedicata ai “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, che trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- Parte Speciale 2, dedicata ai “Reati Societari”, che si applica per le tipologie di reato previste dall’art. 25 *ter* del Decreto;
- Parte Speciale 3, dedicata ai “Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita”, che si applica per i delitti di cui all’art. 25 *opties* del Decreto;
- Parte Speciale 4, dedicata ai “Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, che si applica ai reati colposi di cui all’art. 25 *septies* del Decreto;
- Parte Speciale 5, dedicata ai “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che si applica ai reati di cui all’art. 24 *bis* del Decreto;
- Parte Speciale 6, dedicata ai “Delitti di criminalità organizzata e reato di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”, che si applica ai reati di cui all’art. 24 *ter* e 25 *decies* del Decreto;
- Parte Speciale 7, dedicata ai “Delitti di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l’industria e il commercio”, che si applica ai reati di cui all’art. 25-*bis* e 25 *bis* n. 1 del Decreto;
- Parte Speciale 8, dedicata ai “Reati ambientali”, che si applica ai reati di cui all’art. 25-*undecies* del Decreto.

Per ciò che concerne gli Allegati 1, 2, 3, 4, essi contengono rispettivamente:

- Allegato 1: gli schemi semplificati delle organizzazioni di lavoro in cui è strutturata la Società;
- Allegato 2: le mappe delle Attività a Rischio per ciascuna tipologia di reato e ciascuna organizzazione di lavoro;
- Allegato 3: la dichiarazione di ricezione del Modello ed impegno al rispetto del medesimo che ciascun Esponente Aziendale è tenuto a sottoscrivere secondo le disposizioni di cui al successivo paragrafo 6. 1.
- Allegato 4: gli standards e le politiche di etica e comportamento denominate “Base Business Policies” adottate da Jindal Films Europe Brindisi s.r.l., che costituiscono il Codice etico della Società.

# **1. Il D. Lgs. 231/01 e le Linee Guida di Confindustria**

## **1.1 Il D. Lgs. 231/01**

Il decreto regola la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ed espressamente indica le condizioni che ne determinano l'applicabilità e cioè le persone giuridiche destinatarie delle norme, i tipi di reato, i soggetti attivi e le sanzioni applicabili.

### **1.1.1 Destinatari del Decreto**

L'art. 1 del Decreto precisa che le disposizioni previste nello stesso sono applicabili a tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, escludendo invece lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

### **1.1.2 Fattispecie di reato**

Le fattispecie di reato che il Decreto e le successive integrazioni espressamente indicano come rilevanti a configurare la responsabilità amministrativa degli Enti, possono essere allo stato attuale così riepilogate :

a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di contributi o altre erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica,);

b) delitti informatici e trattamento illecito di dati, (quali falsità in un documento informatico pubblico, accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, intercettazioni/impedimento/interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature atte ad intercettare/interrompere/impedire comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni/dati/programmi informatici utilizzati dallo Stato/ altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso informatici o telematici, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare/interrompere un sistema informatico o telematico, frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica);

c) delitti di criminalità organizzata (quali: associazione per delinquere, associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina, associazione di tipo mafioso, anche straniera; scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, sfruttamento della prostituzione, delitti in materia di armi);

d) concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (quali corruzione per l'esercizio della funzione, responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione e per

atti contrari ai doveri di ufficio, istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, concussione, corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri di ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto, induzione indebita a dare o promettere utilità, responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari);

e) reati di falso nummario e falso in strumenti o segni di riconoscimento (quali falsificazione o alterazione di monete o valori di bollo, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo, fabbricazione/detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete/valori di bollo o carta filigranata, uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dei casi di concorso nella contraffazione/alterazione o se ricevuti in buona fede, spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, contraffazione/alterazione/uso di marchi, segni distintivi o brevetti, modelli e disegni industriali, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);

f) delitti contro l'industria e il commercio (quali: turbata libertà dell'industria o del commercio, frodi contro le industrie nazionali, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, illecita concorrenza con minaccia o violenza);

g) reati societari (quali false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci, dei creditori anche nel caso di società quotate, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, impedito controllo, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali dei responsabili della revisione legale, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, impedito controllo che causa danno ai soci, indebita restituzione dei conferimenti, aggio, omessa comunicazione del conflitto di interessi, corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi *"dà o promette denaro o altra utilità"*);

h) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

i) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

j) delitti contro la personalità individuale (quali atti sessuali con persona minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo; pornografia minorile: offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica, detenzione di materiale pedopornografico; adescamento di minorenni, prostituzione minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, acquisto e alienazione di schiavi);

k) reati di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato);

l) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- m) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- n) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (quali protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale, tutela penale del *software* e delle banche dati, tutela delle opere audiovisive, responsabilità penale relativa ai supporti, responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso incondizionato);
- o) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- p) reati ambientali (quali: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di specie animali o vegetali selvatiche protette, distruzione/deterioramento habitat all'interno di un sito protetto, reati in materia di scarichi delle acque reflue industriali, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti, reati in materia di bonifica dei siti, violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, traffico illecito di rifiuti, sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione, reati in materia di ozono e atmosfera, reati in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, inquinamento colposo provocato dalle navi, inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità delle acque);
- q) reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (quali occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento);
- r) reati inerenti la ratifica ed esecuzione della convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale (quali associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, anche straniera, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, reati in materia di immigrazione clandestina, induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale);
- s) reati transnazionali e cioè i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché il reato: a) sia stato commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato (con riferimento alle singole fattispecie delittuose previste, vi rientrano ad esempio l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, favoreggiamento personale);

Si rileva inoltre come la Legge Comunitaria 2004, nel modificare il TUF, abbia introdotto l'art. 187 *quinquies* ai sensi del quale l'Ente è sottoposto al medesimo regime di responsabilità previsto dal Decreto anche qualora venga commesso uno degli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187 *bis* TUF) o di manipolazione del mercato (art. 187 *ter* TUF).

L'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche per i reati contemplati dal Decreto e commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo e l'Ente abbia nel territorio dello Stato la sua sede principale.

### **1.1.3 Autori del reato**

Secondo l'art. 5 del Decreto, la responsabilità amministrativa dell'Ente si configura solo nel caso in cui uno dei reati annoverati nel Decreto risulti commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da persone fisiche che sono con l'Ente stesso in un preciso rapporto organizzativo e funzionale, e cioè da:

- “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso” (c.d. soggetti in posizione apicale o apicali);
- “persone sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti in posizione apicale” (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

A maggior chiarimento e secondo l'interpretazione generale, si considerano “apicali” quei soggetti che rivestono, in forza di formale idonea delega o anche di fatto, un ruolo di vertice nell'Ente, quali ad esempio i legali rappresentanti, l'amministratore delegato, i direttori o altri soggetti ai quali siano conferiti poteri decisionali e/o economici. Si considerano “sottoposti” i soggetti che operano alle dipendenze o sotto la vigilanza dei soggetti in posizione apicale, quali i lavoratori dipendenti, i collaboratori esterni, gli agenti e, in generale, chiunque si trovi ad operare nell'Ente in una posizione anche non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato, purché sottoposto alla direzione o vigilanza dei primi.

Lo stesso art. 5 del Decreto ribadisce che l'Ente non risponde se le persone fisiche che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Peraltro, in base all'art. 8 del Decreto, la responsabilità dell'Ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che abbia materialmente commesso il fatto, sussistendo anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile e anche quando il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

### **1.1.4 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa**

Il Decreto prevede tuttavia una forma di “esonero” da responsabilità per l'Ente che dimostri, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di avere adottato una serie di “comportamenti” idonei a prevenire la realizzazione dei medesimi.

Anche se il Decreto diversifica, agli artt. 6 e 7, i profili di responsabilità a seconda che il reato sia stato commesso da persone che ricoprono posizione di vertice ovvero da sottoposti, in linea generale l'Ente, per vedere riconosciuta la propria estraneità alla responsabilità amministrativa, dovrà dimostrare:

- a) che l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione, gestione e controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) di avere affidato i compiti di vigilanza su funzionamento, osservanza e aggiornamento del Modello ad un *Organismo di Vigilanza*, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) che le persone che abbiano commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello, oppure, nei casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose, che le persone abbiano violato le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

### **1.1.5 Sanzioni**

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, possono consistere in sanzioni pecuniarie o sanzioni interdittive, nonché nella confisca o pubblicazione della sentenza.

Per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applica sempre una sanzione pecuniaria (che può variare da circa 25 mila euro a circa 1,5 milioni di euro e che può arrivare a circa 4,5 milioni di euro per i casi più gravi).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e possono riguardare la sospensione o l'interruzione dell'attività, la sospensione o la revoca di licenze e autorizzazioni ed infine l'interdizione dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

La confisca riguarda il prezzo o il profitto del reato ed è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva.

### **1.1.6 Sindacato di idoneità**

L'accertamento della responsabilità della Società è di competenza del giudice penale ed è subordinata a :

- la verifica della sussistenza di uno o più dei reati o illeciti previsti dal Decreto o da leggi collegate;
- la verifica della sussistenza di un interesse o vantaggio per la Società ;
- la valutazione della idoneità dei modelli organizzativi adottati.

## **1.2 Linee Guida di Confindustria**

Come sottolineato nella prefazione, l'art. 6 del Decreto dispone che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

Seguendo le suddette disposizioni, Confindustria ha emanato delle Linee Guida (la cui ultima versione è stata approvata dal Ministero della Giustizia il 31 luglio 2014) che la Società ha deciso di seguire nella costruzione del presente Modello.

Le Linee Guida forniscono essenzialmente i criteri e le caratteristiche essenziali da seguire per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le modalità per istituire l'Organismo di Vigilanza e i requisiti che devono avere i componenti di tale organismo.

L'eventuale scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia, tuttavia, la validità di un Modello. Il Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, può certamente discostarsi dalle indicazioni contenute o rappresentate dagli strumenti operativi di riferimento (quali, appunto, le Linee Guida) che, per loro natura, hanno invece carattere generale.

## **1.2.1 Costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo**

In base alle indicazioni delle Linee Guida, il modello è stato sviluppato attraverso le seguenti due fasi, del resto tipiche del sistema di “*risk management*” generalmente adottato da tutte le principali società multinazionali:

- identificazione dei rischi, attraverso l'analisi di attività e processi aziendali per evidenziare in quali aree/settori aziendali e secondo quali modalità potrebbero essere realizzati i reati previsti dal Decreto;
- valutazione dell'esistente sistema di controllo preventivo e degli eventuali adeguamenti in funzione della loro capacità a ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati.

Nella costruzione del Modello si è tenuto conto anche di altri fattori, quali il contesto operativo interno (struttura organizzativa, articolazione territoriale, dimensioni, ecc.) e quello esterno all'Ente (settore economico, area geografica).

In conclusione, tenendo conto delle disposizioni del Decreto e delle indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, si è ritenuto opportuno costruire il Modello attraverso le seguenti principali fasi :

- mappatura delle aree aziendali a rischio;
- analisi dei rischi potenziali, ossia mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate;
- indicazione delle misure di controllo necessarie per le aree a rischio, in particolare quelle di gestione delle risorse finanziarie, con gli eventuali adeguamenti ritenuti necessari ad impedire la commissione dei reati;
- descrizione del sistema dei controlli preventivi con dettaglio delle singole componenti del sistema (i protocolli);
- nomina di un “organismo di vigilanza” della Società con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale Organismo di Vigilanza;
- introduzione di un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## 1.2.2 Il sistema di controllo preventivo ed il codice etico

Un efficace sistema di controllo preventivo, secondo le Linee Guida, deve essere costruito nel rispetto di specifici standard organizzativi e gestionali (c.d. “protocolli”) integrati con i principi fondamentali di controllo.

I “protocolli” da rispettare sono:

- presenza di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, con particolare riguardo ad attribuzione di responsabilità, descrizione dei compiti, dipendenza gerarchica;
- regolamentazione delle attività aziendali a rischio tramite procedure manuali e/o informatiche, che in aggiunta a quelli operativi soddisfino anche gli aspetti di controllo (es. quadrature, approvazioni, separazioni di compiti, firme congiunte per disposizioni finanziarie, ecc.);
- assegnazione formalizzata di poteri autorizzativi e di firma;
- presenza di sistemi di controllo di gestione in grado di segnalare tempestivamente situazioni di criticità;
- standard di comunicazione e formazione per i dipendenti. La comunicazione delle regole aziendali (principi etici, sistema organizzativo, procedure, ecc.) deve essere capillare, efficace, chiara ed autorevole. Per il personale che opera nelle aree a rischio devono essere altresì previsti e completati adeguati programmi di formazione.

I principi di controllo fondamentali sono:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- segregazione dei poteri;
- documentazione dei controlli.

In aggiunta, per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è necessaria :

- la presenza di una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito: RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione); ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione); RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza); MC (Medico Competente); Addetti primo soccorso; Addetto emergenze in caso di incendio.

Tale impostazione comporta in sostanza che:

- nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori siano esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza nonché le responsabilità connesse all’esercizio delle stesse attività;
- siano in particolare documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del Medico Competente.

Gli Enti devono inoltre adottare, a comportamento del sistema di controllo preventivo, principi etici di comportamento, in genere raccolti in un “codice etico”.

La struttura minima del codice etico deve essere focalizzata sui comportamenti rilevanti ai fini del Decreto e pertanto può costituire una parte di un più ampio codice etico eventualmente già adottato dalla Società .

Tale struttura minima, che non deve comunque ritenersi vincolante, comprende le seguenti regole comportamentali :

- rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera la Società, sia da parte dei dipendenti che di consulenti, fornitori, clienti e di chiunque abbia rapporti con la Società;
- rispetto dei principi contabili, per cui ogni operazione e transazione deve essere correttamente documentata, registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- definizione dei principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori della Società in particolare Pubblica Amministrazione e pubblici dipendenti, con specifico riferimento a regalie ed altri tipi di elargizioni;
- enunciazione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro, che indichi la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito.

### **1.2.3 L' Organismo di Vigilanza**

Il Decreto prevede, come già detto, che la Società sia esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati se dimostra che, contestualmente ad aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo, ha anche affidato i compiti di vigilare su funzionamento, osservanza e aggiornamento dello stesso ad uno specifico organismo, definito Organismo di Vigilanza.

Di seguito sono schematizzati i principali compiti e requisiti dell' Organismo di Vigilanza, quali risultano dalle indicazioni del Decreto e delle Linee Guida, rimandando al successivo capitolo 3 per una trattazione più ampia e dettagliata di tali argomenti e a come i medesimi siano stati recepiti dalla Società.

I compiti principali demandati all'OdV sono la vigilanza sull'effettività del Modello, la verifica dell'efficacia del Modello, l'aggiornamento del Modello e le proposte di sanzioni disciplinari in caso di eventuali violazioni del Modello.

I principali requisiti previsti per tale organismo sono autonomia e indipendenza, nonché la professionalità dei componenti, l'onorabilità degli stessi e la continuità di azione.

Per la concreta attribuzione del ruolo di Organismo di Vigilanza sono possibili diverse soluzioni in funzione delle dimensioni della Società e dell'appartenenza o meno ad un gruppo.

Nelle Società di dimensioni medie-grandi, tale ruolo potrà essere attribuito a funzioni aziendali esistenti che abbiano professionalità e risorse adeguate (es. *Internal Auditing*) o in alternativa si potrà scegliere di costruire un organismo di vigilanza *ad hoc*.

Nelle Società di minori dimensioni, il ruolo di OdV potrà essere attribuito direttamente all'organo dirigente, coadiuvato da uno o più collaboratori dipendenti o professionisti esterni, ai quali affidare l'incarico di effettuare le verifiche sul rispetto e l'efficacia del Modello.

Infine nel caso di gruppi di società, è ammesso che le società controllate, per lo svolgimento delle attività di controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello, possano utilizzare la struttura della società capogruppo. Adottando tale soluzione, allo scopo di salvaguardare l'autonomia e le responsabilità delle singole società controllate, si dovranno però rispettare le seguenti condizioni :

- in ogni società controllata deve essere istituito l'OdV;
- l'utilizzo di risorse della capogruppo deve avvenire sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa;
- i componenti dell'OdV della capogruppo, nella effettuazione di controlli presso la società del gruppo, assumono nella sostanza le vesti di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata stessa, riportando all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Il Decreto non fornisce indicazioni riguardo alla composizione dell'OdV, per cui l'organismo potrà essere monosoggettivo o plurisoggettivo e potrà comunque avvalersi, per lo svolgimento delle attività tecniche di controllo, delle specifiche professionalità di consulenti esterni. In tal caso il professionista esterno ha l'obbligo di riferire all'OdV. È evidente, infatti, che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'organismo e della società in ordine alla funzione di vigilanza ad esso conferita dalla legge.

L'OdV deve essere nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I compiti e i poteri dell'OdV devono essere chiaramente indicati nel Modello.

La revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### **1.2.4 Il sistema disciplinare**

Altro elemento essenziale che deve essere contenuto nel modello organizzativo è l'esistenza di un sistema sanzionatorio a fronte di eventuali violazioni di principi comportamentali inseriti nel Modello o nel codice etico.

A riguardo, infatti, l'art. 6 del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Le azioni disciplinari trovano giustificazione nel venir meno del rapporto di fiducia instaurato con la Società e possono essere comminate a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca un reato.

La tipologia delle sanzioni irrogabili deve essere prevista, per i lavoratori subordinati, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e dei contratti, collettivi e aziendali.

La decisione della Società di sanzionare le violazioni ai contenuti del Modello e del codice etico va espressamente inserita nel regolamento disciplinare aziendale o comunque formalmente comunicata a tutti i dipendenti (ad esempio mediante una circolare interna o un comunicato formale).

Qualora la violazione delle norme comportamentali fosse invece posta in essere da un lavoratore autonomo, fornitore o altro soggetto avente rapporti contrattuali con l'impresa è prevista, quale sanzione, la risoluzione del contratto. Uno strumento necessario a questo scopo è costituito dall'inserimento di clausole risolutive espresse nei contratti di fornitura o collaborazione (agenzia, partnership, ecc. ) che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni di cui al Modello ( ovvero ai principi in esso contenuti e, *in primis*, quello di evitare qualsiasi comportamento illecito che possa essere ricondotto ad uno dei Reati) e dal codice etico.

## **2. Il Modello adottato da Jindal Films Europe Brindisi s.r.l.**

Jindal Films Europe Brindisi s.r.l., avendo come obiettivi primari quelli di ottenere risultati finanziari ed operativi eccellenti e mantenere al contempo standard etici di comportamento, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del presente Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27.06.2017.

Con la stessa delibera, il Consiglio di Amministrazione ha nominato i membri dell'Organismo di Vigilanza, affidando ai medesimi il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso nonché di curarne l'aggiornamento.

### **2.1 Finalità del Modello**

Scopo del Modello è la definizione di un sistema strutturato di politiche, procedure e controlli interni, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Attività a Rischio, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nelle Attività a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di comportamento contrario alle norme di legge ed alle politiche e alle procedure della Società, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale, amministrativo e disciplinare, e che tale comportamento potrebbe avere conseguenze dirette non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannato da Jindal Films Europe Brindisi s.r.l. anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Attività a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Le fasi seguite per la realizzazione del Modello sono state le seguenti:

1. la rilevazione del sistema organizzativo della Società e del sistema di delega dei poteri;
2. la mappatura delle Attività a Rischio, vale a dire l'individuazione delle principali attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati previsti dal decreto;
3. la mappatura documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle Attività a Rischio con evidenza dettagliata del tipo di reato che può essere commesso, da chi (persona o funzione), come e in quale occasione e con indicazione delle misure di controllo preventive idonee a ridurre il rischio di commissione dei reati considerati entro il limite di "accettabilità" previste dal decreto;
4. l'analisi delle politiche aziendali e del sistema dei controlli preventivi esistente;
5. il confronto tra misure di controllo come individuate al precedente punto 3) ed il sistema dei controlli preventivi esistente allo scopo di provvedere agli eventuali adeguamenti nelle misure di controllo;
6. la descrizione dei criteri di configurazione dell'Organismo di Vigilanza (ruolo, composizione, poteri, compiti, flussi informativi, ecc.);
7. i riferimenti al sistema disciplinare che deve essere introdotto per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
8. la pianificazione di un programma di informazione e formazione diretto agli Esponenti Aziendali per favorire la conoscenza, la comprensione, e l'efficace attuazione del Modello.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto pertanto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in generale, inclusi quelli previsti dal Decreto.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione ed attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati da prevenire, la Società ha individuato:

- le regole di *corporate governance* adottate in recepimento della normativa societaria rivelante;
- le politiche aziendali;
- il Codice Etico;
- il sistema dei controlli interni;
- il sistema dei poteri e delle deleghe.

Nei paragrafi seguenti sono descritti in dettaglio i suddetti punti, preceduti da un breve richiamo al contesto operativo di Jindal Films Europe Brindisi s.r.l..

## 2.2 Contesto operativo

Jindal Films Europe Brindisi Srl è una società a responsabilità limitata unipersonale, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di JPF Dutch B.V. ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo di un esercizio e sono rieleggibili.

La Società ha, inoltre, optato ex art. 2477 c.c., per la nomina del Revisore che è nella specie la società Baker Tilla Italia. Tale nomina dura 3 anni.

La Jindal Films Europe Brindisi s.r.l. (**PARTITA IVA 01353790742**) ha sede legale in Milano, Via Felice Cavallotti 171 - Sesto San Giovanni (MI) - e sede operativa con stabilimento in Brindisi, alla Strada per Pandi n. 4.

Jindal Films Europe Brindisi s.r.l. è posseduta al 100% dalla Società JPF Dutch B. V., avente sede in Amsterdam (Olanda).

Lo Stabilimento si estende su un'area di 83.000 mq. nella zona industriale di Brindisi. La sua capacità produttiva annua è di circa 40.000 tons di film, tra laccato, metallizzato e coestruso di base. Consta di quattro principali processi produttivi: orientazione, laccatura, metallizzazione e taglio.

Lo Stabilimento di Brindisi ha ottenuto nel 1992 la Certificazione ISO 9002 da parte del "Lloyd's Register Quality Assurance", e nel 1995 la Certificazione AIB (American Institute of Baking) per l'utilizzo dei suoi prodotti nel campo dell'imballaggio alimentare. Successivamente ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001. Attualmente Jindal Films Europe Brindisi, è in possesso della certificazione ISO 9001 (che ha sostituito la certificazione ISO 9002), sempre inerente i "Sistemi di gestione per la qualità", come da ultime revisioni (1994, 2000, 2008 e, da ultimo, 2015); mantiene e rispetta la certificazione AIB, ed inoltre, dal 2012, ha aggiunto un'altra certificazione in materia di igiene (per il perseguimento di determinati standard di sicurezza della qualità, riguardante l'igiene del prodotto), avente l'acronimo di BRC (British Retail Consortium). Nel 2014 Jindal Films Europe Brindisi s.r.l. ha ottenuto una certificazione integrata ISO 14001 e OHSAS 18001 riguardante gli standard internazionali da rispettare per la gestione Ambientale e della Salute e Sicurezza dei lavoratori (SGISSA – Sistema di Gestione Integrata Salute Sicurezza e Ambiente).

La gran parte della produzione dello Stabilimento di Brindisi è destinata all'esportazione in paesi europei ed extra-europei. Presso la sede legale di Milano viene svolta attività di Customer Service e supporto tecnico alla clientela e vi sono n. 6 persone addette a tali ambiti che riportano all'European Sales Manager locato presso la sede della società Jindal Films Europe S.à r.l., del Lussemburgo.

Tutte le attività di cui sopra, che sono state considerate globalmente nella preparazione delle mappe dei reati/rischi, sono riflesse nello statuto di cui riportiamo l'oggetto:

la Società ha per oggetto l'impianto e l'esercizio nei territori del Mezzogiorno indicati nell'art. 1 del T.U. delle Leggi sugli Interventi del Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 e successive modificazioni, di uno stabilimento per la produzione, trasformazione ed il

commercio di prodotti chimici, ivi inclusi i prodotti plastici per imballaggi flessibili ed industriali.

“La Società può svolgere le seguenti attività, quando necessarie, utili e/o opportune per il conseguimento dell’oggetto sociale:

- a) l’acquisto, l’esercizio e la cessione di brevetti;
- b) l’acquisto, la costruzione, l’assunzione e la concessione in locazione, la permuta di beni mobili e immobili e/o aziende, la cui attività industriale si svolga esclusivamente nei territori del Mezzogiorno d’Italia purché aventi oggetto analogo o connesso al proprio nei limiti sanciti dall’art. 2361 c.c.; la costituzione, l’estinzione o la modifica di diritti reali di godimento sia in senso attivo che in senso passivo su beni di qualsivoglia natura;
- c) la partecipazione alla costituzione di Società, di Consorzi e di imprese, nonché l’acquisto, la gestione e la vendita di partecipazioni e di aziende la cui attività si svolga nei limiti territoriali e di oggetto indicati al precedente punto b).

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie che saranno ritenute necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresi il rilascio di fidejussioni, di avalli cambiari ed ogni altra garanzia, anche reale, a favore di istituti di credito, società o enti nonché la stipulazione di mutui ipotecari, prestare garanzie reali anche a favore di terzi”.

### **2.3 Modello di governance di Jindal Films Europe Brindisi s.r.l.**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, ai quali vengono attribuiti i poteri della gestione dell’impresa sociale da esercitarsi secondo il principio maggioritario.

Gli amministratori sono nominati dall’assemblea dei soci per ciascun esercizio sociale e durano in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale in cui sono stati nominati. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, e può nominare un consigliere delegato, determinandone poteri ed attribuzioni. Il Consiglio può eleggere uno o più vice presidenti, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea; può, altresì, nominare un direttore generale, determinando i poteri di quest’ultimo.

Sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per la gestione della Società e per il compimento di tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il conseguimento dell’oggetto sociale. Alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite, ai sensi degli artt. 2505 e 2505 *bis* c.c., le determinazioni di fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute per la totalità o nella misura almeno del novanta per cento (90%) dalla società retta dal presente statuto nonché di fusione per incorporazione della società in altra che ne possieda la totalità o almeno il novanta per cento (90%) delle quote.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi nonché l’uso della firma sociale spettano al Presidente congiuntamente ad un vice presidente o in alternativa al Presidente congiuntamente ad uno dei consiglieri; la rappresentanza della Società in giudizio spetta al Presidente

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia presso la sede della Società sia altrove, purché in Italia o in altri Stati dell’Unione Europea o in India, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno qualsiasi dei consiglieri o da un sindaco effettivo e comunque nei casi previsti dalla legge.

## 2.4 Il sistema dei controlli preventivi

Il sistema dei controlli preventivi ha l'obiettivo di tutelare il patrimonio aziendale, di controllare l'accuratezza ed attendibilità dei dati contabili, di assicurare l'efficienza operativa e di vigilare sul rispetto delle politiche aziendali adottate dalla Società.

Le componenti principali del sistema sono:

- la struttura organizzativa aziendale;
- l'assegnazione di poteri autorizzativi e di firma;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo di gestione e le relative procedure manuali e informatiche.

I principi di controllo fondamentali su cui il sistema è basato sono la separazione dei compiti, che si realizza anche attraverso la delega e la supervisione, e la documentazione delle operazioni.

Il principio della *separazione dei compiti*, in forza del quale “nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo aziendale”, tende ad evitare che un Dipendente si trovi nella situazione di poter nascondere errori o irregolarità, relativi ad un'operazione commessa nello svolgimento delle proprie mansioni, senza che altri colleghi impegnati nella stessa operazione riscontrino l'errore o l'irregolarità. Con la fondamentale conseguenza che una irregolarità può avvenire solamente se vi è collusione tra due o più responsabili.

In Jindal Films Europe Brindisi Srl il principio è pienamente realizzato sia nella struttura organizzativa, nella quale sono definiti un numero di livelli gerarchici coerente con la realtà aziendale e adeguato ad accompagnare i processi di delega, sia relativamente alle singole operazioni e transazioni poiché sono assegnate a persone diverse le responsabilità di approvazione, di registrazione, contabile e di controllo.

Il principio della *documentazione delle operazioni*, e cioè che “ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua”, tende ad assicurare che tutte le operazioni aziendali siano autorizzate ad un predefinito livello e che siano supportate da adeguata documentazione, tale da assicurare la trasparenza delle operazioni stesse e da facilitarne in ogni momento la verifica, nonché le motivazioni (o il processo decisionale) che hanno portato al compimento di tale operazione.

Il sistema di controllo gestionale adottato da Jindal Films Europe Brindisi Srl, come di seguito specificato, prevede che tutte le operazioni svolte siano formalizzate tramite documenti operativi, soggetti ad approvazione secondo prefissati livelli di autorizzazione, a seconda della tipologia e dell'ammontare dell'operazione.

In particolare, nello svolgimento delle operazioni finanziarie, le responsabilità di autorizzazione della spesa, di ricezione merce/servizi, di contabilizzazione e di approvazione del pagamento sono assegnate a funzioni separate, in modo che operazioni critiche, quali il pagamento di fatture e comunque l'utilizzo di fondi monetari della Società siano efficacemente controllati e specificatamente:

- la richiesta di acquisto (beni/servizi, progetto) deve essere approvata dal livello previsto dal Manuale dei Poteri, tenendo conto che non è ammesso il frazionamento degli importi di una o più operazioni riconducibili ad un singolo lavoro/servizio o programma ben identificabile per rientrare, per singoli interventi, nei limiti di poteri autorizzati;
- la contabilizzazione delle fatture avviene previa verifica della regolarità dell'operazione (esistenza ordine autorizzato, attestazione ricezione merce/servizi, congruità prezzi);
- i pagamenti avvengono esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, con emissione di ordini di pagamento approvati da personale delegato tramite apposita procura bancaria e con firme abbinata per importi superiori ad un determinato ammontare.

Il sistema di controllo gestionale prevede, infine, per le attività considerate a maggior rischio, programmi di verifiche indipendenti e di “*self-assessment*”, con documentazione dei controlli effettuati e Reporting dei risultati ad adeguato livello di *management*.

### **2.4.1 L'organizzazione aziendale**

Il sistema organizzativo di Jindal Films Europe Brindisi Srl è sviluppato nel rispetto del principio della separazione di compiti ed è basato su chiare attribuzioni di responsabilità e linee di dipendenza gerarchica, con un'adeguata informazione all'interno dell'organizzazione.

I poteri in materia economica e di rappresentanza della Società sono assegnati con i criteri descritti al seguente paragrafo 2.4.2.

Per i principali ruoli, le relative responsabilità e mansioni sono indicate su apposite schede di “*job descriptions*”, custodite presso la Direzione del Personale..

La Direzione del Personale assieme al *management* della Società rivede periodicamente la struttura organizzativa della Società allo scopo di assicurare il rispetto delle politiche e dei principi di controllo sopra indicati.

Le variazioni organizzative per le posizioni di maggiore responsabilità sono tempestivamente comunicate a tutto il personale a cura della Direzione del Personale.

Esclusivamente al fine di chiarire meglio i rapporti tra le varie funzioni rilevanti ai fini del Decreto, riportiamo di seguito l'attuale struttura gerarchica della Società e una descrizione semplificata del ruolo del Presidente e dell'Amministratore Delegato/Direttore di Stabilimento. Nell'Allegato 1 è riportato uno schema più dettagliato delle organizzazioni di lavoro in cui è strutturata la Società, con i principali ruoli e responsabilità delle figure aziendali.

#### ***Il Presidente***

Stabilisce le politiche aziendali in linea con le direttive ricevute dal CDA; rappresenta l'azienda all'esterno nei contratti con privati, Enti, Pubblica Amministrazione ed Autorità; stipula tutti i contratti nei limiti dei poteri delegati.

#### ***Amministratore Delegato e Operation Director (Direttore di Stabilimento)***

Attua le direttive ricevute dal Presidente; assicura la supervisione di tutte le funzioni aziendali; stipula tutti i contratti nei limiti dei poteri delegati; amministra il personale dell'azienda

curandone la formazione e lo sviluppo e gestendo gli interventi premianti e disciplinari; è il Datore di lavoro ai sensi della legge 81/2008.

## 2.4.2 Il sistema di delega dei poteri

Il sistema organizzativo di Jindal Films Europe Brindisi Srl è basato, come già detto, su ruoli e responsabilità gerarchiche in funzione dei quali è previsto il conferimento di deleghe di poteri interni e di procure aventi valore legale a rappresentare la Società.

Jindal Films Europe Brindisi Srl ha adottato, quale strumento per delegare all'interno dell'organizzazione aziendale appropriate autorità gestionali, un Manuale dei Poteri (*Delegation Of Authority Guidelines – DOAG*).

Lo scopo del Manuale dei Poteri è di definire le responsabilità e i poteri che nel loro insieme assicurano che le decisioni siano riviste e approvate ad un livello adeguato e coerente e cioè che:

- l'attribuzione dei poteri sia fatta di un'adeguata separazione dei compiti, evitando eccessive concentrazioni di poteri e assicurando coerenza tra poteri autorizzativi e di firma e responsabilità organizzative assegnate;
- i poteri siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno di ogni organizzazione di lavoro.

La gestione del Manuale dei Poteri è attuata con l'attribuzione alle posizioni aziendali di un "livello" a fronte del quale per le singole voci di operazione è assegnato un potere monetario.

L'approvazione di ogni decisione deve essere documentata e facilmente reperibile per verifica.

Ogni dipendente può consultare il Manuale dei Poteri tramite il sistema aziendale di Intranet e richiedere eventuali chiarimenti e interpretazioni sul contenuto alla competente Funzione interna, che ha il compito di attestare annualmente la validità dei Poteri per tutta la Società.

Si sottolinea in ogni caso come l'attribuzione di poteri attraverso le procedure del Manuale dei Poteri non costituisca procura avente valore legale a firmare contratti o altri negozi giuridici in nome e per conto della Società o, comunque, a rappresentare la stessa. Tali procure, infatti, sono conferite dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dai soggetti da esso delegati attraverso apposite procure in prima istanza.

Il Responsabile Amministrativo assicura attraverso una preventiva revisione – e salvo eccezioni espressamente previste – che i poteri indicati nelle procure siano congrui con quelli delegati tramite il Manuale dei Poteri e verifica periodicamente le validità delle procure conferite.

Inoltre, su ogni organizzazione aziendale grava la responsabilità di verificare periodicamente la correttezza delle procure conferite – così come custodite presso il Responsabile di ciascuna – rispetto alle persone che agiscono nell'ambito della medesima.

### **2.4.3 Politiche Aziendali e norme di comportamento (Codice Etico)**

Il documento “Base Business Policies”, adottato da **JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI s.r.l.**, contiene i principi guida, le regole sulla trasparenza delle comunicazioni aziendali e le seguenti politiche fondamentali:

- Etica Aziendale;
- Conflitto di Interessi;
- Protezione dei Beni Aziendali;
- Corruzione;
- Attività Politiche;
- Sicurezza, Salute e Ambiente (Politica SHE)
- Sicurezza dei prodotti;
- Rapporti con la clientela e qualità dei prodotti;
- Alcool & Droga;
- Pari Opportunità;
- Politica Anti-molestie;
- Trasparenza delle comunicazioni.

Queste politiche, riportate integralmente nell’Allegato 4, costituiscono di fatto il Codice Etico di Jindal Films Europe Brindisi Srl, cioè l’insieme delle norme di comportamento che devono essere obbligatoriamente rispettate nello svolgimento delle attività d’impresa, sia dagli Esponenti Aziendali che dai Consulenti, Partner o Fornitori.

Fondamentale rilievo, ai fini dei principi di condotta aziendale richiesti dal Decreto, hanno la politica dell’Etica Aziendale e quella sulla Sicurezza, delle quali riportiamo alcuni dei punti più significativi.

“la Jindal Films ha l’obiettivo di affermarsi come la Compagnia più grande ed innovativa del mondo dell’imballaggio flessibile, nonché il fornitore preferito dei clienti del settore. Per raggiungere questo obiettivo, offriremo prodotti e servizi che forniscano soluzioni ad alto valore aggiunto e che sappiano rispondere in maniera onnicomprensiva alle sfide del mercato del settore. Saremo anche ottimi cittadini dovunque opereremo, osservando alti standard etici, rispettando tutte le leggi applicabili e rispettando gli standar culturali locali e nazionali. Proteggere la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e della comunità circostante è, e sarà sempre, uno dei nostri obiettivi più importanti. Condurremo le nostre attività garantendo attenzione alle problematiche ambientali e ci impegneremo costantemente a cercare soluzioni che possano ridurre l’impatto delle nostre operazioni sull’ambiente. I nostri prodotti e le nostre operazioni rispetteranno rigorosamente gli standard di qualità.

La Jindal Films riconosce che il successo della Compagnia è garantito soprattutto da una forza lavoro dedicata, competente e motivata. Nel nostro ambiente lavorativo i dipendenti saranno valorizzati e responsabilizzati. La comunicazione sarà aperta e trasparente, teamwork e collaborazione fortemente incoraggiati. I dipendenti lavoreranno in un ambiente sicuro, privo di ogni forma di discriminazione e disagio. Saranno offerte opportunità di crescita e formazione. Le decisioni aziendali saranno prese in maniera efficiente e saranno basate sui fatti.

Oltre a garantire l'osservanza delle leggi, la Jindal Films si impegna ad applicare una condotta etica nell'esercizio del suo business. Onestà ed integrità sono valori essenziali da affermare in ogni tipo di rapporto sia esso con i dipendenti, con i clienti o fornitori. La fiducia generata da tale comportamento è essenziale per il nostro business. Se le circostanze lo dovessero richiedere, l'azienda sarebbe anche disposta ad abbandonare il business pur di mantenere alti gli standard etici dichiarati.

Nelle loro attività personali i dirigenti, amministratori e dipendenti tutti devono assolutamente evitare di effettuare operazioni in titoli facendo uso di materiale e/o informazioni non pubbliche apprese grazie alla propria posizione nella Compagnia.

I libri e le registrazioni contabili rifletteranno accuratamente le effettive transazioni effettuate. Ogni dipendente è tenuto ad essere onesto ed aperto con il management e con gli altri dipendenti a tutti i livelli e con gli organi di controllo sia interni che esterni incaricati di verificare la conformità di tali documenti. Le politiche interne ed i controlli saranno applicati in tutte le attività. È politica dell'Azienda condurre le proprie attività operando in maniera tale da salvaguardare la sicurezza dei propri dipendenti, dei terzi coinvolti nelle sue operazioni, dei clienti e del pubblico.

L'Azienda è impegnata a fare ogni sforzo per prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali attraverso l'attiva partecipazione di ogni dipendente, nonché per identificare, eliminare o controllare le situazioni di rischio connesse con le sue attività.

Per quanto riguarda in particolare i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, le norme di comportamento per tutti i dipendenti ed i contractor che operano per conto delle Società sono raccolte nel documento delle politiche aziendali.

Jindal Films Europe Brindisi pretende dal proprio personale comportamenti tali da consolidare la reputazione di onestà, rettitudine e integrità della Società e, a questo scopo, richiede ai Dipendenti che ricoprono posizioni "critiche" la conferma, annuale e scritta, della conoscenza e del rispetto di politiche e principi etici e la partecipazione al programma formativo per la promozione di una chiara conoscenza e una puntuale osservanza delle politiche aziendali di etica e comportamento.

#### **2.4.4 Il sistema di controllo gestionale**

Il sistema di controllo gestionale di Jindal Films Europe Brindisi Srl è stato costruito con l'obiettivo di proteggere i beni aziendali, di gestire con efficienza le operazioni aziendali e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Tale sistema è basato essenzialmente su *standard* e *guidelines* contenuti nei seguenti documenti, adottati e pubblicati sulla intranet aziendale.

## 2.5 Tipologie di reati applicabili alla Società

Il processo di revisione delle attività aziendali, svolto attraverso l'analisi delle funzioni aziendali, ha portato alla conclusione che in Jindal Films Europe Brindisi s.r.l. la possibilità che si concretizzi la commissione dei reati previsti dal Decreto è circoscritta principalmente alle seguenti tipologie:

- Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Reati Societari;
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti di criminalità organizzata e reato di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- Delitti di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio;
- Reati ambientali.

L'elenco completo delle singole fattispecie con l'esemplificazione delle modalità con le quali possono essere compiuti i singoli reati è riportato in ciascuna Parte Speciale ad esse dedicate.

Il rischio che possano essere commessi, nell'interesse o a vantaggio di Jindal Films Europe Brindisi s.r.l., reati compresi nelle altre tipologie previste dal Decreto appare – alla luce delle analisi effettuate – del tutto trascurabile.

Pertanto a fronte dei:

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Reati contro la personalità individuale;
- Reati transnazionali commessi da gruppi criminali organizzati;
- Reati di falso nummario;

è ritenuto sufficiente quale misura di protezione il richiamo ai principi di comportamento già adottati dalla Società, anche per quanto riguarda l'eventuale configurabilità dei Reati transnazionali. A tal riguardo si rileva infatti che i rapporti che la Società intrattiene all'estero si riferiscono esclusivamente ad altre società del Gruppo le quali sono chiamate a rispettare le stesse regole di condotta e procedure di controllo.

Anche se Jindal Films Europe Brindisi Srl non è una società quotata, per completezza deve ricordarsi che la Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, meglio conosciuta come la Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. E' stato, infatti, introdotto l'art. 25 sexies del Decreto, relativo ai reati di abuso dei mercati (c.d. market abuse; artt. 184 e 185 del D.lgs. n.58 del 1998).

La Società, pur non ritenendo di avere estese aree di rischio potenziale con riferimento a tali reati, scarsamente inerenti le sue attività e il suo settore di appartenenza, considera opportuno prenderli in considerazione richiamandone a contrasto i principi di controllo generale del presente modello

organizzativo ed il sistema di controllo preventivo ed i principi etici di comportamento contenuti nel Codice Etico aziendale.

### **2.5.1 Attività a Rischio in relazione ai reati applicabili**

La realtà aziendale della Società è stata analizzata allo scopo di individuare le Attività a Rischio in relazione alla possibilità di commissione dei Reati applicabili come precedentemente indicati. I risultati delle analisi sono riportati nella Mappa delle aree aziendali a rischio (Allegato 2) e più dettagliatamente commentati nelle Parti Speciali alle quali pertanto si rinvia.

### **2.5.2 Misure di controllo per prevenire i reati applicabili**

Le misure di controllo attuate in Jindal Films Europe Brindisi s.r.l., per prevenire e comunque limitare il rischio di commissione di tali reati, fanno riferimento, per ciascuna categoria di reati, a Principi Generali di Comportamento ed a Principi Specifici di Comportamento, riportati nelle Mappature delle Aree a Rischio (Allegato 2) e più dettagliatamente commentati nella Parte Speciale.

Con riferimento alle Parti Speciali 6, 7 e 8, tale allegato riporta i controlli preventivi previsti e/o le procedure implementate da seguire nei vari processi aziendali a rischio.

I Principi Generali di Comportamento riguardano:

- l'adozione ed il mantenimento di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, costruito con un'adeguata segregazione di compiti e con l'assegnazione di poteri autorizzativi e di firma definiti (sistema organizzativo, procure, Manuale dei Poteri);
- la definizione di un sistema formalizzato che regola i profili per l'accesso ai sistemi informativi aziendali da parte dei Dipendenti;
- l'attuazione di programmi di informazione per tutti i Dipendenti sull'importanza e l'obbligo di rispetto delle Politiche Aziendali, la richiesta annuale ai Dipendenti che occupano posizioni "critiche" di attestare la conoscenza delle Politiche Aziendali ed il loro rispetto in ogni attività aziendale, nonché l'assenza di notizie o sospetti in merito a violazioni del Modello da parte di Dipendenti soggetti alla loro supervisione e/o controllo;
- la gestione di tutte le operazioni aziendali tramite registrazioni contabili adeguatamente documentate ed approvate;
- la definizione di una politica per la conservazione/distruzione dei dati e documenti, nonché procedure informatiche per la conservazione ed il recupero dei dati elettronici ("*disaster recovery*");
- l'adozione di procedure di controllo nell'area finanziaria (controlli su regolarità, appropriatezza e congruità di pagamenti di fatture, provvigioni e note spese; pagamenti effettuati solo tramite Banche ed approvati da procuratori con doppie firme per somme superiori a determinati importi, segregazione di compiti nelle fasi del processo di acquisto e pagamento).

I più importanti Principi Specifici di Comportamento possono essere in sintesi essere raggruppati per ciascuna categoria di reati come descritto di seguito:

a) per i Reati a danno della Pubblica Amministrazione:

- protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A.;
  - definizione di modalità e responsabilità per la nomina dei Consulenti, con evidenza delle forme di controllo sul loro operato;
  - modalità da seguire nel corso di ispezioni ed accertamenti da parte dei funzionari pubblici;
  - garantire l'archiviazione e la relativa tracciabilità delle informazioni rilevanti.
- b) per i Reati Societari:
- l'obbligo, da parte del responsabile della funzione che fornisce i dati relativi al bilancio, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;
  - la previsione della tempestiva messa a disposizione a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio e del giudizio sul bilancio formulato dalla società di revisione incaricata del controllo contabile della Società.
- c) per i Reati di Ricettazione, Riciclaggio ed Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita:
- l'utilizzo di strumenti automatici di pagamento e incasso in sostituzione del denaro contante;
  - identificazione tassativa della controparte con cui l'operazione è effettuata;
  - contabilizzazione individuale delle transazioni;
  - apertura e chiusura dei conti bancari autorizzati ad un adeguato livello.
- d) per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori:
- il rispetto scrupoloso della relativa legislazione (D. Lgs. 81/2008) e l'applicazione del Sistema di Gestione Integrata Salute Sicurezza e Ambiente – SGISSA.
- e) per i Delitti Informatici ed il Trattamento illecito di dati:
- controllo sistematico degli accessi ai dati ed alle applicazioni e la verifica periodica delle relative autorizzazioni;
  - accesso controllato al *network* (procedure per interscambi con aziende partner, Siti Internet Esclusi, Accesso limitato e Guidelines per l'utilizzo di internet);
  - controllo sul *log* delle trasmissioni.

Per i Delitti di Criminalità organizzata e reato di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, Delitti di falsità in strumenti o segni distintivi di riconoscimento e delitti contro l'industria ed il commercio ed i Reati Ambientali, i principi specifici di comportamento sono descritti nelle relative Parti Speciali del Modello, con riferimento all'area a rischio da essi specificamente governata.

## **2.6 Modifiche e Integrazioni del Modello**

Il presente Modello costituisce un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma primo, lett. A del Decreto) le cui successive modifiche ed

integrazioni di carattere sostanziale, ivi compreso l'inserimento di ulteriori Parti Speciali, sono rimesse al Consiglio di Amministrazione della Società.

Jindal Films Europe Brindisi Srl si è dotata di una prima versione del proprio Modello nel 2017. Successivamente, la Società anche per effetto dell'introduzione di ulteriori fattispecie di reato nell'ambito del D. Lgs. 231/01, provvederà ad aggiornare ed integrare il proprio Modello, tenendo conto: - dei cambiamenti organizzativi aziendali della Società; - dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina; - della prassi delle società italiane in relazione ai modelli; - degli esiti delle attività di vigilanza; - dell'evoluzione del quadro normativo.

Il Modello non è concepito infatti come un documento statico, ma al contrario è pensato nell'ottica di un continuo aggiornamento in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si vengono a determinare nel tempo. Infatti, esso sarà oggetto di costante aggiornamento e miglioramento.

È infine attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di proporre al Presidente o al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche delle Attività a Rischio e/o altre integrazioni al presente Modello.

### **3. L'Organismo di Vigilanza (OdV)**

#### **3.1 Compiti e requisiti**

L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale di alto livello della Società, che interagisce con il Consiglio di Amministrazione e con il Revisore ed a cui riporta direttamente.

Sulla base delle indicazioni del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, i principali compiti dell'Organismo di Vigilanza della Società sono:

- la vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nelle verifiche del rispetto dei protocolli e delle procedure di controllo previste;
- la verifica dell'efficacia del Modello, ossia della sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti illeciti;
- l'analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità del Modello;
- la cura del necessario aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui i risultati delle verifiche rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti;
- la segnalazione alle funzioni competenti di eventuali violazioni del Modello con le proposte delle sanzioni disciplinari ed eventuali ulteriori misure correttive relative al Modello stesso o al sistema di controllo interno.

Nella scelta dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione dovrà garantire la presenza dei seguenti requisiti:

- l'autonomia ed indipendenza, intese in relazione ai compiti di vigilanza sul funzionamento del Modello ed allo svolgimento delle attività di controllo;
- la professionalità, riferita all'esperienza ed alle competenze, in genere di controllo e giuridiche, che i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere per poter svolgere efficacemente i compiti assegnati;
- la continuità di azione, per garantire l'efficace e costante attuazione del Modello;
- l'appartenenza all'ente, deve cioè essere una struttura costituita all'interno della Società.

A tal riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo, evitando ogni tipo di sovrapposizione tra "soggetto controllore e controllato"; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

Con riguardo a tali requisiti, nel corso del Consiglio di Amministrazione saranno forniti al momento della nomina dell'OdV adeguati chiarimenti ed informazioni relativamente alla professionalità dei suoi componenti e il *curriculum vitae* di ciascun componente verrà allegato al relativo verbale del CDA.

All'atto della nomina e, successivamente, per ogni anno di durata in carica, il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì deliberare un *budget* di spesa di cui l'Organismo di Vigilanza potrà disporre nell'espletamento dei propri compiti, dando annualmente evidenza all'organo consiliare ed alla Società di revisione delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

Tale *budget* potrà essere rivisto dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole della Società di revisione, sulla base di idonea motivazione comprovante le ragioni dell'adeguamento.

### **3.2 Durata in carica, cause di ineleggibilità e/o decadenza ed ipotesi di revoca**

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, sentito il parere della Società di revisione, mediante apposita delibera consiliare che ne determina la durata in carica, di regola non inferiore a tre anni (salvo eccezioni motivate).

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza automatica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna, anche con sentenza di primo grado, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

- l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- la perdita dei requisiti di indipendenza e non esecutività.

Sono inoltre ineleggibili:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società; gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società da questa controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti;
- coloro che siano legati alla Società o alle società da questa controllate e/o partecipate, alle società controllanti e/o partecipanti da un rapporto di lavoro (o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita) che ne comprometta l'indipendenza, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che comunque ne compromettano l'indipendenza.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto a sottoscrivere, con periodicità annuale, una dichiarazione attestante l'insussistenza delle suddette cause di ineleggibilità e/o decadenza e, in ogni caso, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica di cui sopra, i componenti dell' Organismo di Vigilanza non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, anche in primo grado, ove risulti dagli atti l' "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell' Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1, lett. D del Decreto;
- le ipotesi di cui al successivo paragrafo 5.6;
- la violazione degli obblighi di riservatezza nella gestione delle segnalazioni di cui al successivo paragrafo 3.5.2;
- la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- l'inadempimento doloso o gravemente colposo dei compiti attribuiti dal presente Modello.

L'OdV si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei propri membri. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente a nominare i nuovi membri.

### **3.3 Regole di funzionamento**

L' Organismo di Vigilanza disciplina con specifico regolamento le regole per il proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'OdV dovrà riunirsi con cadenza almeno trimestrale;
- l'OdV nomina tra i propri membri il Presidente;

- il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente dell'OdV più anziano nella carica o, in caso di parità, il più anziano di età;
- le adunanze dell'OdV vengono di norma convocate dal Presidente e, in mancanza, da uno degli altri membri;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
- ciascun Amministratore o Sindaco può richiedere che l' Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;
- le funzioni di segreteria dell'OdV sono esercitate da uno dei componenti l' Organismo di Vigilanza; di ciascuna seduta è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'OdV e dal segretario dell'adunanza e conservato agli atti della Società a cura dei membri dell'OdV;
- i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall' Organismo di Vigilanza nel proprio archivio, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 3.6.

### **3.4 Funzioni dell'OdV**

Al fine dell'assolvimento dei compiti ad esso affidati dal Modello, l'OdV in termini operativi, anche tramite ricorso a consulenti esterni o risorse aziendali, deve:

#### **I. con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:**

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività a Rischio e dei relativi processi sensibili nell'ambito del contesto aziendale; a tal fine è ad esso attribuita piena autonomia operativa e accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali. Pertanto la sua attività non potrà essere sindacata da alcuna altra funzione aziendale e tutte le funzioni aziendali, i Dipendenti e/o i componenti degli Organi Sociali sono obbligati a fornire senza indugio all' Organismo di Vigilanza tutte le informazioni richieste e quelle delle quali venissero a conoscenza al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nel loro svolgimento delle attività di competenza dello stesso OdV; la mancata comunicazione delle suddette informazioni da parte di qualsiasi Dipendente che ne abbia avuto possesso comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste all'art. 5 del presente Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi agli Organi Sociali, ai Dipendenti, Consulenti, Fornitori e Partner, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

## **II. con riferimento alla verifica dell'osservanza e funzionamento del Modello:**

- predisporre e attuare un programma di verifiche periodiche per accertare l'applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle Attività a Rischio e la loro efficacia, in coerenza con i principi contenuti nel Modello;
- assicurare il coordinamento dell'attuazione degli interventi di controllo, programmati e non programmati;
- condurre le opportune indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- controllare il rispetto delle norme etiche poste a fondamento del Modello, segnalando eventuali inadempienze o violazioni che imporranno decisioni circa modifiche o implementazioni ai protocolli adottati dalla Società, oltre all'assunzione di provvedimenti sanzionatori;
- promuovere e assicurare l'elaborazione di direttive per la struttura e i contenuti dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- sottoporre periodicamente (con cadenza almeno annuale) un questionario ai primi livelli del *management* aziendale finalizzato a verificare l'assenza all'interno di ciascuna area aziendale dagli stessi presieduta di comportamenti in violazione del Modello o delle procedure aziendali discendenti dallo stesso che potrebbero astrattamente essere ritenuti a rischio ai sensi del Decreto;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle Attività a Rischio;
- verificare che la normativa in vigore o in emanazione e le procedure siano adeguate e rispondenti alle esigenze aziendali e in osservanza di quanto prescritto dal Decreto;
- promuovere indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- proporre alla funzione aziendale competente l'applicazione delle sanzioni previste dallo specifico sistema disciplinare;
- coordinarsi con i responsabili delle competenti funzioni aziendali per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la pertinenza del competente Organo/funzione aziendale per l'irrogazione della sanzione stessa e il relativo procedimento disciplinare.

## **III. con riferimento alle proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:**

- esprimere pareri in merito all'eventuale revisione delle politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantire la coerenza con il Codice Etico;
- elaborare le risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica;
- assicurare il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività a Rischio ai fini dell'attività di vigilanza;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative;
- procedere, con cadenza periodica, ad un esame dell'effettività e dell'attualità del Modello attraverso attività di indagine finalizzate a verificare che la

- documentazione aziendale (ad esempio, policy, procedure, ecc.) sia coerente con i principi contenuti nel presente Modello;
- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo di cui al punto che precede, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto, nonché sull'operatività dello stesso;
  - in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione apposita relazione, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 3.5.1;
  - verificare periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

#### **IV. con riferimento alle sanzioni applicabili in relazione all'inadempimento delle prescrizioni del presente Modello:**

- assicurare il costante monitoraggio sull'effettività del sistema disciplinare;
- conservare una copia della documentazione relativa ad ogni caso di provvedimento disciplinare e trasmettere l'originale alla Direzione del Personale (che lo archiverà nella cartella personale del Dipendente).

### **3.5 Flussi informativi**

Il corretto svolgimento dei compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza richiede la previsione di adeguati flussi informativi, come indicato in dettaglio nei paragrafi seguenti.

#### **3.5.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario**

L' Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire in merito all'attuazione del Modello, in caso di riscontro di eventuali aspetti critici e di comunicare l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

In particolare, sono assegnate all' Organismo di Vigilanza due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente della Società al quale sarà segnalata, tra l'altro, qualsiasi violazione da parte dei Dipendenti, Partner, Consulenti e Fornitori al Modello che potrebbe comportare un rischio per la Società ai sensi del Decreto;
- la seconda, su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione; in tale sede l'Organismo di Vigilanza è tenuto a trasmettere ai suddetti organi una relazione scritta – in merito all'attuazione del Modello, all'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati e ad eventuali aspetti critici riscontrati.

Inoltre l' Organismo di Vigilanza:

- informa senza indugio il Collegio Sindacale e tutti gli Amministratori di ciascuna notizia di violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione. In tale evenienza, il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari ed assume, sentito la Società di revisione, i provvedimenti opportuni;

- informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione e la Società di revisione di ciascuna notizia di violazione del Modello commessa da parte di uno o più Sindaci. In tale evenienza, la Società di revisione e procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

### **3.5.2 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità da parte di Jindal Films Europe Brindisi s.r.l. ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- ciascun Responsabile di Funzione deve raccogliere eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello (quali sono indicati nella Parte Speciale);
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l' Organismo di Vigilanza, pena l'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui al successivo paragrafo 5.2;
- i Consulenti, i Fornitori ed i Partner devono segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Jindal Films Europe Brindisi s.r.l., direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l' Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti ed applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede dovranno essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni all'OdV potranno essere effettuate attraverso la posta elettronica all'indirizzo:

[ODV231-JindalFilmsit@jindalfilms.com](mailto:ODV231-JindalFilmsit@jindalfilms.com)

o per posta (anche in forma anonima) all'indirizzo:

**Jindal Films Europe Brindisi Srl -  
Organismo di Vigilanza  
Strada per Pandi, 4  
72100- Brindisi**

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmessi all' Organismo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- una dichiarazione annuale rilasciata da ciascun Responsabile di Funzione coinvolto nelle Attività a Rischio nella quale quest'ultimo dichiara di essere pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni di propria competenza, di non aver altresì messo in atto pratiche e/o azioni contrarie ai principi del Decreto e dunque di non essere incorso nella commissione di alcuno dei Reati in esso previsti (cd. "Dichiarazione di Adempimento");
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del presente Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

La Società deve informare tutti i Destinatari dell'obbligo di fornire tali segnalazioni.

### **3.6 Raccolta e conservazione delle informazioni**

L'Organismo di Vigilanza deve garantire la conservazione di tutti i documenti previsti nel Modello (informazioni, segnalazioni, risultati dei controlli, report) in un apposito archivio, informatico e/o cartaceo. Tali dati e informazioni potranno essere resi disponibili a soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'OdV stesso.

I criteri e le condizioni di accesso a dati e informazioni saranno indicati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

## **4. Matrice organizzativa e responsabilità**

La Responsabilità delle attività da svolgere per l'adozione e successiva gestione del presente Modello sono riepilogate nell'allegata tabella.

## Matrice Attività / Responsabilità

Principali Attività	Presidente	CDA	OdV	Direttori	Dipendenti	Terzi Collaboratori
Adozione del Modello		X				
Nomina Organismo di Vigilanza		X				
Comunicazione e diffusione Modello		X		X		
Modifiche e/o aggiornamento del Modello		X	X			
Formalizzazione Modello e Politiche/Procedure		X		X		
Segnalazione possibili rischi reato (anche potenziali)	X	X	X	X	X	X
Aggiornamento e formazione sul Modello			X			

## 5. Il sistema disciplinare

### 5.1 Principi Generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Jindal Films Europe Brindisi s.r.l. in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

### 5.2 Sanzioni per i Dipendenti

#### 5.2.1 Quadri, Impiegati, Operai

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come "illeciti disciplinari".

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti Dipendenti rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione della correlazione tra le mancanze dei Dipendenti ed i provvedimenti disciplinari contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro della Gomma e Materie Plastiche si prevede che:

- 1) incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE o nell' AMMONIZIONE SCRITTA, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di Attività a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale";
- 2) incorre nel provvedimento della MULTA, il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di Attività a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una ripetuta "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale";
- 3) incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DA LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO A 3 GIORNI, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di Attività a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi un danno alla Società o la esponga ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società;
- 4) incorre inoltre nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che adotti nell'espletamento di Attività a Rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore";
- 5) incorre inoltre nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che adotti, nell'espletamento di Attività a Rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge".

## **5.2.2 Dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di Attività a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili i

provvedimenti più idonei in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industriali.

La sanzione minima consisterà in una contestazione dei comportamenti in oggetto in forma verbale o scritta al Dirigente.

Nelle ipotesi più gravi, come ad esempio la commissione di un Reato, sarà valutata l'ipotesi del licenziamento.

### **5.3 Misure nei confronti degli Amministratori**

Nel caso di violazione del Modello da parte di Amministratori di Jindal Films Europe Brindisi s.r.l., l'Organismo di Vigilanza e, nel caso di inattività dello stesso, chiunque sappia dell'avvenuta violazione, ne informerà tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali dovranno prendere gli opportuni provvedimenti, quali ad esempio la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, la revoca delle deleghe eventualmente conferite, etc.

Inoltre, al momento della nomina dei nuovi amministratori, gli stessi procederanno a sottoscrivere impegni unilaterali di rispetto degli obblighi previsti dal Decreto nonché un impegno a rassegnare le proprie dimissioni, rinunciando al proprio compenso relativo all'esercizio in corso, nel caso di condanna, anche di primo grado, per uno dei Reati previsti dallo stesso Decreto.

Ove l'Amministratore fosse distaccato alla Jindal Films Europe Brindisi s.r.l. da altra Società del Gruppo, l'OdV dovrà informare con la stessa tempestività anche quest'ultima.

### **5.4 Misure nei confronti della Società di revisione**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri della Società di revisione, l'Organismo di Vigilanza ne informerà l'intero collegio ed il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti, quali, ad esempio, la convocazione dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

### **5.5 Misure nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori**

Ogni comportamento posto in essere dai Consulenti, Partner e Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dalla normativa e tale da comportare il rischio di commissione di un reato presupposto del Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.c., la risoluzione del rapporto contrattuale. Tali clausole contrattuali prevedranno, altresì, le medesime conseguenze anche in occasioni di comportamenti tenuti da Consulenti, Partner e Fornitori in violazione del Codice Etico.

### **5.6 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti dell'OdV, gli altri componenti ovvero uno qualsiasi tra gli amministratori o i sindaci dovrà informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed la Società di revisione: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni

provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che abbiano violato il Modello e la conseguente sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organismo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

## **6. Informazione, formazione e obblighi di vigilanza**

Jindal Films Europe Brindisi s.r.l. si impegna a dare ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della struttura, dei principi contenuti nel Modello ed a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte degli Esponenti Aziendali, con un grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione, del ruolo dagli stessi rivestito nonché delle tipologie di rischi a cui gli stessi sono sottoposti.

### **6.1 Informazione**

L'adozione del Modello da parte della Società deve essere comunicata ai Dipendenti ed agli Organi Sociali successivamente alla delibera di adozione da parte del Consiglio di Amministrazione mediante invio del Modello via *e-mail* e contestuale richiesta di rilascio da parte dei medesimi di una dichiarazione attestante la ricezione del Modello e l'impegno al rispetto dello stesso (Allegato 3).

Tali dichiarazioni vengono archiviate da ciascuna Direzione Aziendale competente e messe a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

Ai Dipendenti neo-assunti il Modello viene consegnato dal Responsabile di ciascuna Direzione competente unitamente alla documentazione che generalmente viene consegnata all'atto dell'assunzione ed alla dichiarazione di cui all'Allegato 3.

In occasione della stipula dei contratti con Consulenti, Partner e Fornitori della Società verrà reso noto che la stessa ha adottato il Modello di compliance previsto dal D. Lgs. 231/2001. Negli standard dei contratti con Consulenti, Partner e Fornitori è inserita un'apposita clausola che prevede il rispetto del Modello da parte degli stessi.

Il Modello dovrà essere in ogni caso pubblicato sul sito Intranet aziendale.

### **6.2 Formazione**

È inoltre prevista ed effettuata una specifica attività di formazione in aula, in lingua italiana, dei Dipendenti e degli altri Esponenti Aziendali in merito ai contenuti del Decreto, anche distinguendo la tipologia di intervento in ragione della qualifica rivestita, la quale si affianca ed integra l'ampia formazione in generale che tutti i Dipendenti sono tenuti ad effettuare, secondo moduli formativi predisposti.

È demandato all'Organismo di Vigilanza predisporre una pianificazione annuale della formazione che verrà eseguita a cura di ciascuna Direzione Aziendale.

La partecipazione ai corsi di formazione sul Modello è obbligatoria: è compito di ciascun Responsabile di Direzione informare l'OdV dei risultati – in termini di adesione e gradimento – a tali corsi.

La mancata partecipazione alle attività di formazione costituisce una violazione del Modello stesso e comporterà l'irrogazione di una sanzione che sarà comminata secondo le regole indicate al capitolo 5 del presente Modello.

Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove occorra, modificato dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con i Responsabili di ciascuna Direzione Aziendale.

### **6.3 Obblighi di vigilanza**

Tutti gli Esponenti Aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di Dipendenti della Società hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità di seguito indicate, eventuali irregolarità, violazioni o inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'Esponente Aziendale coinvolto potrà essere sanzionato in conformità alla propria posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al precedente capitolo 5.

## **PARTI SPECIALI**

**Jindal Films Europe Brindisi srl**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001**

**PARTE SPECIALE “1”**

**Reati contro la Pubblica Amministrazione**

**GIUGNO 2017**

# INDICE

## **1. Reati contro la Pubblica Amministrazione**

<b>1.1 Le fattispecie di reato</b>	<b>48</b>
<b>1.1.1</b> Definizione di Pubblica Amministrazione	53
1.1.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione	53
1.1.1.2 Pubblici Ufficiali	53
1.1.1.3 Incaricati di un Pubblico Servizio	54
<b>1.2 Le Attività a Rischio</b>	<b>55</b>
1.2.1 Processi di Provvista	57
1.2.2 Concorso nei reati da parte del dipendente e selezione dei fornitori. Fenomeni connessi alla “Responsabilità dell’Ente”	57
<b>1.3 Principi Generali di comportamento nei rapporti con la P.A.</b>	<b>58</b>
<b>1.4 Principi Specifici di comportamento nei rapporti con la P.A.</b>	<b>60</b>
1.4.1 Il Responsabile di Riferimento e la Scheda di Evidenza	60
<b>1.5 Principi Generali di comportamento nei Processi di Provvista</b>	<b>61</b>
<b>1.6 Principi Specifici di comportamento nei Processi di Provvista</b>	<b>62</b>
<b>1.7 I controlli dell’Organismo di Vigilanza</b>	<b>64</b>

# 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione

## 1.1 Le fattispecie di reato

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli articoli 24 e 25 del Decreto, precisando che la responsabilità della Società si configura anche per il “tentativo” di commissione di tali reati (ai sensi dell’art. 26 del Decreto), ossia “quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l’azione non si compie o l’evento non si verifica” (art. 56 c.p.<sup>1</sup>). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l’ente non risponde qualora volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

Inoltre, a norma dell’art. 322 bis c.p., i reati di seguito descritti sussistono anche nell’ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell’ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell’Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

- **Truffa - art. 640 c.p.**

Il reato<sup>2</sup> si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri<sup>3</sup> e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua per sé o per altri un ingiusto profitto con altrui danno (nella fattispecie che interessa, ai fini preventivi del Modello, quella perpetrata, in generale, a danno di funzionari / enti dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati richiesti dalla Pubblica Amministrazione, si forniscano informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere situazioni di favore per la Società.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

Questo tipo di reato<sup>4</sup> si configura qualora la condotta di truffa abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, con il fine di ottenere finanziamenti pubblici.

Il legislatore, nelle intenzioni della ratio legis, ha inserito tale disposizione per far fronte al fenomeno dell’abusiva captazione di finanziamenti ed erogazioni pubbliche<sup>5 6</sup>.

---

<sup>1</sup> Secondo cui “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.”

<sup>2</sup> Punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno (51) euro a milletrentadue (1.032) euro.

<sup>3</sup> È sufficiente, ai fini della configurazione del reato, qualsiasi simulazione o dissimulazione o subdolo espediente posto in essere per indurre taluno in errore, anche se si tratta di silenzio o reticenza, se costituiscono violazione di uno specifico “obbligo giuridico di comunicazione”.

<sup>4</sup> Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni (art. 640-bis c.p.).

<sup>5</sup> Con sent. n. 44446 del 2013, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), la confisca del profitto non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all’erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice

- **Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)**

Il reato<sup>7</sup> punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, finanziamenti o contributi, comunque denominati, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinati<sup>8</sup> (la condotta consiste nell'aver distratto, anche solo parzialmente, i fondi ricevuti e non rileva il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta). Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto (quindi con la fase esecutiva), il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati<sup>9</sup>.

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato<sup>10</sup> si configura nei casi in cui, mediante la presentazione di dichiarazioni o l'utilizzo di documenti falsi, oppure, mediante anche l'omissione di informazioni dovute, si ottengano senza averne diritto, finanziamenti, contributi o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea<sup>11</sup>.

In questo caso, contrariamente a quanto visto per il reato di malversazione (art. 316 bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento (mediante condotte che integrano rispettivamente il mendacio e il silenzio antidoveroso che conducono appunto a tali indebite erogazioni). La differenza tra le due fattispecie risiede, infatti, nel fatto che la malversazione (art. 316-bis c.p.) opera in una fase distinta da quella in cui si esplica il reato in esame, ovvero non in quella della richiesta / ottenimento dei contributi (come invece la fattispecie in esame) ma in quella della loro successiva utilizzazione<sup>12</sup>.

l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante con i principi dettati dagli artt. 3, 23 e 25 della Cost. ai quali l'interpretazione dell'art. 640-quater c.p. deve conformarsi.

<sup>6</sup> La condotta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può essere integrata anche da fatti consistenti in una "immutatio veri" di per sé non costituente il reato di falso (sent. Cass. n. 35197/2013 - nel caso di specie la Corte ha reputato significativa l'indicazione, tra le spese per le quali era stata chiesta l'erogazione di un contributo regionale, di esborsi per consulenza riguardanti un oggetto diverso da quello indicato, in relazione ai quali il contributo non sarebbe stato erogabile).

<sup>7</sup> La fattispecie in esame è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni (art. 316-bis c.p.).

<sup>8</sup> Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla **ricezione di pubbliche sovvenzioni**, le quali si caratterizzano per la provenienza, in quanto per essere tali devono derivare da uno degli enti citati, per la vantaggiosità, ovvero deve trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il vincolo di destinazione, dal momento che la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità previste.

<sup>9</sup> In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32 quater ovvero l'applicazione della **pena accessoria della incapacità di poter contrattare con la P.A.**

<sup>10</sup> Tale fattispecie di reato è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 316-ter, comma 1, c.p.), o quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi (3.999/96 euro) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantiquattro (5.164) euro a venticinquemilaottocentoventidue (22.822) euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito (art. 316-ter, comma 2, c.p.).

<sup>11</sup> La condotta tipica è duplice e, infatti, consiste nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o nell'omissione di informazioni dovute, rendendosi dunque necessario il rimando a norme extrapenalistiche che pongono in capo al soggetto un obbligo di verità. Si tratta di condotte che integrano rispettivamente il falso o mendacio e il silenzio antidoveroso, che vengono punite in quanto conducono all'effettivo conseguimento delle erogazioni.

<sup>12</sup> In quanto nel reato di Malversazione (art. 316 bis c.p.) l'erogazione ricevuta dall'ente pubblico, non è indebita ossia non è *contra legem*, ma la condotta illecita consiste nel diverso utilizzo rispetto a quello invece per cui tale erogazione era destinata.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 *bis* c.p.).

- **Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)**

Tale ipotesi di reato<sup>13</sup> si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico<sup>14</sup>.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Questa fattispecie di reato<sup>15</sup> si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, **costringa** taluno a dare o promettere indebitamente<sup>16</sup>, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, non dovutagli. Tale fattispecie dunque si realizza qualora il soggetto esercente una pubblica funzione obblighi taluno con **violenza** o **minaccia** a compiere un'azione che diversamente non avrebbe compiuto, ponendolo così in una posizione di assoggettamento. Non necessariamente la vittima è in questi casi priva di qualunque potere di autodeterminazione (coazione assoluta), ma si può anche ravvisare una coazione relativa, ovvero può prospettarsi per la vittima una libertà di scelta tra il male minacciato e le conseguenze negative che subirebbe nel caso di un suo rifiuto<sup>17 18</sup>.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)<sup>19</sup>**

Tale fattispecie di reato<sup>20</sup> si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, **induca** taluno a dare o promettere indebitamente<sup>21</sup>, a sé o ad altri, denaro o altra utilità. Affinché si configuri tale fattispecie, vi

---

<sup>13</sup> Punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno (51) a milletrentadue (1.032) euro (comma 1, c.p.). La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove (309) euro a millecinquecentoquarantanove (1.549) euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema (comma 2, c.p.). La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro seicento (600) a tremila (3.000) se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

<sup>14</sup> In tale fattispecie, a differenza della truffa ex art. 640, non sono richiesti gli artifici e raggiri, qui sostituiti dalla manipolazione o alterazione di un sistema informatico o telematico.

<sup>15</sup> Punita con la reclusione da sei a dodici anni (art. 317 c.p.).

<sup>16</sup> L'evento del delitto è rappresentato dalla **dazione** o **promessa indebita** di denaro o altre utilità, le quali devono essere entrambe condizionate dalla costrizione del soggetto passivo o di un terzo, anche ignaro di tale coazione, e **indebite**, ovvero non dovute in tutto o in parte per legge o per consuetudine. Entrambe sono da considerarsi, alternativamente, idonee ad integrare la fattispecie tipica.

<sup>17</sup> Anche se al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, con sent. n. 23019/2015, che: "in tema di concussione di cui all'art. 317 c.p., così come modificato dalla l. n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciatogli; ne consegue che non è sufficiente ad integrare il delitto in esame qualsiasi forma di condizionamento, che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare una coercizione psicologica cogente in capo al soggetto passivo".

<sup>18</sup> In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. **32 *quater*** c.p., ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A.

<sup>19</sup> L'articolo è stato inserito dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1) per dare chiarezza e per meglio modulare la gravità e la punizione tra condotte costrittive e corruzione.

<sup>20</sup> Punita con la pena della reclusione da sei a dieci anni e sei mesi (art. 319 *quater* c.p.).

<sup>21</sup> Analogamente come nel reato di cui all'art. 317 (concussione) c.p., la "cosa" oggetto del reato non è dovuta, in tutto o in parte, per legge o per consuetudine.

deve quindi essere una “pressione” su un terzo affinché tenga un determinato comportamento (che lascia però ampio margine di scelta circa la dazione o promessa da corrispondere).

Il soggetto passivo che ai sensi dell’art. 319 quater, comma 1, c.p., dà o promette denaro o altra utilità è punito anch’egli con la reclusione fino a tre anni<sup>22</sup>.

La possibilità che quindi il soggetto passivo venga punito (sia pur in maniera più attenuata) e che quindi venga ritenuto corresponsabile del reato in esame, in aggiunta alle sanzioni accessorie di cui all’art. 32 quater c.p. (e quindi all’applicazione della pena della incapacità di contrattare con la P.A.), **deve indurre ed esortare i dipendenti (di tutti i livelli, quindi dirigenti, quadri, impiegati, operai) di Jindal Films e coloro che operano per essa e nei suoi interessi, ad un comportamento irreprensibile, diligente e rispettoso** (tenendo sempre presenti i principi e valori contenuti nel codice etico, oltre che in altri documenti aziendali) **nei confronti di soggetti operanti nelle strutture della P.A. (o esercitanti pubblici servizi) in quanto un comportamento contrario alla legge farebbe derivare per la Società conseguenze gravose e che toglierebbero decoro alla stessa;**

- **Corruzione (artt. 318-319 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (art. 318 c.p.<sup>23</sup>) o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.<sup>24</sup>), determinando un vantaggio in favore dell’offerente.

Le due fattispecie di corruzione (e la loro diversa gravità con la loro corrispondente differente modulazione sanzionatoria) si differenziano in quanto nella prima, cioè quella prevista dall’art. 318 c.p., vi è un “esercizio dei poteri e dei doveri” del pubblico ufficiale che fa sì che vi sia un asservimento della pubblica funzione agli interessi dei privati (sempre collegato con la dazione del denaro o altra utilità) senza che però vi sia contrarietà ai poteri/doveri dell’ufficio cui è preposto il pubblico ufficiale; mentre nella seconda fattispecie di corruzione (art. 319 c.p.) quest’ultimo pone in essere un “atto contrario ai doveri d’ufficio, ovvero a leggi, regolamenti, ordini o istruzioni legittimamente impartiti”<sup>25</sup>.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l’indebita offerta o promessa, sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d’ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, trattamenti di favore in caso di contestazioni di irregolarità nel corso di verifiche ed ispezioni) e comunque allorquando la dazione di denaro o altra utilità è correlata alla generica attività, ai generici poteri ed alla

---

<sup>22</sup> Con la riforma del 2012 viene dunque introdotta la punibilità del soggetto privato (e quindi può essere punita anche la Società, attraverso suoi dipendenti/dirigenti non diligenti) che è indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità (per conseguire un ingiusto/indebito vantaggio, o per ottenerlo prima del tempo normalmente previsto per tale tipo di attività). In precedenza infatti, al pari del “concusso mediante costrizione”, il “concusso mediante induzione” non era punibile, mentre ora invece è considerato concorrente necessario del reato.

<sup>23</sup> La pena per tale ipotesi corruttiva di reato è della reclusione da uno a sei anni.

<sup>24</sup> La pena stabilita per tale fattispecie di corruzione è la reclusione da sei a dieci anni.

<sup>25</sup> Quindi viene ricompreso ogni atto che viola tanto i doveri generici di fedeltà, correttezza ed onestà quanto quelli specificamente relativi alla trattazione di un determinato affare.

generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto; si deve quindi intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio<sup>26</sup>.

Tale ipotesi di reato si differenzia dal reato di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

In caso di condanna per l'ipotesi di reato di corruzione di cui all'art. 319 c.p. troverà applicazione l'art 32 quater c.p. ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Questa ipotesi di reato si concretizza in una sorta di "anticipazione" del reato di corruzione<sup>27</sup>.

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque **offra** o **prometta**<sup>28</sup> denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere, omettere o a ritardare un atto contrario o non conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate.

La norma in esame (come nelle fattispecie di corruzione) distingue tra "istigazione alla corruzione del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" (art. 322, comma 1, c.p.) e "istigazione alla corruzione del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri" (art. 322, comma 2, c.p.); a ciò consegue, come nelle ipotesi di corruzione, una differente gravità sanzionatoria che è, per la fattispecie di cui al primo comma, la pena prevista dall'art. 318 c.p. (reclusione da uno a sei anni) ridotta di un terzo, mentre per la fattispecie di cui al secondo comma, la pena prevista dall'art. 319 c.p. (reclusione da sei a dieci anni) ridotta di un terzo.

Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato (con la pena della reclusione di cui all'art. 319 c.p. ma la pena è ridotta di un terzo).

In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32 quater c.p. ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. .

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare<sup>29</sup> una parte in un processo<sup>30</sup> civile, penale o amministrativo.

---

<sup>26</sup> Dunque, sono compresi anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione.

<sup>27</sup> Secondo la disciplina vigente, a seguito della riforma avvenuta con la l. del 6 novembre 2012, n. 109, l'istigazione alla corruzione è una fattispecie autonoma di delitto consumato e si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione.

<sup>28</sup> Per offerta si intende l'effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità, mentre la promessa si ravvisa nell'impegno ad una prestazione futura. È dunque sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata "serietà" e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, al punto che vi sia il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

<sup>29</sup> In merito, l'art. 319 *ter*, comma 2, c.p. recita: "Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo la pena è della reclusione da sei a venti anni.

<sup>30</sup> L'indicazione in merito ai processi è tassativa, quindi non vi rientrano quelli disciplinari.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

### **1. 1. 1 Definizione di Pubblica Amministrazione**

I reati di cui alla presente Parte Speciale 1 trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri, nonché organismi comunitari).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" ed "Incaricati di Pubblico Servizio".

#### **1. 1. 1. 1 Enti della Pubblica Amministrazione**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Agenzia delle Entrate, Magistratura ordinaria e amministrativa);
- Regioni;
- Province;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, ISVAP, AGCM);
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, INAIL, CNR, INPDAL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, Trenitalia S.p.A., RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., Autostrade S.p.A.);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Fermo restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati ai danni della Pubblica Amministrazione.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

#### **1. 1. 1. 2 Pubblici Ufficiali**

L'art. 357 c.p. definisce pubblici ufficiali "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", precisando che "è pubblica la funzione amministrativa

disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Il Codice Penale prevede quindi n. 3 tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente nell'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, etc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 c.p. è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e cioè la differenza da attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari degli organismi di vigilanza – Banca d'Italia e Consob – etc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad es. notai).

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico – amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

### **1. 1. 1. 3 Incaricati di un pubblico servizio**

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione – da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Le legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle **funzioni affidate** al soggetto, le quali devono consistere nella **cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale**, ed inoltre dalle funzioni che lo stesso espleta nei confronti del soggetto richiedente.

Si rileva dunque, come in ogni caso, non rivesta la qualifica di incaricato di pubblico servizio il soggetto dipendente da un ente privato, che svolga un'attività di carattere pubblicistico secondo gli "indici rivelatori" di cui sopra, ogni qualvolta il medesimo espleti non già un'attività di pubblico servizio ma un'attività meramente imprenditoriale.

I caratteri peculiari della figura dell'incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati nel seguente specchio:

<b><u>Incaricati di Pubblico Servizio</u></b>	Coloro che, <b>a qualunque titolo</b> , prestano un pubblico servizio
<u>Pubblico Servizio</u>	Un'attività: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1. disciplinata da norme di diritto pubblico;</b></li> <li>2. caratterizzata dalla <b>mancanza di poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa</b> (tipici della Pubblica funzione Amministrativa);</li> <li>3. <b>non</b> può mai costituire Pubblico Servizio lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la <b>prestazione di opera meramente materiale.</b></li> </ul>

## 1.2 Le Attività a Rischio

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono stati riportati nella tabella "Mappatura delle aree a rischio reato" (Allegato 2 ).

Tale elenco non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne, la “Mappatura delle aree a rischio reato” possa essere opportunamente riadattata o modificata, secondo quanto indicato al paragrafo 2.6 della Parte Generale del presente Modello.

Nella stessa tabella sono stati definiti e previsti tutti i controlli preventivi da eseguire e/o le procedure aggiuntive implementate da seguire (e far rispettare) nei vari processi aziendali.

Per completezza di trattazione, ed anche al fine di agevolare la lettura di quanto indicato all’Allegato 2, si riportano di seguito, per ogni fattispecie di reato, le Attività a Rischio individuate.

Nell’ambito delle fattispecie di reato:

- *Corruzione per un atto d’ufficio o per un atto contrario ai doveri d’ufficio o in atti giudiziari;*
- *Corruzione di persona incaricata di un Pubblico Servizio;*
- *Istigazione alla corruzione;*
- *Concussione;*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità.*

Le principali Attività a Rischio individuate sono state:

1. i rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione per l’ottenimento ed il periodico rinnovo di concessioni, autorizzazioni e licenze necessari per l’esercizio delle attività operative;
2. i rapporti con “autorità di controllo e/o vigilanza” in occasione di verifiche ed ispezioni sulle attività aziendali che richiedono rispetto di norme e regolamenti in materia ambientale, tributaria, fiscale, di sicurezza ed igiene sul lavoro (es. D.Lgs. 81/2008 e norme collegate) o di altre attività regolate dalla legge;
3. i rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione in occasione di accertamenti sulla gestione de rapporto di lavoro ( assunzione agevolata di personale, adempimenti previdenziali);
4. l’esercizio della rappresentanza legale in procedimenti civili, penali o amministrativi che Riguardano la Società.

Nello svolgimento delle attività sopra indicate potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dal Decreto in ragione del potenziale interesse della Società ad ottenere trattamenti di favore dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

Nell’ambito della fattispecie di reato di *Truffa aggravata ai danni dello Stato* i principali processi/operazioni a rischio si ravvisano nelle:

5. attività che riguardano il rispetto delle norme di legge in materia ambientale, tributaria, fiscale e di sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie previste dal Decreto potrebbero teoricamente realizzarsi per effetto di comportamenti aziendali contrari alle prescrizioni di legge, quali ad esempio falsificazione o alterazione di documentazione, allo scopo di ottenere trattamenti di favore.

Nell'ambito della fattispecie di reato di *Frode informatica in danno della P.A.*, le Attività a Rischio sono state individuate nelle:

6. attività di intervento nei sistemi informatici o telematici della P.A.

Le fattispecie di reato previste dal Decreto potrebbero realizzarsi nel caso di personale dipendente che, senza alcun diritto, intervenga nei sistemi informatici o telematici della P.A. alterandone il funzionamento o danneggiandone i dati e/o le informazioni e/o i programmi.

Nell'ambito delle fattispecie di reato:

- *Malversazione a danno dello Stato;*
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,*

le principali Attività a Rischio sono state individuate nelle:

7. eventuali richieste di finanziamenti, contributi o sovvenzioni pubbliche (Regionali, Statali, Comunitarie) e nel successivo utilizzo.

Le fattispecie di reato previste dal Decreto potrebbero teoricamente realizzarsi per effetto di comportamenti aziendali attuati allo scopo di alterare la documentazione richiesta per la concessione dei suddetti finanziamenti o per l'utilizzo dei finanziamenti stessi per fini differenti da quelli stabiliti dalla Pubblica Amministrazione.

### **1.2.1 Processi di Provvista**

La costante giurisprudenza evidenzia come lo strumento principale utilizzato nella commissione di atti di corruzione è l'accumulo di riserve di fondi e provviste non dichiarate.

Al fine di impedire il verificarsi di simili circostanze, la Società ha individuato sia a livello globale che locale i Processi di Provvista tra quelli rilevanti ai fini della gestione delle risorse finanziarie:

- Transazioni finanziarie e bancarie;
- Richiesta di rimborsi tramite "Nota Spese";
- Processo di approvvigionamento di beni e servizi;
- Processo di pagamento;
- Processo di gestione di omaggi e atti di liberalità, inclusi inviti a convegni e manifestazioni;
- Sponsorizzazioni;
- Processo di selezione del personale.

### **1.2.2 CONCORSO NEI REATI (DA PARTE DEI DIPENDENTI) E SELEZIONE DEI FORNITORI. FENOMENI CONNESSI ALLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE.**

Jindal Films Europe Brindisi s.r.l. intende sensibilizzare tutti i suoi dipendenti, sia con ruoli apicali che non, riguardo ad eventuali comportamenti che, pur non essendo direttamente disciplinati nel Modello mediante apposite procedure e regole, potrebbero recare nocimento a

Jindal Films Europe Brindisi s.r.l. in quanto potrebbero costituire ipotesi di responsabilità (colposa) dell'ente (azienda) laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione aziendale. Ciò in virtù del fatto che tale ipotesi è disciplinata nel codice penale, in particolare agli artt. 110 c.p.<sup>31</sup> e 113 c.p.<sup>32</sup>, pur non risultando (apparentemente) immediata la sua rilevanza ai fini del Decreto 231.

Pertanto Jindal Films Europe Brindisi s.r.l. **CHIEDE** ai suoi dipendenti, quando operano con realtà e/o soggetti estranei all'Ente (organizzazione aziendale), di operare nel rispetto della legge e dei principi etici, soprattutto quelli di buona fede, correttezza ed onestà, e di condurre ogni operazione con il massimo della diligenza e trasparenza tenendo conto anche del fatto che Jindal Films Europe Brindisi s.r.l. vieta regalie o altri vantaggi economico/patrimoniali se non di modico valore.

Il Management aziendale si impegnerà a valutare ogni suo fornitore, svolgendo attente analisi sullo stesso, ad es. valutando la congruità dei costi della sicurezza del fornitore e suo listino prezzi allineato alle condizioni medie di mercato, considerando gli "indici di valutazione previsti per legge" ai fini della selezione dei propri *partner* commerciali, cercando così di prevenire ogni rischio di eventuale partecipazione concorsuale all'illecito commesso dal fornitore. La selezione da parte di Jindal Films Europe Brindisi, di un fornitore, in aree maggiormente a rischio avviene attraverso la ricerca di aziende specializzate nel settore specifico e che sono già certificate ed iscritte presso le principali Associazioni di categoria (v. Confindustria, Camera di Commercio, Albi di settore etc.). Jindal verifica preliminarmente il possesso delle autorizzazioni e permessi richiesti dalle normative in vigore nello specifico settore, attraverso la richiesta specifica al fornitore della documentazione e attestati aggiornati. A valle di ciò viene indetta una licitazione privata a cui sono inviate a partecipare solo le società in possesso dei requisiti sopra indicati e che risultano in regola con gli obblighi in materia contributiva e previdenziale (es. DURC, iscrizione Camera Commercio etc.).

### **1.3 Principi Generali di comportamento nei rapporti con la P. A.**

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Attività a Rischio, i Dipendenti e gli Organi Sociali della Jindal Films Europe Brindisi srl, nonché i Consulenti e Partner, in relazione alle diverse posizioni ed ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, in aggiunta all'obbligo generico di rispetto di tutta la normativa vigente e delle politiche e procedure di controllo aziendali, dovranno formalmente impegnarsi ad osservare i seguenti principi generali di comportamento:

- qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere instaurato e mantenuto nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo che, laddove richiesto, sia sempre ed inequivocabilmente individuato il Responsabile di Riferimento, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 1.4.1. .

Conseguentemente è vietato:

---

<sup>31</sup> "Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita".

<sup>32</sup> "Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso".

- a) porre in essere qualsiasi tipo o forma pratica corruttiva (anche in riferimento alle legislazioni internazionali e/o di altri Stati);
- b) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (anche attraverso Consulenti, Partner, intermediari, e/o “terzi” in generale);
- e) effettuare elargizioni in denaro o altra utilità a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (anche attraverso Consulenti, Partner, intermediari, e/o “terzi” in generale);
- f) effettuare qualsiasi tipo di pagamento senza la preventiva autorizzazione (nel rispetto delle politiche aziendali applicabili) ed il supporto di idonea documentazione giustificativa;
- g) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle politiche aziendali (Etica, Regalie, servizi gratuiti ed agevolazioni similari) per favorire e/o influenzare un’attività aziendale (anche attraverso Consulenti, Partner, intermediari, e/o “terzi” in generale); in ogni caso, fermo restando quanto previsto dalle procedure di cui al successivo paragrafo 1.6 punto “e”), ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non devono essere offerti, né direttamente né indirettamente, regali, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e, in ogni caso, non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o l’immagine della Società. In tutti i casi, i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell’ODV;
- h) accordare vantaggi o promesse di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (anche attraverso Consulenti, Partner, intermediari, e/o “terzi” in generale) italiana o straniera tali (o effettuati con modalità tali) da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello (ad es., assunzione di amici o parenti non professionalmente adeguati o seguendo procedure al di fuori di quelle normalmente poste in essere dalla Società);
- i) accordare compensi, effettuare prestazioni o erogare servizi a Partner, Consulenti, intermediari e/o “terzi” in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto lavorativo in essere;
- j) dare o presentare dichiarazioni false o non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, sovvenzioni o finanziamenti agevolati;
- k) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

#### **1.4 Principi Specifici di comportamento nei rapporti con la P.A.**

Anche ai fini dell’attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo nelle Attività a Rischio, il Consiglio di Amministrazione, a far data dall’adozione del presente Modello, esige l’osservanza dei principi di riferimento specifici qui di seguito indicati, qualora si renda necessario anche tramite la predisposizione di apposite procedure:

- chiara definizione di ruoli, responsabilità e compiti dei soggetti responsabili della gestione dei rapporti con la P.A. ( per le attività di richiesta e gestione delle autorizzazioni, di gestione di verifiche ed ispezioni da parte di autorità di controllo e vigilanza, nello svolgimento di attività regolate dalla legge);
- protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A.;
- conferimento di apposita delega e procura ai soggetti deputati a rappresentare la Società nei confronti della P.A., con obbligo di riporto periodico - da parte del responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti - dell'attività svolta verso l'Organismo di Vigilanza;
- rispetto della prassi aziendale consolidata nell'attività di reclutamento del personale;
- definizione di modalità e responsabilità per la eventuale nomina dei Consulenti, con evidenza delle forme di controllo sul loro operato ( con particolare riferimento alla revisione dei contenuti economici dei contratti ed ai controlli sulle attività eseguite);
- determinazione delle modalità da seguire nel corso di ispezioni ed accertamenti da parte di funzionari pubblici e agenti di pubblica sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, verifiche da parte della Guardia di Finanza, visite ispettive UTF, Carabinieri, funzionari ASL, ecc.) relativamente a quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni e definire il livello di management da informare, in caso di necessità ed urgenza;
- esclusiva partecipazione dei soggetti a ciò espressamente delegati con riguardo alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, ecc.). Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali, prontamente inoltrati anche all'Organismo di Vigilanza, con una nota accompagnatoria redatta per iscritto da parte del responsabile della funzione coinvolta, qualora non venga attivata la procedura della Scheda di Evidenza di cui al successivo paragrafo 1.4.1;
- garantire l'archiviazione e la relativa tracciabilità della documentazione relativa alle attività svolte con la P.A.;
- accesso controllato alle risorse informatiche / telematiche aziendali, tramite login e password e verifica periodica delle relative autorizzazioni.

### **1.4.1 Il Responsabile di Riferimento e la Scheda di Evidenza**

Con riferimento alle Attività a Rischio, qualora le caratteristiche della singola operazione lo richiedano, deve essere compilata dal Responsabile di Riferimento (o dai Responsabili di Riferimento, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita Scheda di Evidenza da aggiornare nel corso dello svolgimento dell'operazione stessa, da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio;
- b) le P.A. coinvolte nell'operazione;
- c) il nome del Responsabile di Riferimento ( o dei Responsabili di Riferimento ) dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile di Riferimento a cui – ferma restando la responsabilità di quest'ultimo – vengono sub-delegate alcune funzioni, con l'evidenziazione della loro posizione in ambito aziendale;

- e) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione;
- f) l'indicazione di eventuali Consulenti incaricati di assistere la Società nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Consulenti, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto e di eventuali condizioni particolari applicate);
- g) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Consulenti da cui risulti che gli stessi sono pienamente consapevoli degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- h) l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite);
- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno e ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- j) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio.

Il Responsabile di Riferimento dovrà in particolare:

- a) informare l'ODV in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda di Evidenza;
- b) tenere a disposizione dell'ODV la Scheda di Evidenza stessa ed i documenti alla stessa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
- c) dare informativa all'ODV della chiusura dell'operazione, debitamente annotata nella Scheda di Evidenza.

È infine demandato all'ODV, per le operazioni nelle Attività a Rischio che non si prestino alla redazione della Scheda di Evidenza, l'individuazione dei flussi informativi alternativi comunque atti a garantire un'adeguata tracciabilità e trasparenza dell'operazione stessa.

## **1.5 Principi Generali di comportamento nei Processi di Provvista**

Nell'espletamento delle operazioni relative ai Processi di Provvista, i Dipendenti e gli Organi Sociali della Jindal Films Europe Brindisi srl, nonché i Consulenti, Partner e Fornitori, in relazione alle diverse posizioni ed ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, devono in generale conoscere e rispettare:

- Jindal Base Business Policies (Codice Etico);
- Linee Guida per gli Acquisti;
- Manuale dei Poteri in materia Economica (DOAG).

## **1.6 Principi Specifici di comportamento nei Processi di Provvista**

- a) Transazioni finanziarie e bancarie**

Il processo di utilizzo di fondi della Società prevede:

- a) attribuzione di compiti e responsabilità per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie gestite a livello globale e attraverso società di revisione esterna;
- b) autorizzazione ad adeguato livello (CdA) per l'apertura e chiusura dei conti bancari;
- c) conferimento dei poteri di firma per operare sui conti bancari mediante procura, con doppia firma per operazioni eccedenti un determinato ammontare;
- d) segregazione di compiti come da procedura globale: la facoltà di operare sui conti deve essere limitata al minor numero possibile di persone le quali non devono altresì essere coinvolte nella preparazione degli strumenti di pagamento (assegni, ordini di pagamento) o nella contabilizzazione ed approvazione dei pagamenti stessi (si precisa che a maggiore garanzia della trasparenza e rispetto delle procedure, tali attività non vengono espletate presso la Jindal Films Europe Brindisi ma a livello globale con la segregazioni delle varie attività e Funzioni);
- e) riconciliazioni periodiche degli estratti conti bancari svolte a livello globale;
- f) nessuna gestione delle operazioni per cassa (contanti), per numero e importi;
- g) nessun caso di assegni in bianco e altri strumenti di pagamento.

#### **b) Richiesta di rimborsi tramite “Nota Spese”**

Principi fondamentali delle vigenti procedure sui rimborsi spese sono:

- a) le richieste di rimborso devono riguardare solo spese relative a missioni e/o trasferte autorizzate preventivamente;
- b) le spese devono essere documentate, appropriate alla natura della missione di lavoro ed in linea con la vigente legislazione e le politiche aziendali;
- c) ogni richiesta deve essere rivista ed approvata dal supervisore diretto;
- d) nessun Dipendente ha la facoltà di approvare le proprie note spese;
- e) il rispetto di politiche e procedure deve essere accertato tramite verifiche indipendenti a campione, su base annuale.

#### **c) Processo di approvvigionamento di beni e servizi**

Il processo di approvvigionamento di beni e servizi prevede:

- a) qualifica dei Fornitori e Consulenti, anche attraverso la predisposizione di apposite liste, in funzione della criticità o rischio legato al bene o servizio da acquistare (per accertare idoneità professionale, finanziaria e morale), vedi quanto indicato al paragrafo 1.2.2;
- b) i criteri di selezione di potenziali Fornitori e Consulenti e le modalità di assegnazione del contratto (in SAP);
- c) modalità per la formalizzazione e approvazione della richiesta di acquisto dell'ordine (SAP);
- d) necessità di un livello di autorizzazione superiore a quello previsto dal DOAG qualora l'ordine di acquisto richieda un “fixed vendor” (fornitore designato);
- e) divieto di accettare dai Fornitori denaro o altra utilità o beneficio, anche per interposta persona;
- f) accorgimenti specifici per i contratti di servizi (es. verifica congruità compensi verso tariffe di mercato, aree geografiche, etc., inclusione di clausola di accettazione di rispetto delle politiche aziendali della committente);
- g) segregazioni di compiti nel ciclo di acquisti (tra chi approva l'ordine di acquisto, chi riceve il bene o servizio, chi autorizza il pagamento della fattura);
- h) verifiche indipendenti periodiche per accertare la corretta attuazione del processo di

approvvigionamento.

#### **d) Processo di approvvigionamento di beni e servizi tramite “Low Value Order ” (LVO)**

Per gli acquisti di beni e servizi di importo di basso valore ( euro 2.000,00) si applica un processo semplificato di approvvigionamento che prevede:

- a) apertura di codice fornitore proposta dal Responsabile di Funzione che è il Sourcing Specialist di stabilimento ( senza qualifica strutturata del fornitore) ed approvata dal Procurement;
- b) abilitazione all'emissione dell'ordine ed alla conferma di ricezione limitata a pochi utenti;
- c) pagamento automatico a ricevimento fattura ed esistenza del servizio secondo procedura PTP (“Purchasing To Payment”);
- d) controlli periodici del supervisore sugli ordini emessi, previa “control list” inviata dalla Funzione Procurement;

#### **e) Processo di pagamento**

Le procedure operative interne devono garantire, prima del pagamento, che le fatture e ogni altro documento predisposto per richiedere un pagamento:

- siano riferiti a ordini/contratti emessi con adeguata approvazione;
- riportino le quantità, i prezzi e le condizioni stabilite (“Good Receipt”= “GR o “SES”);
- siano relative a beni o servizi effettivamente ricevuti.

#### **f) Processo di gestione di omaggi e atti di liberalità, inclusi inviti e convegni e manifestazioni**

Devono essere adottate, in particolare per casistiche riguardanti pubblici ufficiali, specifiche procedure in materia di spese di rappresentanza, omaggi e atti di liberalità, inclusi inviti a partecipare a convegni e manifestazioni.

Le procedure devono definire:

- a) modalità di gestione, in modo da garantire adeguata segregazione tra chi richiede, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- b) la tipologia ed i limiti monetari massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi consentiti, con particolare riguardo ai rapporti con pubblici ufficiali;
- c) la necessaria documentazione (c.d. “traccia”) che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi.

#### **g) Sponsorizzazioni**

Per le sponsorizzazioni di volta in volta e laddove vengano richieste sono valutate e gestite tramite Direzione del Personale e Plant Manager e viene assicurata:

- a) adeguata autorizzazione, come oggetto e come importo (che comunque da prassi aziendale non può superare € 3000,00);
- b) qualifica della controparte;
- c) accertamento della “mission” dell'organizzazione beneficiaria.

## **h) Processo di selezione del personale**

Le politiche e procedure aziendali di selezione del personale prevedono:

- a) definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione del personale;
- b) opportuni punti di controllo relativi all'individuazione di potenziali conflitti d'interesse con la Società (ad esempio: precedenti rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione, durante i quali è stata svolta, direttamente o da familiari, attività ispettiva sulla società);
- c) sistema strutturato di valutazione dei candidati e relativa modulistica standard per garantire una tracciabilità di scelta del candidato;
- d) conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di necessità.

## **1.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

In aggiunta a quanto indicato al paragrafo 3.4 della Parte Generale del Modello, sono altresì attribuiti all'ODV i compiti di:

- a) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore nei rapporti con la P.A., suggerendo eventuali modifiche qualora il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle direzioni aziendali, la tipologia di rapporti in essere con la P.A. e le modalità con cui gli stessi si espletano;
- c) assicurare che ciascun Responsabile di Riferimento adempia correttamente a quanto indicato al precedente paragrafo 1.4.1;
- d) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
- e) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

**Jindal Films Europe Brindisi srl**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001**

**PARTE SPECIALE “2”**

**Reati Societari**

**GENNAIO 2017**

# INDICE

## **2. Reati Societari**

2.1	Le fattispecie di reato	67
2.2	Le Attività a Rischio	69
2.3	Principi Generali di comportamento	71
2.4	Principi Specifici di comportamento	72
2.5	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	73

## 2. REATI SOCIETARI

### 2.1 Le fattispecie di reato

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'articolo 25-ter del Decreto, limitatamente alle fattispecie di reati societari che si ritengono applicabili alle attività della Jindal Films Europe Brindisi srl.

- **False comunicazioni sociali – False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2621 c.c. e art. 2622 c.c.<sup>33</sup>)**

Le due modalità di reato si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori.

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

- **Impedito Controllo (art. 2625 c.c.)**

La norma in esame, distingue se nella fattispecie vi è stato procurato o meno un danno ai soci (con conseguente gravità del fatto e applicazione di più gravi sanzioni qualora vi sia stato pregiudizio<sup>34</sup> per i soci). Il reato si configura quando gli amministratori occultano documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Il reato<sup>35</sup> si configura ogniqualvolta si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dagli obblighi di eseguirli<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Il falso in comunicazioni sociali è stato configurato quale reato di danno a protezione del patrimonio dei soci, creditori, e di chiunque possa vantare nei confronti della società un interesse. Il reato è consumato quando:

a) sul piano soggettivo, l'*alterazione della verità* sia attuata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, conseguendo così un ingiusto profitto per sé o per altri;

b) sul piano oggettivo, la falsa comunicazione sia idonea a conseguire il fine ingannatorio;

c) che le appostazioni contabili mendaci determinino un'alterazione sensibile della corretta rappresentazione, ovvero non raggiungano le soglie percentuali indicate dalla norma.

<sup>34</sup> Il reato di impedito controllo (art. 2625 comma secondo, c.c.) si consuma con il verificarsi dell'evento di danno previsto dalla fattispecie incriminatrice – necessariamente successivo alla condotta dell'impedimento del controllo perché a questa legata da un rapporto di causalità – con la conseguenza che solo dalla verifica del danno decorre il termine per presentare la querela (estratto da sent. Cass. n. 11639/2012).

<sup>35</sup> Punito con la pena della reclusione fino ad un anno (art. 2626 c.c.).

<sup>36</sup> La fattispecie prevista dall'art. in esame, in relazione con l'art. 223, comma 2 n. 7, L. fallimentare integra l'ipotesi del delitto di bancarotta, atteso che l'ipotesi di restituzione dei conferimenti ai soci in questo caso costituisce un'appropriazione di parte delle risorse sociali destinate a garanzia dei creditori.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale ipotesi di reato<sup>37</sup> consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono essere per legge distribuite. Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Tale ipotesi di reato<sup>38</sup> consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato<sup>39</sup> si configura quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori (tipico è il caso di una fusione tra una in floride condizioni ed un'altra in sofferenza, realizzata senza rispettare le garanzie previste dalla legge a tutela dei creditori della prima società). Tuttavia, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato<sup>40</sup> si configura in caso di: a) formazione od aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato<sup>41</sup> si configura quando una persona, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto<sup>42</sup>.

---

<sup>37</sup> Punita con la pena dell'arresto fino ad un anno (art. 2627 c.c.).

<sup>38</sup> Punita con la pena della reclusione fino ad un anno (art. 2628 c.c.).

<sup>39</sup> Punibile a querela della persona offesa e sanzionato con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni (art. 2629 c.c.); in ogni caso, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato (art. 2629, comma 2, c.c.).

<sup>40</sup> La cui pena prevista è la reclusione fino ad un anno (art. 2632 c.c.).

<sup>41</sup> La cui sanzione prevista è la pena della reclusione da sei mesi a tre anni (art. 2636 c.c.).

<sup>42</sup> Ratio legis del reato in esame, prevede una condotta di frode caratterizzata da comportamenti artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno. Si qualifica come reato di evento, posto che per la consumazione è necessaria l'effettiva determinazione della maggioranza assembleare.

Secondo Cass. sent. n. 555/2012, l'elemento oggettivo del reato di illecita influenza sull'assemblea – art. 2636 c.c. – è integrato da qualsiasi operazione che artificialmente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Tale ipotesi di reato<sup>43</sup> consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari<sup>44</sup>.

## 2.2 Le Attività a Rischio

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono stati riportati nella tabella "Mappatura delle aree a rischio reato" (Allegato 2).

Tale elenco non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne, la "Mappatura delle aree a rischio reato" possa essere opportunamente riadattata o modificata, secondo quanto indicato al paragrafo 2.6 della Parte Generale del presente Modello.

Nella stessa tabella sono stati definiti e previsti tutti i controlli preventivi da eseguire e/o le procedure aggiuntive implementate da seguire (e far seguire) nei vari processi aziendali.

Per completezza di trattazione, ed anche al fine di agevolare la lettura di quanto indicato all'Allegato 2, si riportano di seguito, per ogni fattispecie dei reati societari previsti dal Decreto, le Attività a Rischio individuate.

Nell'ambito delle fattispecie di reato:

- *False comunicazioni sociali*
- *False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori*

l'Attività a Rischio individuata concerne:

1. Redazione del bilancio e predisposizione delle attività preparatorie.  
In tale ambito, i principali processi/operazioni a rischio individuati riguardano il processo di redazione del bilancio considerato nella sua interezza, con riferimento non solamente all'aspetto tecnico di formazione del bilancio ma anche alle modalità con cui sono fornite dalle funzioni aziendali le informazioni necessarie per la redazione del bilancio (es. crediti, rimanenze, fondi rischi ed oneri, acquisti, fatturazione, ecc.).

Nell'ambito della fattispecie di reato relativa all' *Impedito Controllo*, l'Attività a Rischio individuata attiene a:

2. Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la società di revisione.  
In particolare, i principali rischi sono stati individuati nell'eventuale comportamento degli

---

<sup>43</sup> La cui sanzione è la pena della reclusione da uno a cinque anni (art. 2637 c.c.).

<sup>44</sup> In tema di aggioaggio la condotta tipica deve risultare oggettivamente artificiosa, venendo realizzata con modalità di azione, di tempo e di luogo di per sé tali da poter incidere sul normale andamento dei titoli. Tale fattispecie è qualificata come reato di pericolo la cui consumazione "non richiede la verificaione dell'effettiva alterazione del prezzo degli strumenti finanziari", ma l'idoneità della condotta a produrre tale effetto. Secondo un estratto della sent. Cass. n. 4324/2013, il delitto di aggioaggio si consuma nel momento e nel luogo in cui la condotta assume connotati di concreta lesività, manifestando la sua pericolosità per il normale corso dei titoli cui si riferisce.

Amministratori volto ad impedire azioni di controllo da parte dei Soci, del Collegio Sindacale o lo svolgimento delle attività demandate alla società di revisione incaricata del controllo contabile.

Nell'ambito della fattispecie di reato di *Indebita restituzione dei conferimenti*, l'Attività a Rischio individuata attiene a:

3. Delibere consiliari relative alla gestione dei conferimenti.

La fattispecie di reato potrebbe teoricamente realizzarsi nel caso di amministratori che approvano, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci o liberazione dall'obbligo di eseguirli.

Nell'ambito della fattispecie di reato di *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*, l'Attività a Rischio individuata concerne:

4. Delibere consiliari relative alla ripartizione degli utili e delle riserve.

La fattispecie di reato potrebbe teoricamente realizzarsi nel caso di amministratori che approvano ripartizioni di utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve che non possono per legge essere distribuite.

Nell'ambito della fattispecie di reato di *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*, l'Attività a Rischio concerne:

5. Acquisto o sottoscrizione di partecipazioni sociali della Società da parte degli amministratori.

La fattispecie di reato potrebbe teoricamente realizzarsi nel caso di amministratori che sottoscrivono quote sociali, anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuiti per legge.

Nell'ambito della fattispecie di reato di *Operazioni in pregiudizio dei creditori*, l'Attività a Rischio concerne:

6. Delibere di fusioni, scissioni ed eventuali processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale effettuate dagli amministratori in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

La fattispecie di reato potrebbe teoricamente realizzarsi nel caso di esponenti aziendali che, con o senza l'accordo del CdA, predispongono delibere allo scopo di fare approvare fusioni, scissioni e processi di ristrutturazione aziendale in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

Nell'ambito della fattispecie di reato relativa alla *Formazione fittizia del capitale*, l'Attività a Rischio individuata concerne:

7. Delibere aventi ad oggetto aumenti di capitale sociale e attività relative al conferimento di crediti o beni in natura.

La fattispecie di reato potrebbe teoricamente realizzarsi nel caso di amministratori e/o soci conferenti che formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso attribuzione di quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di quote, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura e dei crediti ovvero del patrimonio sociale nel caso di trasformazione.

Nell'ambito della fattispecie di reato relativa alla *Illecita influenza sull'assemblea*, l'Attività a Rischio individuata concerne la:

8. Predisposizione di documentazione societaria a supporto di delibere assembleari.

In particolare, come processo/operazione a rischio è stato individuato il comportamento

dell'amministratore delegato che, avvalendosi dei suoi collaboratori, predispone apposita documentazione falsa, alterata o incompleta allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una delibera su uno specifico argomento.

Nell'ambito della fattispecie di reato relativa all' *Aggiotaggio*, l'Attività a Rischio individuata concerne:

9. Predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie o effettuazione di operazioni relative a strumenti finanziari non quotati.

La fattispecie di reato potrebbe teoricamente realizzarsi nel caso di esponenti aziendali che diffondono alla stampa dati o notizie falsi inerenti la gestione della Società o pongono in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

## 2.3 Principi Generali di comportamento

I membri del Consiglio di Amministrazione della Jindal Films Europe srl e tutti i Dipendenti coinvolti nel processo decisionale nelle Attività a Rischio di commissione di "reati societari", in aggiunta all'obbligo generico di rispetto delle leggi vigenti e delle politiche e procedure di controllo aziendali, dovranno formalmente impegnarsi ad osservare principi generali di comportamento che in particolare riguardano il divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate.

Più in particolare i soggetti di cui sopra devono formalmente impegnarsi a:

- a) astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle più sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- b) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché il rispetto delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture e situazioni contabili periodiche, gestione delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge e dalla normativa aziendale nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Più in particolare è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei soci, del Collegio Sindacale e/o della società di revisione incaricata del controllo contabile a livello di Gruppo (di seguito la "Società di Revisione");
- e) astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

## 2.4 Principi Specifici di comportamento

Riguardo le attività di redazione del bilancio, la Società adotta procedure che indichino:

- in modo chiaro e completo i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire alla funzione responsabile della redazione del bilancio, i criteri di elaborazione di tali dati ed i tempi di consegna;
- l'obbligo, da parte del responsabile della funzione che fornisce dati relativi al bilancio, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;
- la previsione della tempestiva messa a disposizione a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio;
- la previsione di almeno una riunione tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio;
- l'obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi incarico, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio, conferito alla Società di Revisione o a società ad essa collegate;
- la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutte le funzioni organizzative coinvolte nella produzione di informazioni necessarie alla redazione del bilancio, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.

Nella gestione dei rapporti con i soci ed il Collegio Sindacale è necessario che:

- vengano forniti, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dai soci e dalla Società di revisione;
- vengano messi a disposizione dalla Società di revisione tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali la Società di revisione debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- venga fornita la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la Società di revisione e le eventuali richieste da parte dei soci.

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di quote, operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni ed eventuali processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale, tutta la documentazione relativa dovrà essere messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, in linea generale, oltre alle regole di *corporate governance* ed alle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale che presta attività nelle aree amministrazione, contabilità, finanza e controllo sulle regole di *corporate governance* e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Società di revisione e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *corporate governance*;
- trasmissione alla Società di Revisione, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del

Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

## **2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

In aggiunta ai compiti indicati al paragrafo 3.4 della Parte Generale del Modello, è altresì attribuito all'OdV il compito di:

- a) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge:
  - 1) monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
  - 2) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi Dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  
- b) con riferimento alle altre Attività a Rischio:
  - 1) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
  - 2) valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
  - 3) esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

**Jindal Films Europe Brindisi srl**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001**

**PARTE SPECIALE “3”**

**Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego  
di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

**GIUGNO 2017**

# INDICE

## **3. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

3.1	Le fattispecie di reato	76
3.2	Le Attività a Rischio	78
3.3	Principi Generali di comportamento	78
3.4	Principi Specifici di comportamento	79
	3.4.1 I processi di provvista	80
3.5	I controlli dell' Organismo di Vigilanza	80

### 3. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

#### 3.1 Le fattispecie di reato

I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (di seguito i “Reati di Riciclaggio”) sono stati introdotti dall’art. 25-*octies* del Decreto dal D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 che contiene disposizioni per reprimere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa hanno per oggetto i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p. )**

Tale ipotesi di reato<sup>45</sup> si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare<sup>46</sup>.

Il presupposto della ricettazione è l’esistenza di un delitto anteriore, non essendo tuttavia necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato nei confronti dell’autore del reato. A tal proposito, infatti, ai fini della responsabilità per ricettazione, basta il fatto della “provenienza delittuosa” delle cose acquistate, ricevute od occultate, con la consapevolezza della loro illecita provenienza<sup>47</sup> che risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione<sup>48</sup>, anche se rimanga ignoto l’autore del delitto principale.

L’elemento soggettivo della fattispecie criminosa prevista e punita dall’art. 648 c.p. è comprensivo di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto<sup>49</sup> (ricezione, acquisto, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene). Si rileva infine come la nozione di profitto prevista dall’art. 648 c.p. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l’agente si proponga di conseguire.

- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

---

<sup>45</sup> La cui pena (qualora non sussistano altre circostanze aggravanti, previste nella stessa norma) edittale è della reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici (516) euro a diecimilatrecentonove (10.309) euro.

<sup>46</sup> Sempre l’art. 648 comma 1 seconda parte, specifica che “la pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628 terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7-*bis*”.

<sup>47</sup> La sent. n. 12763/2011 Cass. afferma che “l’integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto”. E, in riferimento a ciò, con sent. n. 41423/2010 la Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza.

<sup>48</sup> Secondo Cass. sent. n. 22120/2013, integra il delitto di ricettazione e non la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza la condotta di colui che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco, trattandosi di documento per sua natura e destinazione nel possesso esclusivo del titolare del conto corrente o della persona da questi delegata. Ne consegue che colui il quale riceva o acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita.

<sup>49</sup> La sent. n. 26063/2009 Cass. afferma che “integra la condotta del reato di ricettazione la disponibilità di cosa proveniente da reato, che ben fa presumere, in assenza di prova contraria, l’esistenza di una relazione di fatto con la cosa stessa.

Tale ipotesi di reato<sup>50</sup> si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto **non colposo**<sup>51</sup>, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni<sup>52</sup>, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa<sup>53</sup>.

Presupposto necessario del reato di riciclaggio, similmente a quanto avviene per il reato di ricettazione, è la precedente commissione di un altro fatto delittuoso, che “non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato”, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata.

Al delitto si ricollegano un'aggravante ed un'attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa.

L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi, e cioè quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato<sup>54</sup> si configura nel caso di impiego in attività economiche e/o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto<sup>55 56</sup>. Rispetto al reato di riciclaggio ex art. 648 bis c.p., la condotta ivi perseguita consiste nell'impiego dei beni provenienti da altro delitto (non colposo ma “tassativamente” doloso) in attività economiche e finanziarie.

Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata.

---

<sup>50</sup> Punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue (1.032) a quindicimilaquattrocentonovantatre (15.493) euro.

<sup>51</sup> Si tratta di delitti di sola natura dolosa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, né le contravvenzioni né i delitti colposi.

<sup>52</sup> La Cass. con sent. n. 3397/2013 afferma che “integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere.

<sup>53</sup> Le condotte ivi previste sono perseguibili solo se idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene: si pensi come ad esempio alla sostituzione della targa di un'autovettura, che costituisce il più immediato e utile dato di collegamento con il proprietario o alla manomissione del suo numero di telaio. Secondo Cass. sent. n. 24548/2013, commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di conti correnti accessi all'estero, formalmente intestati a società aventi sede in paradisi fiscali, ma in realtà appartenenti a terzi, e sui quali confluiscono i proventi di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro.

<sup>54</sup> La cui pena base è della reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue (1'032) euro a quindicimilaquattrocentonovantatre (15.493) euro.

<sup>55</sup> Non si richiede che il delitto sia accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta disciplinata.

<sup>56</sup> La Suprema Corte di Cassazione, con sent. n. 47218/2013 ha stabilito che il delitto di cui all'art. 648 ter c.p. è configurabile anche se per il reato presupposto, commesso all'estero, sia stata disposta dall'autorità giudiziaria straniera l'archiviazione per ragioni esclusivamente processuali che non escludono la sussistenza del reato. (Fattispecie relativa a procedimento per i reati di malversazione e spoliazione fraudolenta, commessi in Germania, per i quali il pubblico ministero, ai sensi del codice di procedura penale tedesco, aveva ritenuto di non esercitare temporaneamente l'azione penale per la mancanza di un interesse pubblico).

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale e la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

### **3.2 Le Attività a Rischio**

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono stati riportati nella tabella "Mappatura delle aree a rischio reato" (Allegato 2).

Tale elenco non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne, la "Mappatura delle aree a rischio reato" possa essere opportunamente riadattata o modificata, secondo quanto indicato al paragrafo 2.6 della Parte Generale del presente Modello.

Nella stessa tabella sono stati definiti e previsti tutti i controlli preventivi da eseguire e/o le procedure aggiuntive implementate da seguire (e far seguire) nei vari processi aziendali.

Per completezza di trattazione, ed anche al fine di agevolare la lettura di quanto indicato all'Allegato 2, si riportano qui di seguito, per ogni fattispecie di reato, le Attività a Rischio individuate.

Nell'ambito della fattispecie di reato di *Ricettazione*, l'Attività a Rischio individuata è stata:

1. Acquisti da Fornitori.

La fattispecie di reato prevista dal Decreto potrebbe teoricamente verificarsi nel caso in cui, al fine di favorire la società, vengano conclusi contratti di acquisto con terzi fornitori, coinvolti in episodi di riciclaggio o di ricettazione o altre tipologie delittuose per le quali si profili la necessità di occultamento dei proventi illeciti.

Nell'ambito delle fattispecie di reato di *Riciclaggio ed Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita*, le Attività a Rischio individuate sono state:

2. Gestione delle transazioni finanziarie infragruppo.

La fattispecie di reato prevista dal Decreto potrebbe teoricamente verificarsi nel caso in cui, al fine di favorire la società, vengono concluse, con altre società dello stesso gruppo, transazioni finanziarie con l'impiego di capitali di provenienza illecita.

3. Gestione delle transazioni finanziarie con controparti terze.

La fattispecie di reato prevista dal Decreto potrebbe teoricamente verificarsi nel caso in cui, al fine di favorire la società, vengono concluse, con soggetti terzi, transazioni finanziarie con l'impiego di capitali di provenienza illecita.

### **3.3 Principi Generali di comportamento**

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Attività a Rischio, i Dipendenti e gli Organi Sociali di Jindal Films Europe Brindisi srl nonché i Fornitori e Partner Commerciali, in relazione alle diverse posizioni ed ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure adottate da Jindal Films Europe Brindisi srl, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;

- il Codice Etico;
- le procedure inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario;
- in generale, la normativa applicabile.

Più in particolare è fatto divieto agli Organi Sociali ed ai Dipendenti (in via diretta), ed ai Fornitori e Partner Commerciali di Jindal Films Europe Brindisi srl ( limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b) tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) astenersi dall'utilizzare, anche occasionalmente, la Società ( o una sua società controllata/collegata ) allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di Riciclaggio;
- d) intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone non preventivamente qualificate.

### **3.4 Principi Specifici di comportamento**

Le transazioni finanziarie di Jindal Films Europe Brindisi srl devono svolgersi nel rispetto:

- a) del Codice Etico, che contiene precise disposizioni relative ai pagamenti;
- b) delle altre procedure di Jindal Films Europe Brindisi srl che, fra l'altro, prevedono:
  - l'utilizzo di operatori finanziari riconosciuti per l'effettuazione di tali transazioni;
  - l'utilizzo di strumenti automatici di pagamento e incasso in sostituzione del contante;
  - la segregazione delle funzioni tra chi ha la facoltà di operare sui conti, chi contabilizza incassi e pagamenti e chi approva i pagamenti.

Inoltre, ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo nelle attività aziendali devono rispettarsi i principi specifici qui di seguito descritti:

- procedere, quando di propria competenza, alla selezione dei Fornitori e Partner Commerciali secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte, basata su criteri oggettivi e documentabili conservare evidenza di ogni fase del processo di selezione e di gestione del rapporto con i Fornitori e Partner Commerciali;

#### **3.4.1 Processi di Provvista**

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati nella presente Parte Speciale, si intendono qui interamente richiamati i paragrafi della Parte Speciale 1 "Reati in danno della Pubblica Amministrazione":

- 1.2.1 "Processi di Provvista";

### **3.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

In aggiunta a quelli indicati al paragrafo 3.4 della Parte Generale del Modello, sono altresì attribuiti all'OdV i compiti di:

- 1) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il rispetto del sistema di poteri di firma per operare sui conti bancari ed il corretto utilizzo del sistema della doppia firma;
- 2) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
- 3) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

**Jindal Films Europe Brindisi srl**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001**

**PARTE SPECIALE “4”**

**Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime  
commessi con violazione delle norme sulla tutela della  
salute e sicurezza sul lavoro**

**GIUGNO 2017**

# INDICE

<b>4. Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>	
DEFINIZIONI	83
4.1 Le fattispecie di reato	86
<b>4.1.1 Considerazioni</b>	<b>88</b>
4.2 Le Attività a Rischio e le aree sensibili relative al rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai fini del Decreto	90
<b>4.2.1 Le attività interne</b>	<b>91</b>
<b>4.2.2 I contratti di appalto</b>	<b>92</b>
4.3 Principi di comportamento	93
<b>4.3.1 Le politiche aziendali in tema di sicurezza</b>	<b>94</b>
<b>4.3.2 Il Sistema di Gestione integrato Salute, Sicurezza e Ambiente (SGISSA)</b>	<b>95</b>
4.4 L'organizzazione del SGISSA	96
A) <b>Compiti e responsabilità</b>	
B) <b>Informazione, formazione, addestramento</b>	
C) <b>Comunicazione, flusso informativo e cooperazione</b>	
D) <b>Documentazione</b>	
E) <b>L'attività di monitoraggio</b>	
F) <b>Il riesame del sistema</b>	
4.5 I controlli dell' Organismo di Vigilanza	108

## **DEFINIZIONI:**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale “4” qui di seguito indicate:

**ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:** i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui al Decreto Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Cantiere Temporaneo o Mobile o Cantiere:** qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati nell'allegato 10 del Decreto Sicurezza, ovvero, a titolo esemplificativo, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio o lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

**Committente:** il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione secondo quanto disposto dagli artt. 89 e ss. del Decreto Sicurezza.

**Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori:** il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, tra l'altro, di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, assicurandone la coerenza con il primo.

**Coordinatore per la Progettazione:** il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori di redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e di predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori [Nota: come meglio indicato nel prosieguo della trattazione, si ritiene, in via prudenziale, di mantenere i principi di comportamento riferiti a tali figure previste dal Decreto Sicurezza].

**Datore di Lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'Unità Produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

**Decreto Sicurezza:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.

**Direttiva Seveso III: Il primo si riferisce al D. Lgs n. ....che ha recepito la** La Direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questo provvedimento sostituisce integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le direttive 96/82/CE (cd. “Seveso II”), recepita in Italia con il D.lgs 334/99, e 2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05. Il secondo si riferisce al D. Lgs. 26 giugno 2015, n° 105 che ha recepito

**Dirigente:** il soggetto che, in ragione delle competenze professionali ed i poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua, eventualmente ove consentito dal Decreto Sicurezza attraverso delega o sub-delega, le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

**DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze:** il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

**DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente (MC) che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

**Fascicolo dell'Opera:** il fascicolo predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione, eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del Committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza [v. *supra*].

**Lavoratori:** persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di Jindal Films Europe srl.

**Linee Guida Uni-Inail:** le linee guida elaborate dall'UNI e dall'INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

**Medico Competente:** il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.

**POS o Piano Operativo di Sicurezza:** documento redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice in riferimento al singolo Cantiere interessato [v. *supra*].

**Preposto:** persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

**Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori:** i soggetti che progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggianno, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per la Società.

**PSC o Piano di Sicurezza e Coordinamento:** il documento redatto dal Coordinatore per la Progettazione contenente l'organizzazione e valutazione dei rischi nel Cantiere [v. *supra*].

**Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:** i reati di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/01, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**Responsabile dei Lavori:** nell'ambito dei Cantieri Temporanei o Mobili è il soggetto che può essere incaricato dal Committente di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Decreto Sicurezza.

**RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

**RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati ne Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Sistema di Gestione della Sicurezza dei "grandi rischi" (SGS):** sistema che ha per obiettivo la riduzione, negli impianti Seveso, della possibilità di accadimento di qualunque evento lesivo per le persone, l'ambiente e le attrezzature; soddisfa agli obblighi previsti dal D.L. 334/99 e dalla linea guida introdotta dal D.M. 09/08/2000.

**Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL):** sistema organizzativo aziendale finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; le sue caratteristiche sono definite all'art. 30 del Decreto Sicurezza.

**Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

**SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

**SSL:** Sicurezza e Salute dei Lavoratori.

**Unità Produttiva:** stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

## 4. Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

### 4.1 Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p. commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamate dall'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/01.

Le fattispecie delittuose di cui all'art. 25-*septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e, dunque, per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa dell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati da tale articolo, richiamandosi al testo del Decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

L'articolo della fattispecie criminosa in esame recita:

*“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.*

Ai sensi dell'art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un altro uomo. Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l'una e l'altro. Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva e l'uno e l'altro si verificano per colpa dell'agente<sup>57</sup> ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di leggi<sup>58</sup> da parte dello stesso<sup>59</sup>.

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

L'articolo della fattispecie criminosa in esame recita:

---

<sup>57</sup> Il legislatore, nella sua *ratio legis*, ha qui optato per tutelare il bene della vita anche da quelle condotte non dolose.

<sup>58</sup> O norme di tutela che l'agente non ha osservato (per non curanza o in quanto confidava su sue capacità che non avrebbero cagionato l'evento).

<sup>59</sup> Secondo Cass. sent. n° 42501/2013 “la relazione causale tra la violazione delle prescrizioni dirette a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e gli infortuni che concretizzano i fattori di rischio avuti di mira dalle prescrizioni violate sussiste indipendentemente dall'attualità della prestazione lavorativa, e quindi anche nei momenti di pausa, riposo o sospensione dell'attività”.

*“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino tre mesi o con la multa fino a 309 euro.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1'239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2'000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.*

L'art. 590, terzo comma c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave (art. 583, primo comma c.p.):

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa<sup>60</sup> ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni<sup>61</sup>;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo<sup>62</sup>;

La lesione personale è gravissima (art. 583, secondo comma c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile<sup>63</sup>;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare<sup>64</sup>, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella<sup>65</sup>;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso<sup>66</sup>.

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime – gli enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1'000

---

<sup>60</sup> Deve necessariamente esserci un pericolo effettivo per la vita del soggetto, non essendo sufficiente la probabilità di un esito finale.

<sup>61</sup> Secondo Cass. sent. n. 32687/2009 la lesione personale deve considerarsi grave se l'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o quello di riposo dipendente dalla malattia.

<sup>62</sup> Quando si tratta di organi a costituenti plurimi ovvero composti da più parti del corpo che assolvono ad una stessa funzione, la distruzione di una determina indebolimento e non perdita del senso o dell'organo.

<sup>63</sup> Una malattia si dice insanabile quando è un processo patologico destinato a durare tutta la vita, a differenza dunque dell'indebolimento permanente che invece è caratterizzato solo dai postumi della malattia.

<sup>64</sup> Non viene considerata solo l' *impotentia generandi*, ma anche quella *coeundi*, nonché per la donna l'incapacità di concepire e di portare a termine positivamente una gravidanza.

<sup>65</sup> Deve trattarsi di una difficoltà di espressione vocale, purché sia, oltre che permanente, anche grave.

<sup>66</sup> Trattasi di qualunque alterazione del viso che, senza determinare la vera e propria sfigurazione del soggetto, sia tale da turbare in modo sensibile l'armonia del volto. Per Cass. sent. n. 4113/1997 per la sussistenza dello sfregio permanente, non è richiesto un ripugnante sfiguramento o una sensibile modificazione delle sembianze, ma è sufficiente che ricorra una apprezzabile alterazione dei lineamenti del viso con effetto sgradevole se non proprio ripugnante.

quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle considerazioni economiche e patrimoniali dell'ente, tra un minimo di 258 euro ed un massimo di 1'549 euro).

#### **4.1.1 Considerazioni**

Come sottolineato dalle Linee Guida di Confindustria, *“L'intervento normativo è particolarmente rilevante perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa”*.

In considerazione di tale peculiarità, appare chiaro come in tale ambito l'interesse o vantaggio dell'ente, che costituiscono i presupposti oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa degli enti, possano trovare una loro giustificazione solo in termini di vantaggi di natura patrimoniale (da intendersi sostanzialmente come risparmio di costi e/o in una maggiore produttività dell'impresa dovuta alle minori cautele/adempimenti adottati), essendo l'interesse incompatibile con reati di natura colposa, rispetto ai quali non è configurabile una finalizzazione soggettiva dell'azione.

Il soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del Decreto Sicurezza, nei Datori di Lavoro, nei Dipendenti, nei Preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi Lavoratori.

Nella previsione del codice penale, le fattispecie delittuose contemplate dagli artt. 589 e 590 sono caratterizzate dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche.

Come accennato in precedenza, l'elemento soggettivo, dunque, consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

Il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline.

L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole, infatti oltre al Decreto Sicurezza e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmio dei costi per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la Società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Tali sanzioni interdittive possono consistere nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell'illecito, nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi ovvero nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies*, la Società ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale "4", definita conformemente alla Linee Guida Uni-Inail, in ossequio a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza.

A tal riguardo si precisa che ai sensi del suddetto articolo, "in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale<sup>67</sup> definiti conformemente alle Linee Guida Uni – Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si ritengono conformi ai requisiti di cui al suddetto articolo, per le parti corrispondenti, ai fini dell'efficacia esimente dalla responsabilità da reato dell'ente<sup>68</sup> (art. 30, comma 5, decreto 81 del 2008).".

Si sottolinea, inoltre, che entrambi i modelli su indicati costituiscono validi strumenti – di adesione volontaria – per la realizzazione degli obiettivi di salute e sicurezza attraverso l'utilizzo di un sistema di gestione della sicurezza integrato nel sistema di gestione generale adottato dall'impresa.

A tal proposito si precisa che la Società si è dotata di un sistema per la sicurezza coerente con le Linee Guida UNI – INAIL ma ancor più completo ed efficiente di quest'ultimo aderendo ai principi volontari a livello internazionale di cui al BSOHSAS 18001:2007

Tutto ciò considerato, il Modello, per essere efficacemente attuato, dovrà riflettersi costantemente con il "sistema" degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento giuridico e le procedure interne nascenti dalle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

Preliminarmente alla definizione degli obiettivi specifici di salute e sicurezza, Jindal Films Europe Brindisi srl dovrà correttamente identificare i requisiti richiesti in tale ambito da leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e locali.

---

<sup>67</sup> I modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto 231/2001 spesso si incrociano con altri sistemi di prevenzione e gestione di rischi già previsti ed implementati nell'organizzazione aziendale (ad es. la legislazione prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro d.lgs. n. 81 del 2008, altre certificazioni internazionalmente riconosciute riguardanti diversi ambiti come ambiente, e quindi certificazioni EMAS o ISO 14001, sicurezza informatica ISO27001, qualità ISO 9001, ecc).

<sup>68</sup> Questo non significa che il possesso delle certificazioni di qualità indicate dalla norma sia di per sé sufficiente a esonerare l'ente da responsabilità da reati in caso di eventuali infortuni o malattie professionali. L'articolo 6, comma 1, lett. a) del decreto 231, infatti, specifica che il modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi "non deve solo essere adottato, ma anche efficacemente attuato". Pertanto, la norma che stabilisce la presunzione di conformità del modello (art. 30, comma 5, decreto 81/2001) non può valere di per sé a esimere l'ente da responsabilità in caso di concretizzazione del rischio reato, perché "residua un margine di discrezionalità giudiziale nel valutare l'effettiva attuazione del modello".

Quanto citato sopra, vale a maggior ragione per gli altri sistemi di gestione aziendale, per i quali la legislazione non prevede alcuna presunzione di conformità, come ad esempio, ai sistemi certificati da organismi internazionalmente riconosciuti in materia ambientale; a maggior ragione, la sola adozione di un sistema di gestione certificato, per di più non assistito da "presunzione di conformità", non può mettere l'impresa al riparo da responsabilità da reato.

I sistemi di certificazione, hanno dei requisiti di ottenimento diversi da quelli dei modelli, difatti principalmente mirano a migliorare l'immagine e la visibilità delle imprese che li adottano, consolidando il consenso che esse riscuotono sul mercato presso investitori e clienti (in virtù dell'adeguamento dell'attività dell'ente a tali standard). Differente è anche la finalità che assolvono rispetto ai modelli, i quali servono a prevenire reati nell'ambito dell'attività dell'ente o comunque a metterlo al riparo da responsabilità per i casi in cui, nonostante l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli, tali reati si siano comunque verificati.

A tale scopo l'RSPP, con l'ausilio del Datore di Lavoro o del Dirigente nominato dal Datore di Lavoro:

- analizza ogni aspetto della salute e sicurezza disciplinato dal legislatore, utilizzando eventuali banche dati esistenti, documenti di associazioni imprenditoriali, sindacali, ecc.;
- sulla base dell'attività svolta da ciascuna sede sul territorio nazionale individua le normative specifiche che interessano la Società;
- procede all'individuazione dei requisiti e degli adempimenti derivanti dal rispetto di tali norme applicabili all'attività svolta dalla Società;
- riporta tali requisiti ed adempimenti in modo formalizzato e scritto.

## **4.2 Le Attività a Rischio e le aree sensibili relative al rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai fini del Decreto**

L'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel D. Lgs. 231/01, ciò che rileva è l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da cui discenda un evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Le attività ritenute più specificamente a rischio per Jindal Films Europe Brindisi srl risultano, pertanto, essere, ai fini della presente Parte Speciale, collegabili all'inosservanza delle normative poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Al fine di fare quanto possibile per evitare la commissione dei reati di cui al predetto paragrafo 4.1 che precede, occorre:

- a) predisporre ed implementare in un modo adeguato, efficiente ed efficace un sistema di prevenzione e protezione dei Lavoratori (vedi sezione 4.2.1);
- b) garantire adeguate condizioni di prevenzione e protezione secondo quanto stabilito dalle normative vigenti nell'ambito delle attività di appalto di lavori a terzi (vedi sezione 4.2.2).

### **4.2.1 Attività interne**

Le Attività a Rischio che Jindal Films Europe Brindisi srl ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- attività di impianto, per tutti i dipendenti operativi, che interagiscono cioè con il ciclo tecnologico e produttivo dello stabilimento ;
- attività di ufficio, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videoterminali e rischio stress-lavoro correlato;
- attività *in itinere*;
- gestione degli appalti in generale e dei cantieri temporanei e mobili in particolare.

Inoltre, con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Attività a Rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti aree:

- a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
- d) gestione delle emergenze presso la sede della Società;
- e) corretta attribuzione delle deleghe in materia di sicurezza sul lavoro e monitoraggio sull'effettività delle stesse;

fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità – con assegnazione delle necessarie risorse – in materia di salute e sicurezza sul lavoro.,

f) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:

- monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
- formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici ed in relazione tipologia di attività svolta;

g) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:

- misure di mantenimento e miglioramento;
- gestione di comportamenti in violazione delle norme, provvedimenti disciplinari;
- coerenza tra attività svolta e competenze possedute;

h) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;

i) effettuazione di un periodico riesame, anche con l'eventuale supporto di società di consulenza esterna, al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto alla specifica realtà di Jindal Films Europe Brindisi srl (anche in occasione di eventuali cambiamenti nelle attività aziendali).

## 4.2.2 I contratti di appalto

Nei contratti di appalti intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione devono essere osservati i principi di seguito indicati.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza gli adempimenti previsti in capo al Datore di Lavoro, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, sono i seguenti:

- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto, attraverso i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- la messa a disposizione degli appaltatori di informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente, qualora siano presenti interferenze, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei contratti di somministrazione (art.1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I suddetti costi non possono essere soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

Il personale occupato dall'azienda appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Nel caso in cui le attività relative ai contratti di appalto siano demandate a soggetti terzi in forza di contratti di servizi, i principi sopra indicati dovranno essere rispettati in sede di stipulazione del contratto di servizi nonché attraverso un'attività di controllo sull'esecuzione dei contratti di servizi stessi.

### 4.3 Principi di comportamento

La struttura documentale del Sistema di Gestione Ambiente, Sicurezza ed Igiene a cui Jindal Films Europe Brindisi srl si riferisce è la seguente:

- *Politica di Salute, Sicurezza e Ambiente contenuta nel Codice Etico*: si tratta del principale documento del Sistema. Stabilisce la politica di Jindal Films Europe Brindisi srl sui temi relativi all'ambiente, alla sicurezza e alla salute e riflette l'impegno di Jindal Films Europe Brindisi srl per il loro rispetto;
- *SGISSA (Sistema di Gestione Salute, Sicurezza e Ambiente)*: il documento di riferimento ha lo scopo di raggiungere elevati standard operativi di sicurezza, salute e protezione ambientale *Procedure Operative*: documenti che definiscono condizioni, responsabilità e modalità per eseguire attività di tipo amministrativo od operativo a livello delle singole unità produttive. Sono approvati dai responsabili del processo oggetto della procedura;
- *Procedure per adempimenti e Valutazione dei Rischi* di cui al Decreto Sicurezza.

#### 4.3.1 Le politiche aziendali in tema sicurezza

Le politiche aziendali per la sicurezza e salute sul lavoro adottate da Jindal Films Europe Brindisi srl devono costituire un riferimento fondamentale per tutti i Dipendenti ed Organi Sociali e per tutti coloro che, esterni alla Società, intrattengono rapporti con la stessa.

Tali politiche devono essere applicate a tutte le attività svolte dalla Società e devono porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tali politiche aziendali devono contenere:

- una chiara affermazione della responsabilità di ciascun componente l'organizzazione aziendale, in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze – dal datore di lavoro al singolo lavoratore – nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente deresponsabilizzazione e mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Dipendenti ed Organi Sociali;
- l'impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo degli standard di sicurezza ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie per garantire una idonea gestione delle attività nel rispetto degli standard di sicurezza;
- l'impegno a garantire che ciascun Dipendente ed Organo Sociale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in materia di SSL;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS; in particolare, Jindal Films Europe srl definisce modalità adeguate per realizzare il coinvolgimento dei lavoratori, anche attraverso i propri RLS, per attuare la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive nonché riunioni periodiche con gli stessi;

- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza e del relativo sistema di gestione;
- l'impegno a definire e diffondere all'interno di Jindal Films Europe srl gli obiettivi di SSL ed i relativi programmi di attuazione.

Il Datore di Lavoro è il soggetto responsabile dei contenuti della politica SSL adottata da Jindal Films Europe Brindisi srl, della sua emanazione, attuazione ed aggiornamento.

Le politiche aziendali sono riesaminate annualmente in base ai risultati del monitoraggio del sistema. Il riesame potrà inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.

Al fine di dare attuazione alle politiche aziendali di cui sopra, Lavoro della Jindal Films Europe Brindisi srl, nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza, con cadenza annuale:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema;
- determina i criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi;
- predispose un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

#### **4.3.2 Il Sistema di Gestione integrato Salute, Sicurezza e Ambiente (SGISSA)**

Il Sistema di Gestione integrato Salute, della Sicurezza e Ambiente previsto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza deve incorporare cinque caratteristiche:

- 1) scopo ed obiettivi
  - l'obiettivo che deve essere raggiunto è: "Lavorare con zero incidenti";
- 2) procedure e documentazione
  - le procedure sono il cuore di un Sistema; esse devono essere sempre documentate (scritte) e descrivono le modalità di esecuzione di compiti specifici (es.: Manuali Operativi);
- 3) responsabilità e risorse
  - i ruoli, le responsabilità ed i poteri di approvazione individuano gli attori e le risorse finanziarie necessarie alla gestione del sistema;
- 4) verifiche e misure
  - la verifica del corretto funzionamento del sistema viene effettuata attraverso controlli formali del Management o per mezzo di verifiche ispettive in campo (Ispezioni Operative, Management Audits, ecc.);

- la misura è un mezzo per controllare la performance del Sistema e se esso sta progredendo verso il raggiungimento degli obiettivi. Gli specifici indicatori, i “Key Performance Indicators” (KPI), fanno parte della descrizione standard di ogni sistema;

#### 5) meccanismi di riscontro e di miglioramento

- raccolti gli elementi per il miglioramento del Sistema tramite la Verifica e Misura, occorre un meccanismo che garantisca che essi siano correttamente applicati; lo scopo dei meccanismi di riscontro è proprio questo. In particolare essi migliorano efficacia ed efficienza del Sistema, partendo dall’output del processo di verifica e misura e consentono il *follow-up* su eventuali piani di azioni migliorative, per i quali devono essere chiari responsabilità e tempi di esecuzione.

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SSHEMS) adottato da Jindal Films Europe Brindisi srl allo scopo di raggiungere elevati standard operativi di sicurezza, salute e protezione ambientale soddisfa ed integra tutti i requisiti sopra elencati essendo equivalente alla norma OHSAS 18001 (certificato seguendo Norme e Standard tra cui la suddetta), cui fa riferimento l’art. 30 sopraccitato.

L’attuale sistema di gestione SGISSA comprende i seguenti undici elementi, a loro volta organizzati in linee guida (i “Linee Guida”), ciascuna con obiettivi specifici e chiaramente definiti ai quali deve rispondere ogni operazione o attività svolta in azienda:

- 1) Management, leadership, impegno e responsabilità;
- 2) Valutazione e gestione del rischio;
- 3) Progettazione e realizzazione degli impianti;
- 4) Informazione e documentazione;
- 5) Personale e formazione;
- 6) Esercizio e manutenzione;
- 7) Gestione delle modifiche;
- 8) Servizi forniti da terzi;
- 9) Indagine ed analisi degli incidenti;
- 10) Preparazione in caso di emergenza;
- 11) Verifica periodica e miglioramento delle operazioni.

La Jindal Films Europe Brindisi srl ha sviluppato un proprio “Sistema gestionale” in funzione della propria specifica attività, come descritto nella Mappatura delle Aree a Rischio e della relativa Gap Analysis, che ha anche lo scopo di mettere in evidenza eventuale mancanza di correlazione tra i requisiti della legge e le pratiche operative locali.

## 4.4 L’organizzazione di SGISSA

### A) Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di loro competenza in materia di tutela della SSL, nonché le responsabilità connesse all’esercizio delle stesse ed i connessi compiti di ispezione, verifica e sorveglianza.

Ai fini dell’individuazione dei responsabili e dell’identificazione dei poteri loro attribuiti, Jindal Films Europe Brindisi srl dovrà formalizzare un sistema di procure e deleghe di poteri per conferire idonei compiti e responsabilità in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene ambientale all’interno della Società.

Detto sistema deve essere concepito in modo tale da facilitare, da un lato, un presidio di tutte le aree e, dall'altro, un meccanismo di attribuzione delle risorse necessarie ad assicurare tutti gli strumenti opportuni e necessari alla sicurezza. I responsabili così individuati devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e procedure aziendali in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale.

L'OdV sarà costantemente tenuto aggiornato sui cambiamenti al sistema delle procure e deleghe.

Inoltre, devono essere documentate e rese note a tutti i livelli aziendali le funzioni ed i compiti del RSSP e dell'eventuale ASPP, degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

## **Il Datore di Lavoro**

Il Datore di Lavoro è definito, all'art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto Sicurezza come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'Unità Produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

Su questa base, tenendo conto delle aree di responsabilità nelle quali è articolata Jindal Films Europe srl, la titolarità dei poteri decisionali e di spesa è identificata.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- 1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi);

Elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi contenente:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSSP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Il suddetto documento deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui al Decreto Sicurezza, di data certa o, in alternativa, attestata dalla sottoscrizione del medesimo da parte dei soggetti indicati dal Decreto Sicurezza (ovvero, il Datore di Lavoro, il RSPP, il RLS ed il Medico Competente, ) in un'apposita riunione ed essere custodito presso l'Unità Produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi o su supporto informatico secondo le modalità previste dal Decreto Sicurezza.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata – entro i termini previsti dal Decreto Sicurezza – in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

## 2) Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al datore di lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di:

- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- c) fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui al successivo paragrafo "B" del presente capitolo 4.4;
- f) comunica all'Inail i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- g) convoca la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- h) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che essa sia accettata dal delegato in forma scritta.

I dirigenti possono a loro volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegante, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Siffatta delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia conferita tale delega non può, a sua volta, delegare le funzioni assegnategli con delega.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

### **Preposto**

Al Preposto, secondo le sue attribuzioni e competenze, sono affidati i seguenti compiti:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I contenuti della formazione comprendono:
  - principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  - definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  - valutazione dei rischi;
  - individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

### **Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)**

Nell'adempimento degli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- a fornire ai lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti gli ASPP o il RSPP della sede di Jindal Films Europe Brindisi srl verificassero la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

## **Il Medico Competente**

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

## **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

Sono i soggetti eletti o designati, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ricevono, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di primo soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

I RLS dispongono del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute a questi ultimi; non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della loro attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

## **I Lavoratori**

È cura di ciascun lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali

- deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  - non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  - partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
  - sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
  - contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
  - i lavoratori di aziende che svolgono per Jindal Films Europe Brindisi srl attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

## **Il Committente**

Il Committente, che assuma tale ruolo in virtù dell'affidamento di appalti per l'effettuazione di lavori edili o di ingegneria civile ad imprese esterne:

- si attiene, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, architettoniche ed organizzative e all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Sicurezza (misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori);
- prende in considerazione, nella fase di progettazione dell'opera, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera;
- designa il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione nei Cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici;
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori (purché l'incarico risulti comunque attribuito a persona capace e competente).

In ogni caso la designazione del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione non esonera il Committente (o il Responsabile dei Lavori) dalle responsabilità connesse alle verifiche degli adempimenti degli obblighi di cui agli artt. 91 comma 1, 92 comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Decreto Sicurezza.

Nel caso in cui la Società sia committente di un'opera o un lavoro edile o di ingegneria o che comunque implichi la predisposizione di cantieri e la conseguente soggezione alla relativa disciplina di cui al Decreto Sicurezza, Jindal Films Europe Brindisi srl adotterà tutte le misure sia contrattuali che di regolamentazione interna necessarie a far sì che:

- 1) i Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti siano tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento

delle scelte progettuali e tecniche e siano tenuti altresì ad avvalersi di macchinari nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

- 2) i Fabbricanti dei prodotti forniti alla Jindal Films Europe srl ed i Fornitori vendano, nolegghino e concedano in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione del prodotto.
- 3) gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza si attengano alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
- 4) il Responsabile dei Lavori, quando incaricato dal Committente di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Decreto Sicurezza, rispetti gli obblighi che tale decreto pone in capo al Committente.
- 5) il Coordinatore per la Progettazione:
  - rediga, durante la fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
  - predisponga il Fascicolo dell'Opera.
- 6) il Coordinatore per l'Esecuzione:
  - verifichi, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  - verifichi l'idoneità del POS, assicurandone la coerenza con il PSC ove previsto, adegua il PSC ed il Fascicolo dell'Opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in Cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
  - organizzi tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  - verifichi l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in Cantiere;
  - segnali al Committente ed al Responsabile dei Lavori l'eventuale inosservanza di disposizioni del Decreto Sicurezza in tema di rispetto delle misure generali di tutela e di prescrizioni del PSC ove previsto e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal Cantiere o la risoluzione del contratto;
  - sospenda, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli eventuali adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
  - segnali all'Organismo di Vigilanza la sussistenza di qualsiasi criticità riscontrata nell'adempimento delle proprie funzioni che comportino un rischio connesso

alla sicurezza dei Lavoratori (es. inosservanza di obblighi da parte delle imprese esecutrici, sospensione dei lavori, etc.).

## **B) Informazione, formazione, addestramento**

Le organizzazioni di lavoro, a cui fa capo il personale di Jindal Films Europe srl, concorrono nell'opera di sensibilizzazione, informazione e training.

### **Informazione**

L'informazione che Jindal Films Europe Brindisi srl destina ai lavoratori è facilmente comprensibile e consente ai lavoratori di acquisire le relative conoscenze; ciò premesso, la Società è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- Jindal Films Europe Brindisi srl fornisce adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti, ai lavoratori somministrati, agli stagisti e ai consulenti. (o collaboratori di ogni genere) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del d.lgs. 231/01;
- è diffusa l'informativa sulla gestione del primo soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- i dipendenti e i nuovi assunti, i lavoratori somministrati, gli stagisti e i consulenti ricevono informazione sulla nomina del RSPP e sul sistema organizzato per la gestione delle emergenze; con riferimento a quest'ultimo aspetto sono comunicati i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di lotta all'incendio, evacuazione e primo soccorso;
- è fornita informazione e istruzione sull'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
- il RSPP e il Medico Competente sono coinvolti nella definizione dell'informazione di cui al presente paragrafo;
- Jindal Films Europe srl organizza periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'OdV;
- Jindal Films Europe srl consulta preventivamente e tempestivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ordine all'attività di valutazione dei rischi, all'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla designazione degli incaricati delle misure di emergenza e primo soccorso nonché in merito alla formazione.

Ad ogni lavoratore la Società garantisce informazione specifica su:

- uso delle attrezzature di lavoro;
- uso dei dispositivi di protezione individuale;
- movimentazione manuale di carichi;
- uso dei videoterminali;
- segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
- piano di emergenza dello stabilimento.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta è data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione e la suddetta documentazione dovrà essere archiviata e custodita a cura della Società per un periodo di dieci anni.

### **Formazione ed Addestramento**

Jindal Films Europe Brindisi srl fornisce adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa è facilmente comprensibile ed è tale da consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal proposito si specifica che:

- il RSPP , partecipano alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata prevede questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione è frequente e tiene in considerazione il turn-over del personale;
- la formazione è adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti fruiscono di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione) ricevono specifica formazione;
- ciascun lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative previste per legge, tra le quali, ad esempio, l'uso delle attrezzature da lavoro, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, l'uso dei terminali, ecc.;
- i dirigenti e i preposti devono ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di SSL; i contenuti di tale formazione comprendono tra l'altro: i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi, la definizione ed individuazione dei fattori di rischio, l'individuazione delle misure tecniche ed organizzative;
- Jindal Films Europe srl effettua periodiche esercitazioni di emergenza di cui è data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle sue risultanze);
- un apposito programma di rilevazione e miglioramento della postura sul posto di lavoro è in atto per tutto il personale;

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta è data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione e la suddetta documentazione viene archiviata e custodita a cura della Società.

### **C) Comunicazione, flusso informativo e cooperazione**

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, Jindal Films Europe srl si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori.

A tal proposito Jindal Films Europe srl adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito attraverso la posta elettronica di cui dispone ogni dipendente per portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico o all'RSPP osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale.

b) dall'alto verso il basso

il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere in modo sistematico a tutti i lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla Società per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo la Società garantisce ai lavoratori un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- adeguamento dei comunicati relativi ai soggetti incaricati delle emergenze nel caso di sostituzione;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e sicurezza dei lavoratori.

## **D) Documentazione**

Al fine di contribuire all'implementazione ed al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, Jindal Films Europe srl assicura che vengano adeguatamente conservati, sia su supporto informatico che cartaceo, e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita ed aggiornata dal Medico Competente e dallo stesso custodita;
- il Documento di Valutazione dei Rischi indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- il Fascicolo dell'Opera;
- i verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC;
- i Piani Operativi di Sicurezza.

Jindal Films Europe Brinidisi srl è altresì chiamata a garantire che:

- il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di

- emergenza e primo soccorso, nonché gli eventuali Dirigenti, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
  - venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
  - venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
  - vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
  - venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - tutta la documentazione relativa alle attività di cui ai paragrafi 4.4 lett. B) (Informazione, Formazione ed Addestramento) deve essere mantenuta a cura dell'Organizzazione e messa a disposizione dell'OdV.

Con riguardo alle procedure aziendali adottate da Jindal Films Europe Brindisi srl:

- la Società ha emesso procedure volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- la Società ha adottato una procedura interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici ove previsto dalla legge;
- la Società ha adottato una procedura interna per l'assunzione, qualificazione, inserimento, spostamento, cambio di mansioni dei lavoratori;
- la Società ha adottato una procedura per la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi di lavoro;
- la Società ha adottato una procedura interna per la regolamentazione del monitoraggio della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, la quale indichi le modalità ed i tempi di intervento;
- la Società ha adottato una procedura interna per la gestione delle emergenze (primo soccorso, evacuazione);
- la Società ha adottato procedure per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali;
- la Società ha adottato procedure per la gestione dei dispositivi di protezione individuale;

Jindal Films Europe Brindisi srl, inoltre, si impegna a garantire un costante monitoraggio delle procedure adottate assicurando una revisione ed un riesame delle stesse, in particolare laddove si verifichi un incidente o un'emergenza, tenendo conto tra l'altro delle segnalazioni ricevute dai Lavoratori nell'attuazione dei flussi informativi secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4 lett. C).

## **E) L'attività di monitoraggio /AUDIT**

Jindal Films Europe Brindisi srl, al fine di garantire l'efficienza del sistema adottato per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha adottato un sistema di gestione (SGISSA) di cui viene periodicamente verificata la corrispondenza ed efficacia agli standards di riferimento a cui lo stesso SGISSA si ispira: BS OH SAS 18001:2007 per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e ISO 14001:2004 per la tutela ambientale. A tal fine vengono pianificati degli AUDIT con consulenti esterni e organismi di certificazione accreditati.

Jindal Films Europe Brindisi srl garantisce che vengano tempestivamente posti in essere gli eventuali interventi correttivi secondo quanto previsto dalle specifiche procedure adottate dalla Società.

## **F) Il riesame del sistema**

Al termine dell'attività di monitoraggio di cui alla precedente lettera E), nel caso si evidenzino anomalie o gap, il sistema adottato da Jindal Films Europe Brindisi srl per la gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame da parte del Datore di Lavoro al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

A tale scopo oggetto del riesame saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- risultati dell'attività di monitoraggio;
- azioni correttive intraprese;
- statistiche infortuni;
- verbali delle riunioni periodiche.

## **4.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

In aggiunta ai compiti indicati al paragrafo 3.4 della Parte Generale del Modello è altresì attribuito all'OdV il compito di effettuare periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'OdV, con il supporto delle funzioni competenti dovrà:

- monitorare l'adeguatezza del processo di revisione del Documento di Valutazione dei Rischi in modo da assicurare l'aggiornamento del documento stesso;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto. Con riferimento a tale aspetto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e supporterà nelle scelte di eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico; a tal fine potrà utilizzare gli audits effettuati sulla corretta attuazione delle procedure per la prevenzione degli infortuni;
- essere costantemente informato, in merito agli infortuni occorsi;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle politiche aziendali relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività a Rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- verificare che eventuali deleghe in materia di Sicurezza siano state adeguatamente conferite con idonee procure;
- verificare l'attuazione del programma di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo dovrà essere garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei processi sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

La Società istituisce – con il coinvolgimento del RSPP o del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (quando viene aperto un cantiere), a seconda dei casi – a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Sarà cura del RSPP o del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori informare l'OdV delle azioni correttive apportate.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito della Società (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

**Jindal Films Europe srl**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001**

**PARTE SPECIALE “5”**

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

**GIUGNO 2017**

## INDICE

### 5. Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati

DEFINIZIONI	112
5.1 Le fattispecie di reato	113
5.2 Le Attività a Rischio	119
5.3 Principi Generali di comportamento	120
5.4 Principi Specifici di comportamento	121
5.5 I controlli dell' Organismo di Vigilanza	122

## **DEFINIZIONI:**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale “5” qui di seguito indicate:

**Credenziali:** l’insieme degli elementi identificativi di un utente o di un account (generalmente UserID e Password).

**Dati Informatici:** qualunque rappresentazione di fatti, informazioni, o concetti in forma idonea per l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

**Delitti Informatici:** i reati di cui all’art. 24 *bis* del Decreto.

**Documento/i Informatico/i:** la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

**Firma Elettronica:** l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

**Password:** sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo.

**Postazione di Lavoro:** postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.

**Sicurezza Informatica:** l’insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.

**Spamming:** invio di numerosi messaggi indesiderati, di regola attuato mediante l’utilizzo della posta elettronica.

**Virus:** programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

## 5. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

### 5.1 Le fattispecie di reato

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto nel Decreto l'art. 24 *bis*, relativo ai "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", che raggruppa le fattispecie analizzate di seguito.

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)**

Tale fattispecie si configura qualora uno dei reati di falso previsti dal codice penale (ad es. falsità materiale commessa dal privato *ex art. 482 c.p.*; falsità in registri e notificazioni *ex art. 484 c.p.*; falsità in scrittura privata *ex art. 485 c.p.*) riguardi un Documento Informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali<sup>69</sup>.

A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi dati informatici aziendali contenenti gli importi dovuti dall'ente alla Pubblica Amministrazione (es. INPS).

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Tale reato<sup>70</sup> si configura qualora un soggetto abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza<sup>71</sup> ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

L'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico può essere realizzato secondo due diverse modalità:

1. accesso abusivo rivolto verso un sistema che è interconnesso ad una rete (ad esempio internet) per cui non si possiede nessun tipo di autorizzazione (si pensi ad esempio al caso in cui si utilizzi un sistema di connessioni triangolate su *server* esteri al fine di impossessarsi di informazioni altrui per conseguire un vantaggio per l'Ente);
2. accesso abusivo effettuato ai danni di un sistema per il quale si dispone delle relative Credenziali (si pensi ad esempio al caso in cui l'accesso venga effettuato da un soggetto che sia riuscito a venire in possesso della *Password* per accedere ad un sistema informatico di una possibile controparte contrattuale, ottenendo informazioni utili in vista di un'imminente attività di negoziazione col medesimo).

---

<sup>69</sup> Secondo Cass. con sent. n. 12576/2013, in materia di falsità ideologica o materiale la previsione di cui all'art. 491 bis c.p. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo.

<sup>70</sup> Punito con la pena della reclusione fino a tre anni (comma 1) sempre che non sussistano altre circostanze o modalità che aggravano il reato, come quelle previste nei commi successivi.

<sup>71</sup> La presenza di un sistema di protezione da accessi abusivi implica un'espressa volontà contraria del soggetto di far accedere altri al proprio sistema.

Inoltre, le pene sono aumentate (da uno a cinque anni), come recita appunto l'art. 615-ter, secondo comma:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione in investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Si sottolinea infine come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati, anche se, di regola, l'azione di accesso (al di là delle ipotesi di cd. hackeraggio) è propedeutica ai reati di seguito brevemente descritti<sup>72</sup>.

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di società concorrenti nell'ambito di una gara al fine di conoscere l'entità delle offerte presentate da queste ultime, ovvero nell'ipotesi di accesso abusivo ai sistemi che gestiscono il credito di clienti di servizi pre-pagati per modificare i dati di credito e realizzare un profitto per la società.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

La fattispecie in esame<sup>73</sup> è stata inserita dal legislatore al fine di tutelare la riservatezza delle chiavi di accesso ai sistemi informatici o telematici.

Tale reato si configura qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni od istruzioni idonee al predetto scopo.

Tecnicamente il procurarsi i codici di accesso rientra nell'attività propedeutica all'attacco informatico effettuato attraverso l'accesso ad un sistema per il quale appunto non si dispone delle relative Credenziali.

---

<sup>72</sup> Viene sanzionato l'accesso virtuale, che quindi non comporta condotte di aggressione fisica al sistema cui si accede a distanza su reti telematiche.

<sup>73</sup> Punita con la pena della reclusione fino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro (5.164) euro (comma 1). La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro (5.164) a diecimilatrecentoventinove (10.329) euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

Per mezzo dell'art. 615 *quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615 *quater* c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di una società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della società oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)**

Tale reato<sup>74</sup> si configura qualora un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Si tratta di un reato di pericolo e quindi per integrare il reato non è richiesto che si verifichi il danneggiamento o l'interruzione, essendo sufficiente la mera elaborazione di un sistema, apparecchiatura o programma idoneo a creare il rischio di un danneggiamento.

Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente di una società si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un competitor in una gara d'appalto al fine di impedirgli la trasmissione nei termini della propria offerta tecnico-commerciale.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quater* c.p.)**

Tale reato<sup>75</sup> si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le

---

<sup>74</sup> Punito con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa sino a diecimilatrecentoventinove (10.329) euro.

<sup>75</sup> Punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni (comma 1). La pena aumenta quando ricorrono le circostanze previste dal comma 4.

interrompa<sup>76</sup> (comma 1); quando lo stesso rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 617-*quater* (comma 2).

L'articolo in esame stabilisce, al quarto comma, che (si procede d'ufficio e non su querela della persona offesa) e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato<sup>77</sup>.

Per quanto riguarda le intercettazioni informatiche, esse vengono per lo più poste in essere attraverso l'impiego di *software* (cd. *spyware*) che consentono ad esempio di acquisire i dati digitati su una tastiera, di ottenere informazioni rilevanti verificando le *email* dell'utente del sistema attaccato, ecc.

Esempi di impedimento o interruzione illecita di comunicazioni sono piuttosto frequenti nel funzionamento della rete Internet: si pensi al caso in cui venga bloccata l'operatività di un *competitor* interrompendone il servizio di posta elettronica.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)**

Tale reato<sup>78</sup> si configura qualora un soggetto, fuori dei casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi<sup>79</sup>.

La differenza rispetto alla fattispecie di cui sopra consiste nel fatto che in questo caso la fattispecie delittuosa viene realizzata attraverso l'installazione di apparecchiature tecniche.

La condotta vietata dall'art. 617 *quinquies* c.p. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente al fine

---

<sup>76</sup> Secondo Cass. n. 40035/2011, è configurabile il tentativo del delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

<sup>77</sup> La disposizione è diretta a garantire la libertà di segretezza delle comunicazioni telefoniche e telegrafiche (ed informatiche o telematiche), nel rispetto del disposto dell'art. 15 Cost.

<sup>78</sup> Punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni (comma 1).

<sup>79</sup> Al secondo comma, l'art. 617 *quinquies* c.p. prevede le medesime circostanze aggravanti dell'art. 617 *quater* c.p. ed un aggravio sanzionatorio: pena della reclusione da uno a cinque anni.

di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

Tale reato<sup>80</sup> si configura qualora un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Al secondo comma, l'art. 635-bis c.p. stabilisce che la pena aumenta da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con l'abuso della qualità di operatore del sistema<sup>81</sup>.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

La norma è stata introdotta al fine di adeguare la normativa italiana alle nuove forme di manifestazione della criminalità informatica e apprestare così una tutela penale al diritto all'inviolabilità dei beni informatici.

Tale reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un esponente aziendale dell'area amministrazione, su indicazioni provenienti dal vertice, danneggi i dati aziendali presenti sul proprio sistema<sup>82</sup> come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

Tale reato si configura qualora un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti.

Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non quindi un'ipotesi aggravata di quanto previsto dall'art. 635 bis, che si qualifica quale delitto di attentato, per cui la condotta perseguita deve essere diretta a causare il danneggiamento informatico, ma anche "idonea" allo stesso sulla base della considerazione di condizioni storiche e sociali presenti al momento del fatto.

Vi è una differente modulazione sanzionatoria a seconda che il fatto sia diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, etc., dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti, punito con la reclusione da uno a quattro anni, ravvisandosi così una punibilità per la sola condotta (diretta a realizzare il fatto) – comma 1; mentre se dal fatto deriva effettivamente la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Anche per questa fattispecie, la pena, come stabilito dal terzo comma del medesimo articolo (art. 635-ter c.p.), aumenta (e quindi vi è una maggiore gravità del fatto) "se il fatto è

---

<sup>80</sup> Punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (comma 1).

<sup>81</sup> Circostanza questa che riguarderebbe la Società, in quanto tale figura è presente in Jindal Films Europe.

<sup>82</sup> La Corte di Cassazione, con sent. n. 8555/2012, ha stabilito che il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall'art. 635-bis c.p. deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso in cui era stato cancellato, mediante apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, un rilevante numero di file, poi recuperati grazie all'intervento di un tecnico informatico specializzato).

commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell’interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)**

Tale reato<sup>83</sup> si configura qualora un soggetto, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Il secondo comma, dell’art. 635-*quater* c.p., stabilisce che “se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”<sup>84</sup>.

La differenza tra tale fattispecie e quella di cui all’art. 635-bis c.p. sta nel fatto che in questa ipotesi il danneggiamento deve avere ad oggetto un sistema informatico o telematico, ovvero una qualsiasi apparecchiatura o dispositivo i quali, in base ad un programma, siano in grado di eseguire l’elaborazione automatica di dati (esempio computer palmare, telefono cellulare, *laptop*, etc.).

Al contrario, per dati o programmi informatici di cui all’art. 635-bis c.p. deve intendersi qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)**

Tale reato si configura qualora la fattispecie di cui all’articolo 635-*quater* c.p. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento (punito con la reclusione da uno a quattro anni – comma 1). Al secondo comma, la disposizione in esame, stabilisce che vi è un aggravio di pena (da tre ad otto anni di reclusione) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile. Il terzo comma, dell’art. 635-*quinquies*, stabilisce la medesima circostanza aggravante (come l’art. 635-*quater* e precedenti) che “se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

---

<sup>83</sup> Punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni (comma 1).

<sup>84</sup> Anche qui (come nell’art. 635-*ter*, ove vi è una simile circostanza che date le modalità aggrava il fatto) si tratta di un’ipotesi autonoma di reato, originariamente ricompresa nell’ambito dell’articolo 635 bis c.p..

In questa fattispecie di reato la “pubblica utilità” è il tratto determinante della disposizione in esame, che fa acquisire ai beni informatici e telematici in oggetto una maggiore sensibilità, in quanto utilizzati dalle pubbliche amministrazioni o destinati all’utilizzo o godimento collettivo.

Quanto alla differenza tra la fattispecie di cui al presente articolo e quella di cui all’art. 635-ter c.p. si rinvia alle osservazioni di cui sopra.

- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)**

Tale reato si configura qualora un soggetto che presti servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato<sup>85</sup>.

Considerato che la firma digitale ha una sua valenza legale, il legislatore ha voluto punire la falsificazione del suo algoritmo o l’uso improprio della medesima, posto che tali comportamenti sono equiparabili alla falsificazione di una firma olografa.

Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata e dunque potrebbe assumere rilevanza per la Società solo in ipotesi di tipo concorsuale.

## **5.2 Le Attività a Rischio**

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono stati riportati nella tabella “Mappatura delle aree a rischio reato” (Allegato 2).

Tale elenco non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne, la “Mappatura delle aree a rischio reato” possa essere opportunamente riadattata o modificata, secondo quanto indicato al paragrafo 2.6 della Parte Generale del presente Modello.

Nella stessa tabella sono stati definiti e previsti tutti i controlli preventivi da eseguire e/o le procedure aggiuntive implementate da seguire ( e far seguire) nei vari processi aziendali.

Per completezza di trattazione, ed anche al fine di agevolare la lettura di quanto indicato all’Allegato 2, si riportano di seguito, per ogni fattispecie di reato, le Attività a Rischio individuate.

Le attività informatiche e telematiche di Jindal Films Europe Brindisi srl sono effettuate dal Responsabile I.T. (Information Technology), il quale gestisce lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informativi (ed informatici) dello Stabilimento, assieme alla Funzione FIT globale, secondo standard e procedure IT globali, richiedendo al management (ai fini dello svolgimento della miglior erogazione dei servizi informatici per tutti i dipendenti che ne necessitano) la

---

<sup>85</sup> La pena stabilita per tale reato e la reclusione sino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. Tale norma in esame, è stata aggiunta dall’art. 5, della l. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica.

fornitura di attrezzature<sup>86</sup> e software necessari per l'uso dei personal computer ed elaboratori elettronici. Per ciò che concerne le attività effettuate, una delle misure di protezione, a fronte del rischio dell'eventuale commissione dei suddetti reati, è costituita dall'obbligo di una condotta rispettosa delle leggi in materia, come richiesto dalle politiche di etica aziendale e dalla Politica aziendale IT.

Con riguardo ai Dipendenti della Società, dovranno invece essere rispettati i principi comportamentali di cui ai successivi paragrafi 5.3 e 5.4 nello svolgimento delle Attività a Rischio come di seguito indicate.

Nell'ambito della fattispecie di reato di Falsità in un Documento Informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), le Attività a Rischio individuate sono state:

1. rapporti con la P.A. gestiti in via telematica;
2. più in generale, gestione di documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria.

Nell'ambito di tutte le altre fattispecie di reato di cui all'art. 24 bis del Decreto, le Attività a Rischio individuate sono state:

3. gestione delle operazioni informatiche e telematiche.

### **5.3 Principi Generali di comportamento**

Tutti gli Esponenti Aziendali che siano coinvolti nella gestione di documenti e, più in generale, di risorse informatiche, nonché i Fornitori, in relazione alla posizione ed agli obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, in aggiunta all'obbligo generico di rispetto di tutte le leggi e delle politiche e procedure di controllo aziendali, devono formalmente impegnarsi ad osservare i seguenti principi generali di comportamento:

- Codice Etico;
- Manuale dei Poteri in materia Economica (DOAG);
- Politiche IT.

In particolare, a tali soggetti è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- tenere comportamenti attinenti all'utilizzo delle risorse e sistemi informatici che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta.

La Società osserva a sua volta i seguenti adempimenti:

---

<sup>86</sup> Chiedendo, a tale scopo, la predisposizione di un budget per poter meglio assolvere al miglioramento dei servizi informatici o telematici all'interno dello stabilimento.

- fornisce agli Esponenti Aziendali un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione dei Reati di cui all'art. 24 bis del Decreto;
- regola l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte degli Esponenti Aziendali sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettua, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli in linea e periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione dei *server* e, in generale, delle proprie risorse informatiche.

## 5.4 Principi Specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei principi generali elencati al precedente paragrafo 5.3, in relazione a ciascuna Attività a Rischio, si indicano qui di seguito i principi procedurali da adottare.

La Società si impegna a garantire che, attraverso la predisposizione di idonei sistemi di Sicurezza Informatica interni, sia impossibile per gli Esponenti Aziendali:

1. modificare in qualsiasi modo la configurazione delle Postazioni di Lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;
2. installare o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (esempio: sistemi per individuare le *Password*, decifrare i *file* criptati, ecc.);
3. ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
4. manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
5. effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali.

Agli Esponenti Aziendali è fatto divieto di:

1. divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie Credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
2. sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, informazioni, programmi o sistemi;
3. violare i sistemi informatici di società concorrenti per acquisire la documentazione relativa ai loro prodotti/progetti;
4. effettuare attività di *Spamming* come pure ogni azione di risposta allo *spam*;
5. danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
6. manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di *business*;

7. accedere abusivamente a sistemi interbancari al fine di modificare le informazioni registrate su tali sistemi sul conto della Società;
8. danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (ad esempio polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo;
9. accedere ad un sistema informatico di un collega al fine di alterare, danneggiare o semplicemente modificare dati senza il preventivo consenso del titolare del sistema informatico stesso.

La Società, a sua volta, pone in essere i seguenti adempimenti:

1. effettua controlli nella fase della concessione e/o modifica delle credenziali, in relazione alle autorizzazioni all'accesso alla funzionalità di invio dei dati sensibili;
2. effettua controlli di *log* sulle trasmissioni;
3. effettua controlli *a posteriori* sui dati inviati tramite stampa del file spedito e confronto con quello approvato;
4. utilizza misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale), se richiesto;
5. informa adeguatamente gli Esponenti Aziendali dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
6. limita, attraverso limitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei Sistemi Informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
7. informa gli Esponenti Aziendali della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici;
8. dota la stanza dei *server* di appositi presidi per evitare l'accesso a soggetti diversi da quelli autorizzati;
9. protegge, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o di interromperle;
10. fornisce ogni sistema informatico di adeguati *software* e *firewall* e *antivirus* e fa sì che questi, ove possibile, non possano essere disattivati;
11. impedisce l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
12. rimuove prontamente i diritti di accesso ai Sistemi Informatici aziendali al termine del rapporto di lavoro di ciascun Esponenti Aziendali.

## **5.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

In aggiunta ai compiti indicati nella Parte Generale del Modello è altresì attribuito all'OdV il compito di:

- a) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.



**Jindal Films Europe Brindisi srl**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001**

**PARTE SPECIALE “6”**

**Delitti di criminalità organizzata e reato di induzione a  
rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria**

**GIUGNO 2017**

# INDICE

## **6. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DEL REATO DI INDUZIONE A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

6.1	Le fattispecie di reato	126
6.2	Le Attività a Rischio	130
6.3	Principi Generali di comportamento	131
6.4	Principi Specifici di comportamento	132
6.5	I controlli dell' Organismo di Vigilanza	139

## **6. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DEL REATO DI INDUZIONE A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

### **6.1 Le fattispecie di reato**

I delitti di criminalità organizzata e il reato di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono stati introdotti rispettivamente dagli artt. 24 ter e 25 decies del Decreto.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa hanno per oggetto i seguenti reati:

#### **a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato<sup>87</sup>. I capi<sup>88</sup> soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Altra circostanza che aumenta la pena è il fatto che gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie<sup>89</sup>.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti<sup>90</sup>.

La fattispecie in esame si realizza anche quando l'associazione a delinquere è finalizzata (art. 416, sesto comma, c.p.) alla commissione dei seguenti reati: riduzione o al mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998<sup>91</sup>.

L'ultimo comma, dell'art. 416 c.p. (aggiunto dall'art. 4 della legge 1 ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori dalla forme di sfruttamento e abuso sessuale), prevede come circostanza aggravante<sup>92</sup> il fatto che

---

<sup>87</sup> Ma in tal caso la pena è più lieve ("reclusione da uno a cinque anni" art.416 c.p.).

<sup>88</sup> Per "capi" s'intendono quei soggetti con funzioni gerarchicamente superiori all'interno della struttura associativa e stabilmente nella stessa incorporati. Si differenziano quindi dai promotori, costitutori ed organizzatori che possono essere anche estranei all'associazione.

<sup>89</sup> In tal caso si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni. In questa circostanza, viene punito il brigantaggio o scorreria in armi attraverso un'aggravante speciale, che però non richiede l'abitudine dei fatti di scorreria, ma piuttosto una certa ripetizione nella commissione di tali fatti.

<sup>90</sup> La cui pena prevista è della reclusione da tre a sette anni.

<sup>91</sup> Ed in tal caso, qualora l'associazione è diretta a commettere taluno di questi reati, la pena si aggrava con la reclusione da cinque a quindici anni per i promotori, costituenti, capi l'organizzazione e da quattro a nove anni per i soggetti partecipanti (non capi o promotori, ecc.).

<sup>92</sup> Con pene della reclusione da quattro a otto anni per capi, promotori, costituenti, ecc. e da due a sei anni per i partecipanti (non capi o promotori, ecc.).

l'associazione per delinquere miri a commettere i seguenti reati: prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

La “*ratio legis*” della norma in esame è diretta a tutelare l'ordine pubblico attraverso la repressione dell'associazione al fine di rimuovere così il pericolo derivante dalle condotte delittuose oggetto di programmazione, le quali, dato anche il fatto di essere perpetrate da più persone (od organizzate da più persone) presentano maggiore aggressività avverso i beni giuridici da tutelare.

#### **b) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali<sup>93</sup>. Circostanza aggravante (oltre al fatto soggettivo di essere semplice membro o capo, promotore, ecc.) è quella, prevista dal quarto comma (art. 416 bis c.p.), la quale stabilisce che se la stessa associazione è armata<sup>94</sup>, si applica per ciò solo la pena della reclusione da nove a quindici anni per i semplici membri, e da dodici a ventiquattro anni per coloro che dirigono, organizzano, promuovono o sono a capo dell'organizzazione stessa. Il settimo comma, della norma qui in esame, stabilisce che “nei confronti del condannato è sempre stabilita la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

La disposizione in esame si differenzia dall'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) relativamente alle finalità, in quanto, oltre alla commissione di delitti, l'associazione in esame può perseguire anche finalità lecite avvalendosi del mezzo illecito della “forza di intimidazione”. Di conseguenza è sufficiente la presenza di una soltanto delle finalità indicate dalla norma, la cui elencazione è tassativa.

#### **c) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis c.p. si applica anche a chi accetta la promessa di voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di altra utilità<sup>95</sup>. Alla stessa pena soggiace chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

---

<sup>93</sup> Le pene variano a seconda che il soggetto sia un semplice membro, ed in tal caso la pena della reclusione va da sette a dodici anni, o che sia un promotore, capo, organizzatore, dirigente, ecc., ed in tal più grave caso, (e per ciò soltanto), la pena è della reclusione da nove a quattordici anni.

<sup>94</sup> Il quinto comma, dell'art. 416 bis c.p. in esame, specifica che “l'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

<sup>95</sup> La pena prevista per tale reato è della reclusione da quattro a dieci anni.

Tale articolo, recentemente modificato dall'art. 1, comma 1, della l. 17 aprile 2014, n. 62, presenta una struttura bilaterale; viene infatti punito l'accordo tra promesse, ovvero viene punita, da un lato, la promessa del mafioso, o di un suo intermediario, di procurare voti utilizzando i metodi e la forza intimidatoria dell'associazione mafiosa e, dall'altro, la promessa del politico di favorire la mafia promettendo la dazione di denaro o ogni altra utilità<sup>96</sup>.

#### **d) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

L'art. 630 c.p. reprime la condotta di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione<sup>97</sup>.

La pena è aumentata se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata<sup>98</sup>.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605 codice penale. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal quarto comma, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi<sup>99</sup>.

Quando ricorre una circostanza attenuante, la pena prevista dal secondo comma è sostituita dalla reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. A tal riguardo, si ricordi che la Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità

---

<sup>96</sup> Secondo Corte di Cass. sent. n. 18080/2012, per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 ter c.p. non basta l'elargizione di denaro, in cambio dell'appoggio elettorale, ad un soggetto aderente a consoteria di tipo mafioso, ma occorre anche che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate nel terzo comma dell'art. 416 bis c.p. (cui l'art. 416 ter fa esplicito richiamo), per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per far falsare il risultato elettorale, elementi, questi ultimi, da ritenersi determinanti ai fini della distinzione tra la figura di reato in questione ed i similari illeciti di cui agli artt. 96 e 97 T.U. delle leggi elettorali approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

<sup>97</sup> Il sequestro rappresenta il mezzo di realizzazione dell'estorsione, in ciò differenziandosi dall'ipotesi di cui all'art. 605 c.p.

<sup>98</sup> Ed in questo caso la pena è della reclusione di anni trenta; mentre nell'ipotesi più attenuata (laddove non vi sia la morte del soggetto passivo), la reclusione è di anni da venticinque a trenta anni.

<sup>99</sup> L'attenuante della cosiddetta dissociazione operosa interviene dopo la cessazione della fase esecutiva del delitto e si configura solo se si tratta di una forma decisiva di aiuto e se quindi il contributo fornito dal dissociato all'individuazione e alla cattura dei complici appare sostanziale.

costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

**e) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)**

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/1990 (produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope<sup>100</sup>.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

**f) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), C.P.P.)**

L'art. 24-ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, C.P.P.<sup>101</sup>.

---

<sup>100</sup> L'aggravio di pena di tale circostanza, è dovuto alla maggiore offensività che ha un'organizzazione con più persone (più di dieci persone), e alla maggiore instabilità/pericolosità che hanno soggetti facenti uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

<sup>101</sup> L'articolo citato così recita: "Salvo quanto previsto dall'art. 393 comma 4 C.P.P., la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati (omissis).

**g) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, a tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere<sup>102</sup>.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità<sup>103</sup>.

La disposizione si riferisce sia all'imputato, che all'imputato in procedimento connesso (art. 210 c.p.), nonché al testimone assistito (art. 197-bis c.p.), ovvero il soggetto indagato o imputato nello stesso processo o in un procedimento connesso, la cui posizione sia stata definita con sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento.

## **6.2 Le Attività a Rischio**

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessate sono stati riportati nella tabella "Mappatura delle aree a rischio reato" (Allegato 2).

Nella stessa tabella sono stati definiti tutti i controlli preventivi previsti e/o le procedure implementate da seguire (e far seguire) nei vari processi aziendali nonché le organizzazioni interessate dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto.

Si precisa che l'Allegato 2 non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne, questo possa essere opportunamente riadattato o modificato, secondo quanto indicato al paragrafo 2.6 della Parte Generale del presente Modello.

Per completezza di trattazione, ed anche al fine di agevolare la lettura di quanto riportato nell'Allegato 2, si riportano di seguito le Attività a Rischio individuate per ogni fattispecie di delitti di criminalità organizzata e reato di induzione a rendere dichiarazioni mendaci (o non rendere dichiarazioni) all'Autorità Giudiziaria:

- 1) gestione del processo di approvvigionamento in riferimento ad attività nazionali e transnazionali;

---

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

<sup>102</sup> La pena stabilita per questa fattispecie di reato, come enunciato nell'art. 377-bis c.p. è della reclusione da due a sei anni.

<sup>103</sup> La Corte di Cassazione, con sent. n. 16369/2012, ha stabilito che il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-bis c.p., è un reato di evento per il quale è configurabile la forma del tentativo.

- 2) esecuzione di contratti di approvvigionamento in riferimento ad attività nazionali e transnazionali;
- 3) autorizzazione di investimenti – ivi compresi i progetti di sviluppo in riferimento ad attività nazionali e transnazionali;
- 4) esecuzione di investimenti - ivi compresi i progetti di sviluppo in riferimento ad attività nazionali e transnazionali;
- 5) autorizzazione di vendite di beni / servizi in riferimento ad attività nazionali e transnazionali;
- 6) esecuzione di vendite di beni / servizi in riferimento ad attività nazionali e transnazionali;
- 7) selezione ed assunzione del personale;
- 8) autorizzazione e vigilanza sugli accessi fisici agli uffici direzionali, siti produttivi ed estrazioni.

### **6.3 Principi Generali di comportamento**

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Attività a Rischio, i Dipendenti e gli Organi Sociali di Jindal Films Europe Brindisi srl nonché i Fornitori e Partner Commerciali in relazione alle diverse posizioni ed ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure adottate da Jindal Films Europe srl, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico – funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico;
- le procedure interne;
- in generale, la normativa applicabile.

Più in particolare gli Organi Sociali ed i Dipendenti (in via diretta), ed i Consulenti, Fornitori e Partner Commerciali di Jindal Films Europe Brindisi srl (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) non dovranno:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dall'utilizzare, anche occasionalmente, la Società (o sua eventuale società controllata/collegata), allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati rientranti tra quelli sopra indicati.

Inoltre, nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a) **Segregazione delle attività:** deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b) **Sistema di procedure e norme:** devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
  - I. essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
  - II. essere resi conoscibili all'interno della Società;
  - III. definire i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese, specificando i limiti e la natura delle spese.
- d) **Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi, informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

## 6.4 Principi Specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo, per ognuna delle Aree a Rischio sopra riportate, oltre ai "Principi Generali di comportamento" di cui al paragrafo precedente, devono essere rispettati i "Principi Specifici di comportamento" di seguito descritti:

**Attività a Rischio 1) Gestione del processo di approvvigionamento in riferimento ad attività nazionali e transnazionali:**

- Standard di controllo specifico 2. Deve esistere il divieto di:
  - a) intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
  - b) concessione di utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
  - c) assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

Tali divieti, da valutare caso per caso come eventi eccezionali, potranno essere derogati, ferma restando la discrezionalità dell'azienda, in presenza dei seguenti requisiti:

1. l'autorizzazione formalizzata (dell'Amministratore Delegato o di un Dirigente incaricato) a compiere una delle attività su menzionate, con limiti di spesa, vincoli/modalità e responsabilità;
2. la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report inviati al superiore gerarchico, dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse. Nel caso di concessione di utilità, le spese nel budget e nei consuntivi devono essere separate per tipologia di utilità. Nel caso di assunzione, sono, inoltre, necessari criteri oggettivi di selezione dei candidati, ivi inclusa un'istruttoria specifica sull'assunzione di tali persone.

La presenza dei suddetti requisiti non comporta l'operatività automatica della deroga. Di tale deroga sarà informato l'Organismo di Vigilanza che potrà, ove lo riterrà opportuno, richiedere ulteriori dettagli.

- Standard di controllo specifico 4. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo in riferimento all'approvvigionamento di beni/servizi che annoveri:
  - a) la determinazione, in caso di gara, dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
  - b) l'identificazione di un organo/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte (sia in caso di gara che di fornitore unico).

**Attività a Rischio 2) Esecuzione di contratti di approvvigionamento in riferimento ad attività nazionali e transnazionali.**

- Standard di controllo specifico 2. Deve esistere il divieto di:
  - a) intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
  - b) concessione di utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
  - c) assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

Tali divieti, da valutare caso per caso come eventi eccezionali, potranno essere derogati, ferma restando la discrezionalità dell'azienda, in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) l'autorizzazione formalizzata (dell'Amministratore Delegato o di un Dirigente incaricato) a compiere una delle attività su menzionate, con limiti di spesa, vincoli/modalità e responsabilità;
- 2) la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report inviati al superiore gerarchico, dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse. Nel caso di concessione di utilità, le spese nel budget e nei consuntivi devono essere separate per tipologia di utilità. Nel caso di assunzione, sono, inoltre,

necessari criteri oggettivi di selezione dei candidati, ivi inclusa un'istruttoria specifica sull'assunzione di tali persone.

La presenza dei suddetti requisiti non comporta l'operatività automatica della deroga. Di tale deroga sarà informato l'Organismo di Vigilanza che potrà, ove lo riterrà opportuno, richiedere ulteriori dettagli.

- Standard di controllo specifico 5. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che annoveri:
  - a) la nomina di un responsabile dell'esecuzione del contratto (“gestore del contratto”) con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti;
  - b) l'accettazione da parte del gestore del contratto di ruolo e compiti assegnati;
  - c) l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal gestore del contratto in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi dello stesso.

**Attività a Rischio 3) Autorizzazione di investimenti – ivi compresi i progetti di sviluppo – in riferimento ad attività nazionali e transnazionali.**

- Standard di controllo specifico 2. Deve esistere il divieto di:
  - a) intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
  - b) concessione di utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
  - c) assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

Tali divieti, da valutare caso per caso come eventi eccezionali, potranno essere derogati, ferma restando la discrezionalità dell'azienda, in presenza dei seguenti requisiti:

1. l'autorizzazione formalizzata (dell'Amministratore Delegato o di un Dirigente incaricato) a compiere una delle attività su menzionate, con limiti di spesa, vincoli/modalità e responsabilità;
2. la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report inviati al superiore gerarchico, dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse. Nel caso di concessione di utilità, le spese nel budget e nei consuntivi devono essere separate per tipologia di utilità. Nel caso di assunzione, sono, inoltre, necessari criteri oggettivi di selezione dei candidati, ivi inclusa un'istruttoria specifica sull'assunzione di tali persone.

La presenza dei suddetti requisiti non comporta l'operatività automatica della deroga. Di tale deroga sarà informato l'Organismo di Vigilanza che potrà, ove lo riterrà opportuno, richiedere ulteriori dettagli.

- Standard di controllo specifico 6. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che annoveri:
  - a) la verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di investimento da parte di un organo/unità;
  - b) la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari;
  - c) l'identificazione del responsabile della negoziazione degli accordi oggetto di trattativa e di un altro soggetto che verifichi la conformità degli stessi rispetto alla proposta di investimento autorizzata;
  - d) l'autorizzazione del soggetto che ha approvato la proposta di investimento in caso di modifiche/integrazioni ai termini e alle condizioni contenuti nell'accordo stipulato.

**Attività a Rischio 4) Esecuzione di investimenti – ivi compresi i progetti di sviluppo – in riferimento ad attività nazionali e transnazionali.**

- Standard di controllo specifico 2. Deve esistere il divieto di:
  - a) intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
  - b) concessione di utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
  - c) assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

Tali divieti, da valutare caso per caso come eventi eccezionali, potranno essere derogati, ferma restando la discrezionalità dell'azienda, in presenza dei seguenti requisiti:

1. l'autorizzazione formalizzata (dell'Amministratore Delegato o di un Dirigente incaricato) a compiere una delle attività su menzionate, con limiti di spesa, vincoli/modalità e responsabilità;
2. la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report inviati al superiore gerarchico, dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse. Nel caso di concessione di utilità, le spese nel budget e nei consuntivi devono essere separate per tipologia di utilità. Nel caso di assunzione, sono, inoltre, necessari criteri oggettivi di selezione dei candidati, ivi inclusa un'istruttoria specifica sull'assunzione di tali persone.

La presenza dei suddetti requisiti non comporta l'operatività automatica della deroga. Di tale deroga sarà informato l'Organismo di Vigilanza che potrà, ove lo riterrà opportuno, richiedere ulteriori dettagli.

- Standard di controllo specifico 6. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che annoveri:

- a) la verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di investimento da parte di un organo/unità;
- b) la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari;
- c) l'identificazione del responsabile della negoziazione degli accordi oggetto di trattativa e di un altro soggetto che verifichi la conformità degli stessi rispetto alla proposta di investimento autorizzata;
- d) l'autorizzazione del soggetto che ha approvato la proposta di investimento in caso di modifiche/integrazioni ai termini e alle condizioni contenuti nell'accordo stipulato.

**Attività a Rischio 5) Autorizzazione di vendite di beni/servizi in riferimento ad attività nazionali e transnazionali.**

- Standard di controllo specifico 2. Deve esistere il divieto di:
  - a) intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
  - b) concessione di utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
  - c) assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

Tali divieti, da valutare caso per caso come eventi eccezionali, potranno essere derogati, ferma restando la discrezionalità dell'azienda, in presenza dei seguenti requisiti:

1. l'autorizzazione formalizzata (dell'Amministratore Delegato o di un Dirigente incaricato) a compiere una delle attività su menzionate, con limiti di spesa, vincoli/modalità e responsabilità;
2. la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report inviati al superiore gerarchico, dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse. Nel caso di concessione di utilità, le spese nel budget e nei consuntivi devono essere separate per tipologia di utilità. Nel caso di assunzione, sono, inoltre, necessari criteri oggettivi di selezione dei candidati, ivi inclusa un'istruttoria specifica sull'assunzione di tali persone.

La presenza dei suddetti requisiti non comporta l'operatività automatica della deroga. Di tale deroga sarà informato l'Organismo di Vigilanza che potrà, ove lo riterrà opportuno, richiedere ulteriori dettagli.

- Standard di controllo specifico 7. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo in riferimento alla vendita di beni/servizi che annoveri:
  - a) la fissazione dei criteri di redazione delle proposte/offerte di vendita alle controparti;

- b) la verifica della conformità delle caratteristiche dei beni/servizi oggetto di vendita, anche sulla base dei requisiti minimi definiti dagli operatori del trasporto o dello stoccaggio o di distribuzione, rispetto al contenuto della bozza di proposta/offerta di vendita;
- c) la verifica sull'esistenza, disponibilità, titolarità e provenienza dei beni/servizi oggetto di vendita.

**Attività a Rischio 6) Esecuzione di vendite di beni/servizi in riferimento ad attività nazionali e transnazionali.**

- Standard di controllo specifico 2. Deve esistere il divieto di:
  - a) intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
  - b) concessione di utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
  - c) assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

Tali divieti, da valutare caso per caso come eventi eccezionali, potranno essere derogati, ferma restando la discrezionalità dell'azienda, in presenza dei seguenti requisiti:

1. l'autorizzazione formalizzata (dell'Amministratore Delegato o di un Dirigente incaricato) a compiere una delle attività su menzionate, con limiti di spesa, vincoli/modalità e responsabilità;
2. la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report inviati al superiore gerarchico, dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse. Nel caso di concessione di utilità, le spese nel budget e nei consuntivi devono essere separate per tipologia di utilità. Nel caso di assunzione, sono, inoltre, necessari criteri oggettivi di selezione dei candidati, ivi inclusa un'istruttoria specifica sull'assunzione di tali persone.

La presenza dei suddetti requisiti non comporta l'operatività automatica della deroga. Di tale deroga sarà informato l'Organismo di Vigilanza che potrà, ove lo riterrà opportuno, richiedere ulteriori dettagli.

- Standard di controllo specifico 5. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che annoveri:
  - a) la nomina di un responsabile dell'esecuzione del contratto ("gestore del contratto") con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti;
  - b) l'accettazione da parte del gestore del contratto di ruolo e compiti assegnati;
  - c) l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal gestore del contratto in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi dello stesso.

## **Attività a Rischio 7) Selezione ed assunzione del personale.**

- Standard di controllo specifico 2. Deve esistere il divieto di:
  - a) intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
  - b) concessione di utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
  - c) assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

Tali divieti, da valutare caso per caso come eventi eccezionali, potranno essere derogati, ferma restando la discrezionalità dell'azienda, in presenza dei seguenti requisiti:

1. l'autorizzazione formalizzata (dell'Amministratore Delegato o di un Dirigente incaricato) a compiere una delle attività su menzionate, con limiti di spesa, vicoli/modalità e responsabilità;
2. la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report inviati al superiore gerarchico, dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse. Nel caso di concessione di utilità, le spese nel budget e nei consuntivi devono essere separate per tipologia di utilità. Nel caso di assunzione, sono, inoltre, necessari criteri oggettivi di selezione dei candidati, ivi inclusa un'istruttoria specifica sull'assunzione di tali persone.

La presenza dei suddetti requisiti non comporta l'operatività automatica della deroga. Di tale deroga sarà informato l'Organismo di Vigilanza che potrà, ove lo riterrà opportuno, richiedere ulteriori dettagli.

- Standard di controllo specifico 16. Deve essere adottato e attuato un modello normativo e/o organizzativo che annoveri:
  - a) la definizione di un iter di selezione formalizzato che preveda più fasi di screening per verificare la coerenza delle candidature con il profilo richiesto (individuazione delle candidature da selezionare, valutazione della capacità e delle attitudini, valutazione delle conoscenze linguistiche, valutazione delle competenze tecnico-professionali);
  - b) la presenza di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
  - c) la gestione dei conflitti di interessi tra il selezionatore ed il candidato;
  - d) la motivazione della scelta che conduce la selezione, con la relativa graduatoria dei candidati risultati idonei, approvata;
  - e) il rispetto della normativa vigente in riferimento alla definizione di clausole e condizioni contrattuali connesse all'assunzione del personale.

## **Attività a Rischio 8) Autorizzazione e vigilanza sugli accessi fisici agli uffici direzionali, siti produttivi ed estrazioni.**

- Standard di controllo specifico 13. Sicurezza accessi fisici. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo in riferimento alla sicurezza degli accessi fisici ai siti della Società che preveda la limitazione dell'ingresso alle sole persone autorizzate e che annoveri:
  - a) le modalità di identificazione/autorizzazione per l'accesso visitatori;
  - b) le modalità di rilascio del documento di riconoscimento autorizzativo (d.r.a.) per i dipendenti e per i contrattisti.

## **6.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

In aggiunta a quelli indicati al paragrafo 3.4 della Parte Generale del Modello, sono altresì attribuiti all'OdV i compiti di:

1. valutare informazioni rilevanti trasmesse dalla Società, con particolare, ma non esclusivo riguardo alle deroghe al divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse; di concessione di utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse; di assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
2. monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
3. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

**Jindal Films Europe Brindisi srl**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001**

**PARTE SPECIALE “7”**

**Delitti di falsità in strumenti o segni di  
riconoscimento e delitti contro l'industria e il  
commercio**

**GIUGNO 2017**

## INDICE

### **7. DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

7.1 Le fattispecie di reato	142
7.2 Le Attività a Rischio	146
7.3 Principi Generali di comportamento	147
7.4 Principi Specifici di comportamento	148
7.5 I controlli dell' Organismo di Vigilanza	150

## 7. DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

### 7.1 Le fattispecie di reato

I delitti di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio sono stati introdotti rispettivamente dagli artt. 25-bis e 25 bis n. 1 del Decreto.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa hanno per oggetto i seguenti reati:

#### **a) Contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi**

i) Contraffazione, alterazione o uso di marchi<sup>104</sup> o segni distintivi ovvero di brevetti<sup>105</sup>, modelli e disegni (art. 473 c.p.).

L'art. 473 c.p.<sup>106</sup> punisce la condotta di chi contraffaccia o altera i marchi o segni distintivi nazionali od esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, oppure fa uso di tali marchi contraffatti o alterati. Si ritiene che la tutela assicurata da questa norma riguardi soltanto i marchi registrati ed operi entro i confini di efficacia del brevetto<sup>107</sup>.

ii) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'art. 474 c.p. punisce il soggetto che introduca nel territorio italiano per farne commercio, oppure detenga per vendere, ovvero ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) contraffatti o alterati, senza essere concorso nel reato di contraffazione di cui all'art. 473 c.p.<sup>108</sup>.

<sup>104</sup> I marchi sono segni distintivi della provenienza dei prodotti da una determinata impresa.

<sup>105</sup> Per brevetti si intendono gli attestati con cui è stata concessa l'esclusiva per lo sfruttamento di un'opera dell'ingegno, mentre i disegni o modelli rappresentano i brevetti relativi a tali modelli o disegni.

<sup>106</sup> Il codice penale, all'art. 473, così dispone:

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffaccia o altera marchi, o segni distintivi, nazionali o esteri, prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffaccia o altera brevetti, disegni o modelli industriali, ovvero nazionali o esteri, ovvero senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

<sup>107</sup> Secondo Corte di Cass. sent. n° 25273/2012, in tema di contraffazione di segni distintivi (alla luce delle modifiche apportate all'art. 473 cod. pen. dalla legge n° 99 del 2009 non è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito.

<sup>108</sup> Come si può notare, la fattispecie di reato prevista dall'art. 474 c.p. a dispetto di quanto previsto all'art. 473 c.p. si differenzia perché le condotte qui richiedono il fine specifico del profitto della vendita.

La *ratio legis* di tale norma tiene conto da un lato che tuteli la fiducia dei consumatori nella genuinità dei segni distintivi di prodotti e opere dell'ingegno, dall'altro quello di garantire l'interesse patrimoniale dei titolari dei diritti di sfruttamento sui marchi e segni distintivi.

Entrambe le condotte non richiedono un'imitazione servile, quanto l'idoneità a trarre in inganno il consumatore.

## **b) Delitti contro l'industria e il commercio**

### **i) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

La fattispecie di reato punisce<sup>109</sup> chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati. Difatti, la norma, quale disposizione sussidiaria, è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati, in quanto parte del sistema economico nazionale.

Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, comma 2, c.p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione". Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico; trattasi comunque di un'ipotesi di più difficile configurazione in quanto, secondo la giurisprudenza, non debbano ricomprendersi gli atti di concorrenza sleale "in quanto essi sono diretti a realizzare un utile", sebbene fraudolentemente, ma non un turbamento all'economia che invece è il fine cui è diretta la condotta considerata dalla disposizione in esame..

**Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).**

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque<sup>110</sup> nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se

---

<sup>109</sup> Come previsto dalla norma in esame (art. 513 c.p.), con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotré euro a milletrentadue euro.

<sup>110</sup> Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore.

gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici<sup>111</sup>.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle, ledendo quindi il normale svolgimento dell'attività industriale o commerciale dei privati.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la *voluntas legis*, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

ii) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

La norma punisce<sup>112</sup> la vendita o messa in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare nocimento<sup>113</sup> all'industria nazionale. Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocimento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514 c.p., può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale<sup>114</sup>.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocimento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

iii) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).

La fattispecie di reato punisce<sup>115</sup> chiunque<sup>116</sup>, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente

---

<sup>111</sup> Si tratta di un'aggravante determinata dal fatto che l'attività colpita aveva ricevuto un'incentivazione da parte dello Stato.

<sup>112</sup> Con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad cinquecentosedici euro (art. 514 c.p.).

<sup>113</sup> Il nocimento rivela qualora abbia una rilevanza su scala nazionale, quindi non basta che abbiano subito danni singole aziende, ma occorre che il pregiudizio riguardi l'industria in generale.

<sup>114</sup> Secondo Cass. sent. n. 38906/2013, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 514 c.p., il danno all'industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere comunque di proporzioni consistenti, tali da ingenerare la diminuzione del volume di affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l'affidamento sulla originalità dei prodotti.

<sup>115</sup> Con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a duemilaseicentacinque euro (art. 515, comma 1, c.p.).

<sup>116</sup> Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore.

una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Se il fatto riguarda oggetti preziosi, la pena è aumentata<sup>117</sup> (art. 515, comma 2, c.p.). La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna<sup>118</sup> di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio (a protezione quindi dell'economia pubblica, nonché dell'interesse patrimoniale privato).

iv) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).

La fattispecie incriminatrice punisce<sup>119</sup> chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, oltre al sistema economico nazionale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Ai fini della punibilità vengono alternativamente considerate le condotte di messa in vendita, ovvero di offerta di un bene a titolo oneroso, e di messa in commercio, la quale può essere anche a titolo gratuito. Vi rientrano dunque l'esposizione della merce, l'offerta nei listini, la detenzione in magazzino.

Sui concetti di "porre in vendita" o "mettere in circolazione" si veda commento alla norma precedente.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per "marchi o segni distintivi nazionali o esteri" si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per "nomi" si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere.

---

<sup>117</sup> La pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotré euro.

<sup>118</sup> La condotta di consegna si realizza non solo quando vi è una dazione materiale della cosa, ma anche nel caso si abbia la trasmissione di un documento equipollente, quale ad esempio la polizza di carico. Non è richiesto il compimento di atti fraudolenti o dissimulativi, in quanto la presenza di artifici e raggiri renderebbe applicabile la disciplina della truffa.

<sup>119</sup> Reato punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro (art. 517 c.p.)

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti.

L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p.. Si ricordi che la norma non richiede il compimento di atti fraudolenti o dissimulazioni, ma solamente quindi un'attitudine ingannatoria, risultando sufficiente anche un'imitazione generica del prodotto, la quale deve essere valutata in riferimento al c.d. consumatore medio (che tendenzialmente, effettuando acquisti con celerità, non presta troppa attenzione alle caratteristiche dei prodotti).

v) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).

La norma incriminatrice condanna<sup>120</sup>, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque<sup>121</sup>, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

Si tratta di una fattispecie introdotta al fine di ampliare la tutela apprestata dal legislatore alla proprietà industriale, inteso come diritto dell'imprenditore al pacifico godimento e sfruttamento in forma esclusiva del titolo o dell'idea produttiva e dei beni industriali.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

La norma incriminatrice punisce<sup>122</sup> chiunque riproduce indebitamente o comunque altera indicazioni geografiche<sup>123</sup> o denominazioni di origine<sup>124</sup> di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Tale norma è stata inserita allo scopo di tutelare i consumatori garantendo la genuinità dei segni distintivi dei prodotti agroalimentari.

## 7.2 Le Attività a Rischio

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono stati riportati nella tabella "Mappatura della aree a rischio reato" (Allegato 2).

---

<sup>120</sup> Il reato è punibile "a querela della persona offesa" con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro ventimila (art. 517-ter c.p.)

<sup>121</sup> Si tratta di un reato comune, quindi (in questa fattispecie) non necessariamente il soggetto attivo deve essere un imprenditore o un produttore.

<sup>122</sup> Con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro ventimila (art. 517-quater c.p.).

<sup>123</sup> L'indicazione geografica è rappresentata da un elemento distintivo che identifica un prodotto agroalimentare con un determinato territorio, dal quale trae origine.

<sup>124</sup> La denominazione di origine rimanda alla catalogazione dei prodotti sulla base delle proprie caratteristiche fisiche e organolettiche.

Nella stessa tabella, sono stati definiti tutti i controlli preventivi previsti e/o le procedure implementate da seguire (e far seguire) nei vari processi aziendali nonché le organizzazioni interessate dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto.

Si precisa che l'Allegato 2 non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne, questo possa essere opportunamente riadattato o modificato, secondo quanto indicato al paragrafo 2.6 della Parte Generale del presente Modello.

Per completezza di trattazione, ed anche al fine di agevolare la lettura di quanto riportato nell'Allegato 2, si riportano di seguito le Attività a Rischio individuate per ogni fattispecie dei delitti di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio:

- 1) Acquisto e/o cessione di beni/servizi tutelati da proprietà intellettuale o industriale;
- 2) Definizione ed attuazione delle politiche commerciali.

### **7.3 Principi Generali di comportamento**

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Attività a Rischio, i Dipendenti e gli Organi Sociali di Jindal Films Euro Brindisi pe srl nonché i Fornitori e Partner Commerciali in relazione alle diverse posizioni ed ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure adottate da Jindal Films Europe Brindisi srl, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico - funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico;
- le procedure interne;
- in generale, la normativa applicabile.

Più in particolare gli Organi Sociali ed i Dipendenti (in via diretta), ed i Consulenti, Fornitori e Partner Commerciali di Jindal Films Europe Brindisi srl (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) non dovranno:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dall'utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua società controllata/collegata, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati rientranti tra quelli sopra indicati.

Inoltre, devono essere rispettati i seguenti divieti:

- 1) è vietato procedere alla contraffazione o all'alterazione di un marchio, di un segno distintivo (nazionale o estero), di un prodotto industriale e/o di un brevetto potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale altrui, e/o fare uso di tali

- brevetti, disegni, o modelli contraffatti o alterati nonché introdurre gli stessi – importandoli nel territorio dello Stato -, venderli o porli altrimenti in circolazione al fine di trarne profitto;
- 2) è vietato fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando il titolo di proprietà industriale, pur potendo conoscere dell'esistenza dello stesso, nonché cercare di trarre profitto dai beni di cui sopra introducendoli nel territorio dello Stato, detenendoli e/o ponendoli in vendita o mettendoli comunque in circolazione;
  - 3) è vietato porre in essere condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del cliente;
  - 4) è vietato tenere comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a) **Segregazione delle attività:** deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b) **Sistema di procedure e norme:** devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
  - i. essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
  - ii. essere resi conoscibili all'interno della Società;
  - iii. definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- d) **Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

## 7.4 Principi Specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati ai precedenti paragrafi (del presente Allegato), per ognuna delle Aree a Rischio sopra riportate, oltre ai "Principi Generali di Comportamento" di cui al precedente paragrafo, devono essere rispettati i "Principi Specifici di Comportamento" di seguito descritti:

**Attività a Rischio 1) Acquisto e/o cessione di beni/servizi tutelati da proprietà intellettuale o industriale.**

- Standard di controllo specifico 1. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo in riferimento alla vendita di beni/servizi che annoveri:

- a) la fissazione dei criteri di redazione delle proposte/offerte di vendita alle controparti;
  - b) la verifica della conformità delle caratteristiche dei beni/servizi oggetto di vendita anche sulla base dei requisiti minimi definiti dagli operatori del trasporto o dello stoccaggio o di distribuzione, rispetto al contenuto della bozza di proposta/offerta di vendita;
  - c) la verifica sull'esistenza, disponibilità, titolarità e provenienza dei beni/servizi oggetto di vendita.
- Standard di controllo specifico 2. Rapporti con fornitori e trattatisti - qualifica/valutazione/classificazione: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e organizzativo che definisca modalità di qualifica/ valutazione/classificazione dei fornitori e dei trattatisti.  
In particolare tale strumento:
    - a) definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica/valutazione/classificazione;
    - b) in caso di appalto prevede che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere generale;
    - c) prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e sicurezza.
- Standard di controllo specifico 4. Acquisto prodotti/opere tutelate da proprietà intellettuale/industriale: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che, nell'ambito dell'acquisizione di prodotti/opere tutelati da diritti di proprietà industriale/intellettuale preveda, anche attraverso l'inserimento di clausole contrattuali, l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della controparte:
    - a) di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli ed opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
    - b) che i diritti di utilizzo e/o sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/intellettuale in capo a terzi;
    - c) a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.
- Standard di controllo specifico 5. Requisiti qualitativi dei beni/servizi acquisiti da terzi, prodotti, trasformati, ceduti e/o venduti: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini le attività di verifica sui requisiti qualitativi dei beni/servizi acquisiti da terzi, prodotti, trasformati internamente e destinati ad una fruizione interna alla Società ovvero oggetto di vendita/cessione a terzi. In particolare, annoveri:
    - a) il divieto di riprodurre abusivamente, imitare, alterare, contraffare o utilizzare illecitamente marchi, segni distintivi, brevetti, disegni e modelli, modelli di utilità, indicazioni geografiche, denominazioni di origine e altre privative industriali nazionali o estere in titolarità di terzi;
    - b) la verifica della corretta esecuzione dei lavori, l'avvenuta consegna del bene o erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti negli ordini/contratti (es. verifica sulla originalità dei segni distintivi apposti e sulla

- liceità della loro apposizione sulla provenienza, denominazione di origine o indicazione geografica dei prodotti e dei relativi segni distintivi);
- c) la verifica che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni corrispondano con le previste tolleranze con quanto indicato sui documenti che comprovano l'esecuzione della fornitura ovvero con gli impegni di natura contrattuale assunti.

### **Attività a Rischio 2) Definizione ed attuazione delle politiche commerciali.**

- Standard di controllo specifico 8. Politiche commerciali: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che regolamenti l'iter di definizione/aggiornamento delle politiche commerciali (ivi inclusi i processi di formazione di prezzi/tariffe/listini di riferimento, canali di vendita, modalità di distribuzione, ecc.) e che preveda:
  - a) il divieto di compiere atti di intimidazione, violenza o minaccia a imprese concorrenti (anche attraverso esercizio di violenza sui beni della stessa), nonché, più in generale, pratiche di concorrenza sleale nei confronti di imprenditori concorrenti;
  - b) la possibilità di coinvolgere la competente funzione legale nella valutazione di politiche commerciali nuove o che si inseriscono in nuovi contesti di business, conseguenti a modifiche sostanziali di precedenti scenari.

## **7.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

In aggiunta a quelli indicati al paragrafo 3.4 della Parte Generale del Modello, sono altresì attribuiti all'OdV i compiti di:

1. monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
2. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

**Jindal Films Europe Brindisi srl**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001**

**PARTE SPECIALE “8”**

**Reati Ambientali**

**GIUGNO 2017**

# INDICE

## 8. REATI AMBIENTALI

8.1	Le fattispecie di reato	153
8.2	Le Attività a Rischio	155
8.3	Principi Generali di comportamento	158
8.4	Principi Specifici di comportamento	160
8.5	I controlli dell' Organismo di Vigilanza	171

## 8. REATI AMBIENTALI

### 8.1 Le fattispecie di reato

Con il d.lgs. 121 del 2011 è stato introdotto l'articolo 25-undecies che estende la responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche e delle società in caso di reati ambientali.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa hanno per oggetto i seguenti reati:

#### a) Reati previsti dal Codice Penale:

a.1 distruzione/deterioramento habitat. Tale reato si configura qualora un soggetto, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto<sup>125</sup> o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione (art. 733-bis c.p.). La pena corrispondente per tale fattispecie è l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a tremila euro. La disposizione in esame è stata inserita al fine di implementare la tutela dei siti protetti, considerati tali *ex lege*.

#### b) Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

b.1 Inquinamento delle acque. Tali reati si configurano qualora:

- un soggetto, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3° dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);
- un soggetto, in relazione alle sostanze nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 (art. 137, comma 5, primo periodo);
- lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (art. 137, comma 13);
- l'apertura o esecuzione di uno scarico senza l'autorizzazione o mantenimento dello scarico con autorizzazione sospesa o revocata riguardi gli scarichi di acque

---

<sup>125</sup> Ai fini dell'applicazione dell'articolo in esame per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto (art. 137, comma 2);

- un soggetto, in relazione alle sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali superi i valori limite fissati nella tabella 3A del medesimo allegato 5 (art. 137, comma 5, secondo periodo);
- un soggetto non osservi i divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11).

b.2 Gestione rifiuti. Tali reati si configurano qualora:

- un soggetto effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, sia che si tratti di rifiuti pericolosi che non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto (art. 256, comma 1, lettera A e B);
- un soggetto effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b) del medesimo decreto (articolo 256, comma 6, primo periodo);
- un soggetto realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, sia che si tratti di rifiuti non pericolosi che pericolosi (art. 256, comma 3);
- un soggetto, in violazione del divieto di cui all'art. 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose), effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
- l'effettuazione delle precedenti attività avvenga nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, comma 4);
- un soggetto nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (in caso di mancata adesione al SISTRI) (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- un soggetto effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1 febbraio 1993 n. 259, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso (art. 259, comma 1);
- un soggetto che al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (art. 260, comma 1);
- un soggetto effettui attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 2);
- un soggetto, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai

fini della tracciabilità dei rifiuti (in caso di iscrizione al SISTRI) (art. 260-bis, comma 6).

b.3 Siti contaminati. Tali reati si configurano qualora:

- un soggetto cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sia che si tratti di sostanze non pericolose che pericolose) e non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli art. 242 e seguenti (art. 257, comma 1, primo periodo, e comma 2);
- un soggetto ometta la comunicazione di evento in grado di contaminare il sito di cui all'articolo 242 del medesimo decreto (art. 257, comma 1, secondo periodo).

b.1 Emissioni in atmosfera. Tale reato si configura qualora:

- nell'esercizio di uno stabilimento, si violino i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e ciò cagioni il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5).

c) **Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:**

c.1 Tutela dell'ozono stratosferico. Tale reato si configura qualora:

- un soggetto violi le norme sull'impiego, sulla produzione, sul consumo, sull'importazione, sull'esportazione, sulla detenzione e sul commercio di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6 della Legge n. 549/1993).

d) **Reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi;**

d.1 Inquinamento provocato dalle navi. Tali reati si configurano qualora:

- un soggetto sversi o causi sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti con danni permanenti o comunque di particolare gravità all'ambiente (art. 9, comma 1 e 2 del d.lgs. 202/2007).

## 8.2 Le Attività a Rischio

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessate sono state riportate nella tabella "Mappatura delle aree a rischio reato" (Allegato 2).

Nella stessa tabella sono stati definiti tutti i controlli preventivi previsti e/o le procedure implementate da seguire (e far seguire) nei vari processi aziendali nonché le organizzazioni interessate dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto.

Si precisa che l'Allegato 2 non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne, questo possa essere opportunamente riadattato o modificato, secondo quanto indicato al paragrafo 2.6 della Parte Generale del presente Modello.

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui al precedente paragrafo 8.1, è stato predisposto ed implementato in modo adeguato, efficiente ed efficace un sistema che garantisca di operare nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente.

A tal proposito si specifica che la Società si è dotata di un sistema per la tutela dell'ambiente denominato *Sistema integrato Salute e Sicurezza e Ambiente (SGISSA)*

Tale SGISSA è stato adottato dalla Jindal Films Europe Brindisi srl allo scopo di raggiungere elevati standard operativi di sicurezza, salute e protezione ambientale. Esso soddisfa, come certificato dal Lloyd Register Quality Assurance, i requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO 14001:2004 dell'Organismo Bureau Veritas per ciò che riguarda la tutela ambientale e lo standard BS OH SAS 18001:2007 per ciò che riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per completezza di trattazione, ed anche al fine di agevolare la lettura di quanto indicato nell'Allegato 2, si riportano di seguito le Attività a Rischio individuate per ogni fattispecie di reati ambientali.

In particolare, tali fattispecie di reato sono state raggruppate in tipologie omogenee:

**a) Inquinamento delle acque.**

Le attività a rischio individuate nell'ambito dell'inquinamento delle acque sono le seguenti:

1. gestione delle richieste, del rinnovo, del mantenimento e delle modifiche delle **autorizzazioni** allo scarico delle acque reflue industriali;
2. gestione e monitoraggio del **rispetto delle prescrizioni** contenute nelle autorizzazioni e in eventuali altre comunicazioni/prescrizioni dell'autorità competente (sostanze pericolose contenute in Allegato 2 tabelle 2, 3, 4 e 5);
3. gestione delle acque meteoriche e di dilavamento da strade epiazzali (dilavamento di sostanze pericolose da superfici impermeabili scoperte).

**b) Gestione dei rifiuti:**

Le attività a rischio individuate nell'ambito della gestione dei rifiuti sono le seguenti:

1. gestione delle attività di analisi, classificazione dei rifiuti e **predispensione di certificati di analisi** (modalità di campionamento, effettuazione dell'analisi, predisposizione del certificato di analisi, ecc.);

2. gestione delle attività di carico, trasporto dei rifiuti, controllo ed **utilizzo della documentazione di trasporto** (formulari di identificazione dei rifiuti, certificati di analisi) incluso l'inserimento dati nel SISTRI (**scheda SISTRI-Area Movimentazione**);
3. gestione delle attività di **deposito temporaneo** (raccolta, etichettatura, imballaggio, registrazione e avvio a smaltimento) dei **rifiuti sanitari** pericolosi.

c) **Emissioni in atmosfera:**

Le attività a rischio individuate nell'ambito della gestione delle emissioni in atmosfera sono le seguenti:

1. gestione delle richieste, del rinnovo, del mantenimento e delle modifiche delle **autorizzazioni** relative alle emissioni in atmosfera (gestione operativa degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento delle emissioni e dei punti di scarico, necessità di nuovi punti di aspirazione, nuove sostanze non ancora autorizzate, modifiche impiantistiche);
2. gestione e monitoraggio del rispetto delle **prescrizioni autorizzative** e delle disposizioni legislative e regolamentari in merito ai **valori limite di emissione** in atmosfera.

d) **Siti contaminati:**

Le attività a rischio individuate nell'ambito dei siti contaminati sono le seguenti:

1. gestione e controllo dell'esecuzione delle **attività di bonifica** in conformità al progetto approvato dalle autorità competenti e delle relative prescrizioni (es. derivanti da Conferenze dei Servizi, ecc.);
2. gestione delle comunicazioni verso l'Autorità Competente (**comunicazione ex art. 242**) in materia di contaminazione di suolo, sottosuolo e acque di falda.

e) **Tutela dell'ozono atmosferico:**

L'attività a rischio individuata nell'ambito della tutela dell'ozono atmosferico è la seguente:

1. gestione delle **attività di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione** delle sostanze lesive dello strato di ozono (tabella A, DPR 27.01.2012 n. 43) e monitoraggio del rispetto delle disposizioni normative..

### 8.3 Principi Generali di comportamento

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Attività a Rischio, i Dipendenti e gli Organi Sociali di Jindal Films Europe Brindisi srl nonché i Fornitori e Partner Commerciali in relazione alle diverse posizioni ed ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno e quindi le procedure adottate da Jindal Films Europe Brindisi srl, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico - funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico;
- le procedure interne;
- in generale, la normativa applicabile.

Inoltre, con riferimento alle tematiche relative ai Reati Ambientali:

- Politica ambientale;
- Procedure per l'attuazione dei sistemi SGISSA;
- .

A tal proposito si specifica che il sistema SGISSA comprende i seguenti undici elementi, a loro volta organizzati in linee guida, ciascuno con obiettivi specifici e chiaramente definiti ai quali deve rispondere ogni operazione ed ogni attività svolta in azienda:

- Management, leadership, impegno e responsabilità;
- Valutazione e gestione del rischio;
- Progettazione e realizzazione degli impianti;
- Informazione e documentazione;
- Personale e formazione;
- Esercizio e manutenzione (in particolare Linea Guida LG 6.5 relativa alla tutela ambientale);
- Gestione delle modifiche;
- Servizi forniti da terzi;
- Indagine ed analisi degli incidenti;
- Informazione alla collettività e preparazione in caso di emergenza;
- Verifica periodica e miglioramento delle operazioni.

Il sistema SGISSA prevede che ogni "Linea Guida" abbia un suo responsabile.

Gli Organi Sociali ed i Dipendenti (in via diretta), ed i Consulenti, Fornitori e Partner Commerciali di Jindal Films Europe Brindisi srl coinvolti nei processi relativi alla commissione di "reati ambientali", in aggiunta all'obbligo generico di rispetto delle leggi

vigenti e delle politiche e procedure di controllo aziendali, dovranno formalmente impegnarsi ad osservare i principi generali di comportamento che in particolare riguardano il divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate.

A tal proposito i soggetti di cui sopra devono formalmente impegnarsi a:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle più sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'ambiente ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non provocare e/o limitare gli impatti ambientali sull'ecosistema circostante.

Nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a) Segregazione delle attività:** deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b) Sistema di procedure e norme:** devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) Poteri di firma e poteri autorizzativi:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
  - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
  - (ii) essere resi conoscibili all'interno della Società;
  - (iii) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- d) Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

## 8.4 Principi Specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo, per ognuna delle Aree a Rischio sopra riportate, oltre ai "Principi Generali di Comportamento" di cui al paragrafo precedente, devono essere rispettati i "Principi Specifici di Comportamento" di seguito descritti:

### a) Inquinamento delle acque.

**Attività a rischio 1)** Gestione delle richieste, del rinnovo, del mantenimento e delle modifiche delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali.

**Attività a rischio 2)** Gestione e monitoraggio del rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e in eventuali altre comunicazioni / prescrizioni dell'autorità competente, incluse eventuali sospensioni o revoche dell'autorizzazione stessa e osservanza del divieto (sostanze pericolose contenute in Allegato 2, tabelle 3, 4 e 5).

**Attività a rischio 3)** Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento (dilavamento di sostanze pericolose da superfici scoperte).

#### • Protocolli di controllo:

- identificazione e mappatura della rete di raccolta delle acque interne, di eventuali vasche di raccolta, prima pioggia o impianti di trattamento e dei punti di scarico delle acque reflue, con particolare riguardo alle acque reflue industriali, attivi nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione;
- identificazione tempestiva della necessità di attivare nuovi punti di scarico delle acque reflue/modificare i punti di scarico esistenti affinché sia predisposta la richiesta/modifica di autorizzazione eventualmente necessaria;
- richiesta, modifica e / o rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue, con particolare riguardo a:
  - verifica dei tempi necessari all'ottenimento delle autorizzazioni;
  - verifica delle scadenze delle autorizzazioni;
  - predisposizione della documentazione necessaria per l'iter autorizzativo;
  - approvazione e firma della documentazione presentata alle Autorità Competenti;
  - comunicazione interna alle funzioni interessate dell'andamento dell'iter autorizzativo e dell'ottenimento delle autorizzazioni.
- attuazione delle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi applicabili, con particolare riguardo a periodicità e modalità del monitoraggio della qualità delle acque industriali scaricate (sostanze pericolose) e verifica periodica del rispetto delle prescrizioni stesse;
- conduzione del monitoraggio delle acque reflue scaricate (sostanze pericolose) in conformità a quanto previsto dagli atti autorizzativi

applicabili, incluse metodologie e tecniche di campionamento e di analisi;

- verifica dei risultati del monitoraggio delle acque reflue scaricate (sostanze pericolose), confronto con i limiti applicabili, archiviazione della documentazione e comunicazione interna dei risultati;
- conduzione e manutenzione degli impianti/attività che generano/trattano acque reflue al fine di evitare malfunzionamenti / guasti / errori umani che possano causare il mancato rispetto di soglie di attenzione o dei limiti allo scarico;
- attivazione degli interventi necessari, in caso di superamento di soglie di attenzione o dei limiti allo scarico, per garantire il tempestivo rientro nelle soglie o nei limiti;
- taratura e manutenzione degli strumenti di misura, se presenti;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione degli scarichi idrici;
- divieto di scaricare acque sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque sotterranee al di fuori dei casi consentiti dalla normativa e dagli atti autorizzativi, nonché l'obbligo di interruzione dell'attività che genera uno scarico in caso di superamento dei limiti (o misura equivalente di intercettazione dello scarico) e in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

## **b) Gestione dei rifiuti.**

**Attività a rischio 1)** Gestione delle attività di analisi, classificazione dei rifiuti e predisposizione di certificati di analisi (modalità di campionamento, effettuazione dell'analisi, predisposizione del certificato di analisi, ecc.).

**Attività a rischio 2)** Gestione delle attività di trasporto dei rifiuti (a mezzo terzi), controllo ed utilizzo della documentazione di trasporto (formulari di identificazione dei rifiuti, certificati di analisi) incluso l'inserimento dati nel SISTRI (scheda SISTRI-Area Movimentazione).

**Attività a rischio 3)** Gestione delle attività di deposito temporaneo (raccolta, etichettatura, imballaggio, registrazione e avvio a smaltimento) dei rifiuti sanitari pericolosi.

### **• Protocolli di controllo:**

- identificazione di tutte le tipologie di rifiuto (inclusi rifiuti contenenti sorgenti radioattive) e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di

laboratorio, prevedendo anche responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni;

- rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto;
- gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto:
  - dei requisiti per il deposito temporaneo;
  - del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti;
- verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni / comunicazioni / autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);
- spedizione transfrontaliera dei rifiuti;
- predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti;
- divieto di trasportare in proprio conto i rifiuti prodotti in assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

### c) **Emissione in atmosfera.**

**Attività a rischio 1)** Gestione delle richieste, del rinnovo, del mantenimento e delle modifiche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera (gestione operativa degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento delle emissioni e dei punti di scarico, necessità di nuovi punti di aspirazione, nuove sostanze non ancora autorizzate, modifiche impiantistiche).

**Attività a rischio 2)** Gestione e monitoraggio del rispetto delle prescrizioni autorizzative e delle disposizioni legislative e regolamentari in merito ai valori limite di emissione in atmosfera.

#### • **Protocolli di controllo:**

- identificazione e mappatura dei punti di emissione in atmosfera attivi nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione;
- identificazione tempestiva della necessità di attivare nuovi punti di emissione in atmosfera/modificare le emissioni esistenti affinché sia predisposta la richiesta / modifica di autorizzazione eventualmente necessaria;

- attuazione delle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi applicabili, con particolare riguardo a periodicità e modalità del monitoraggio delle emissioni e verifica periodica del rispetto delle prescrizioni stesse;
- conduzione del monitoraggio delle emissioni in conformità a quanto previsto dagli atti autorizzativi applicabili, inclusi metodologie e tecniche di campionamento e di analisi;
- verifica dei risultati del monitoraggio delle emissioni in atmosfera, confronto con i limiti di emissione applicabili e archiviazione della documentazione e comunicazione interna dei risultati;
- conduzione e manutenzione degli impianti/attività che generano/trattano emissioni in atmosfera al fine di evitare malfunzionamenti / guasti / errori umani che possano causare il mancato rispetto di soglie di attenzione o dei limiti di emissione;
- gestione e analisi di eventuali reclami da parte del vicinato in relazione alla qualità dell'aria;
- attivazione degli interventi necessari, in caso di superamento di soglie di attenzione o dei limiti di emissione, per garantire il tempestivo rientro nelle soglie o nei limiti;
- taratura e manutenzione degli strumenti di misura, se presenti;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione delle emissioni in atmosfera;
- obbligo di interruzione dell'attività produttiva che genera un'emissione in atmosfera in caso di superamento dei limiti allo scarico (garantendo sempre le condizioni di sicurezza per i lavoratori) e in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

#### **d) Siti contaminati.**

**Attività a rischio 1)** Gestione e controllo dell'esecuzione delle attività di bonifica in conformità al progetto approvato dalle Autorità Competenti e delle relative prescrizioni (esempio, derivanti da Conferenze dei Servizi, ecc.).

**Attività a rischio 2)** Gestione delle comunicazioni verso l'Autorità Competente (comunicazione ex art. 242) in materia di contaminazione di suolo, sottosuolo e acqua di falda.

- **Protocolli di controllo:**

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per l'effettuazione degli interventi di bonifica in conformità al progetto approvato dagli Enti competenti, incluse eventuali prescrizioni ed integrazioni, a seguito

di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Concentrazione Soglia di Rischio);

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per assicurare che l'iter da attuare in caso di potenziale contaminazione sia condotto in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente garantendo la documentazione delle attività svolte e la tracciabilità del processo;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la tempestiva effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo o le acque o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. In particolare tale normativa aziendale definisce responsabilità e modalità operative per:
  - comunicazione alle funzioni aziendali interessate dall'evento, potenzialmente contaminate e/o dell'individuazione di contaminazioni storiche;
  - predisposizione entro i termini previsti dalla normativa di adeguata comunicazione agli enti competenti avente ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione;
  - documentazione delle attività svolte e tracciabilità del processo.
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per l'identificazione, in fase di acquisizione di siti/aree, della presenza di potenziali contaminazioni del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali dovute ad attività pregresse.

e) **Tutela dell'ozono atmosferico.**

**Attività a rischio 1)** Gestione delle attività di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive dello strato di ozono (tabella A, DPR 27.01.2012 n.43) e monitoraggio del rispetto delle disposizioni normative

• **Protocollo di controllo:**

- identificazione di tutti gli impianti / macchinari / attrezzature / dispositivi potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono utilizzati nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione e registrazione di tipologia e quantitativi delle sostanze in essi contenute;
- verifica che le sostanze presenti non rientrino tra quelle per le quali sono previsti divieti / restrizioni d'uso ed eventuale dismissione degli asset e/o sostituzione delle sostanze vietate;
- aggiornamento periodico del censimento dei suddetti asset;

- definizione di piani di manutenzione programmata dei suddetti asset nel rispetto della normativa vigente;
- verifica delle attività di installazione / manutenzione affidata a soggetti terzi;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono.

In aggiunta al rispetto delle regole previste dalle procedure esistenti, si dispone l'attuazione delle seguenti **“Misure di Controllo Trasversali”** ed applicabili a tutte le Attività a Rischio Reato:

- **Sistema di deleghe.** Un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale presuppone i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:
  - effettività – sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
  - idoneità tecnico-professionale del delegato;
  - vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
  - certezza, specificità e consapevolezza.

Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:

- prevedano la chiara identificazione dell'ambito di operatività della delega;
  - garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati / subdelegati;
  - indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia ambientale;
  - prevedano la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;
  - definiscano procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali;
  - prevedano un flusso informativo formalizzato continuo / periodico tra delegante e delegato;
  - disciplinino un'attività di vigilanza formalizzata.
- **Ruoli e Responsabilità.** Definizione di ruoli e responsabilità per l'applicazione e la gestione delle tematiche ambientali all'interno dei siti della società.

L'attribuzione di responsabilità in materia ambientale deve possedere i seguenti requisiti:

- è documentata in modo formalizzato;
  - è coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del personale;
  - tiene in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
  - tiene in considerazione il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale.
- **Gestione delle emergenze.** Esistenza di una norma aziendale per la gestione di emergenze ambientali (esempio sversamenti di sostanze chimiche pericolose sul suolo o a mare, incidenti operativi che possano causare superamenti dei limiti all'emissione in atmosfera e negli scarichi idrici) che:
    - stabilisce modalità di individuazione delle potenziali situazioni di emergenza e dei potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente;
    - identifica ruoli, responsabilità e modalità di risposta alle situazioni di emergenza e agli incidenti reali;
    - identifica ruoli, responsabilità e modalità di prevenzione / mitigazione degli impatti ambientali negativi associati alle situazioni di emergenza;
    - identifica modalità e tempistica / frequenza delle attività di revisione e riesame delle norme aziendali di preparazione e risposta alle emergenze, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza;
    - indica le modalità e la tempistica / frequenza di svolgimento di esercitazioni/simulazioni riguardo agli incidenti ambientali.
  - **Selezione e affidamento a terzi.** Esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di selezione dei fornitori e successivo affidamento dei contratti affinché i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. Inoltre, fondamentale è la circostanza che il fornitore selezionato, qualora svolga un servizio o attività che rientri in quelle elencate dal DPCM del 18 aprile 2013 (entrato in vigore il 14 agosto 2013), operi in linea con le disposizioni vigenti in materia e possieda i requisiti di onorabilità e non abbia precedenti penali.

In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- Identificazione delle tipologie di fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale (esempio gestione dei rifiuti prodotti, analisi di laboratorio, prelievo campioni, consulenze tecniche, attività che possono comportare la commissione di un reato ambientale – realizzazione scavi, costruzioni, demolizioni, manutenzioni);
- qualifica iniziale e riqualifica periodica dei fornitori per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali (esempio: verifica autorizzazioni per lo svolgimento di attività

- di trasporto, intermediazione, recupero o smaltimento rifiuti, accreditamento dei laboratori, idoneità tecnica delle società di consulenza, disponibilità di mezzi da parte delle società di manutenzione);
- definizione di specifiche tecniche e clausole contrattuali riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili e all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale (esempio: responsabilità in materia di gestione dei rifiuti e definizione del ruolo di produttore, obblighi in caso di eventi contaminanti, obbligo di informativa alla committente, titolarità di eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività affidata);
  - tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale.
- **Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori.** Esistenza di norme aziendali per il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori a cui sono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione.

In particolare, tali norme definiscono ruoli, responsabilità e modalità per:

- definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni che devono essere rispettate nell'ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree della Società o per conto della Società (esempio: metodiche analitiche e limiti applicabili previsti dalle autorizzazioni ai laboratori, periodicità e modalità di campionamento di emissioni e scarichi alla società che effettua i campionamenti, aree e modalità per la gestione delle sostanze pericolose e dei rifiuti eventualmente prodotti, procedure di emergenza ambientale);
  - monitoraggio sull'operatività dei fornitori;
  - verifica della permanenza della validità di requisiti specifici necessari per lo svolgimento delle attività (esempio: accreditamenti, certificazioni, autorizzazioni);
  - segnalazione di eventuali scostamenti / potenziali scostamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione e definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti / potenziali scostamenti individuati;
  - tracciabilità di tutte le attività relative al processo di monitoraggio delle prestazioni dei fornitori.
- **Prescrizioni legali e aggiornamento legislativo.** Esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per:
    - l'identificazione delle prescrizioni legali vigenti in materia ambientale e di altre che l'organizzazione sottoscrive, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi;
    - l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;
    - l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;

- la diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni;
  - l'attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi.
- **Obiettivi e programmi di miglioramento.** Esistenza di obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali e programmazione formalizzata degli stessi. In particolare gli obiettivi e i traguardi sono:
    - misurabili (ove possibile);
    - coerenti con la politica ambientale e/o con il Codice Etico aziendali e stabiliti tenendo in considerazione la significatività degli aspetti ambientali di processi e attività e le prescrizioni legali applicabili;
    - attuati e mantenuti attivi attraverso programmi che includano una chiara individuazione delle responsabilità, delle scadenze e dei mezzi necessari per il raggiungimento ( finanziari, umani);
    - sono stabilite inoltre modalità e responsabilità circa il controllo dello stato di avanzamento dei programmi.
- **Competenze e formazione.** Esistenza di una procedura aziendale che regolamenti il processo di formazione in materia ambientale definendo ruoli, responsabilità e modalità operative.  
Tale norma prevede:
    - l'identificazione di tutto il personale che esegue, per l'organizzazione o per conto di essa, compiti che possono causare impatti ambientali significativi, con particolare riguardo alle figure coinvolte nella gestione delle attività sensibili ai sensi D.Lgs. 231/2001;
    - l'identificazione, per ciascuno, dell'istruzione, formazione o esperienza necessaria per svolgere l'attività affidata;
    - l'identificazione periodica delle necessità formative;
    - la predisposizione di un "Piano di Formazione" a cadenza stabilita;
    - la conservazione delle registrazioni relative all'attività di formazione effettuata.
- **Comunicazione e visite ispettive.** Definizione di ruoli, responsabilità e modalità per la gestione della comunicazione interna, esterna e per la gestione delle visite ispettive effettuate da parte delle Autorità Competenti ( inclusa la comunicazione e la reportistica nei confronti degli Enti di controllo):
    - in riferimento alla comunicazione interna, per assicurare la comunicazione tra i differenti livelli e le diverse funzioni dell'organizzazione, inclusa la comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza;
    - in riferimento alla comunicazione esterna e alle visite ispettive, per la gestione di eventuali visite ispettive da parte delle Autorità Competenti, per la ricezione delle richieste provenienti dalle parti interessate esterne (ivi inclusi gli Enti di controllo), per la gestione di reclami da parte di terzi, la registrazione di tali richieste nonché la tracciabilità delle risposte e dei documenti forniti da parte dell'organizzazione.

- **Gestione della documentazione.** Archiviazione della documentazione rilevante in materia ambientale e delle registrazioni predisposte ( identificazione, archiviazione, protezione, reperibilità, conservazione ed eliminazione delle registrazioni).

Con riferimento alle registrazioni rilevanti in materia ambientale, la procedura aziendale deve prevedere:

- identificazione delle tipologie di registrazioni che devono essere conservate (es.: certificati analitici, registri controllo e manutenzione, registrazioni relative alla gestione dei rifiuti, registrazioni di audit, registrazioni relative all'addestramento in campo ambientale, registro dei reclami, etc.);
- definizione delle responsabilità per la raccolta e la conservazione delle registrazioni effettuate;
- definizione delle modalità e delle tempistiche per la raccolta e la conservazione delle stesse;
- modalità per garantire la leggibilità, identificabilità e rintracciabilità delle registrazioni.

- **Vigilanza e controllo.** Esistenza di una procedura aziendale che definisca:

- ruoli, responsabilità e modalità per le attività di sorveglianza e misurazione delle caratteristiche ambientali delle proprie operazioni (esempio: emissioni in atmosfera, scarichi idrici, tenuta di serbatoi e vasche, verifica fughe di gas lesivi dell'ozono);
- modalità di registrazione e archiviazione delle informazioni che consentono di sorvegliare l'andamento delle prestazioni e della conformità ai requisiti normativi, nonché agli obiettivi e ai traguardi ambientali dell'organizzazione (esempio, certificati analitici, report di analisi in continuo, report di misurazioni, verbali);
- verifica periodica da parte dell'organizzazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre eventuali prescrizioni autorizzative e relativa registrazione.

- **Audit interni.** Esistenza di una procedura aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di verifica periodica del rispetto delle procedure definite (Audit) in materia ambientale.

- le azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalla normativa e dalle prescrizioni applicabili vengono riportate nei relativi Reports di Audit;
- i risultati dell'audit vengono riportati all'Alta Direzione aziendale.

- **Verifica periodica della direzione.** Esistenza di una procedura aziendale che definisca ruoli, responsabilità, frequenza e modalità di conduzione di attività istituzionalizzate e formalizzate di verifica, da parte dell'Alta Direzione, in merito alla gestione delle tematiche ambientali da parte dell'azienda e delle relative performance.

L'attività di verifica da parte dell'Alta Direzione deve essere formalizzata e documentata al fine di garantire la tracciabilità e comunicata anche all'Organismo di Vigilanza.

## **8.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

In aggiunta a quelli indicati al paragrafo 3.4 della Parte Generale del Modello, sono altresì attribuiti all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

1. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei reati ambientali;
2. essere costantemente informato, in merito a:
  - piano di emergenza ambientale;
  - procedure connesse alla protezione dell'ambiente;
  - mutamenti impiantistici o nel processo di manufacturing che richiedano nuove autorizzazioni;
  - esiti dei monitoraggi;
  - esiti del riesame della Direzione;
  - obiettivi di miglioramento;
  - esiti degli audit interni ed esterni effettuati;
  - esiti di eventuali visite ispettive da parte degli Enti di Controllo.
3. proporre e collaborare alla predisposizione delle politiche aziendali relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività a Rischio individuate nella presente Parte Speciale;
4. verificare che eventuali deleghe in materia ambientale siano state adeguatamente conferite con idonee procure.

# **ALLEGATO “1”**

## **ORGANIGRAMMA E ROLE STATEMENTS SEMPLIFICATI**



### **- Operation Director**

Sovrintende alla gestione dell'azienda, provvedendo ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal gruppo, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza secondo le direttive aziendali e facendosi garante dell'unitarietà e coerenza dell'azione dei dirigenti.

Definisce e dirige il sistema di governo dell'azienda, formulando e facendo applicare le politiche più adatte ed elaborando i piani strategici migliori con l'aiuto dei responsabili dei diversi dipartimenti aziendali.

E' garante della correttezza, completezza e trasparenza dei processi aziendali e dei documenti rappresentativi delle dinamiche della Società.

Dirigente per la Sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08.

### **- Manufacturing Support & Logistics Manager**

Garantisce che, attraverso le attività di Logistica, siano raggiunti i livelli di servizio preordinati verso gli obiettivi del cliente e del piano di profitto.

Rappresenta il riferimento primario per tutte le attività di sicurezza e igiene inerenti l'area Supply Chain.

Assicura la pianificazione, l'esecuzione, il coordinamento e il controllo di tutte le attività legate alla soddisfazione degli ordini insieme a tutte le attività della Supply Chain. In particolare, sovrintende a:

- Pianificazione della produzione (estrusione, metallizzazione, taglio);
- Acquisto e gestione di materie prime
- Acquisto e gestione di materiali non poli;
- Distribuzione e trasferimenti di materiale;

### **- Production Manager**

Pianifica, dirige e controlla le attività della Produzione al fine di raggiungere gli obiettivi di produzione dello Stabilimento nel rispetto degli indici di sicurezza e qualità e contribuendo, in tal modo, agli obiettivi finanziari della Società.

Dirigente per la Sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08.

### **- Technical Manager**

Assicura il costante sviluppo dei processi produttivi ed il loro massimo livello di efficienza, pianificando e proponendo azioni di miglioramento sulla tecnologia esistente o di nuova introduzione. Garantisce il mantenimento e lo sviluppo degli standard qualitativi di produzione con riferimento alle prescrizioni, alle richieste dei clienti ed ai programmi di Certificazione di Sicurezza, Ambiente, Qualità ed Igiene.

Dirigente per la Sicurezza ai sensi del DLGS 81/08.

**- Senior Manager, Brindisi Capital Project**

Assicura la realizzazione del progetto Travertine nei tempi previsti e nei limiti di capitale curandone la progettazione, collaborando con il Procurement per gli appalti dei lavori e l'acquisto dei materiali, seguendone la realizzazione e la messa in servizio nel rispetto delle procedure di Sicurezza ed igiene.

Dirigente per la Sicurezza ai sensi del DLgs 81/08.

**- Maintenance Manager**

Garantisce l'affidabilità degli impianti, assicura l'efficacia delle operazioni e l'efficienza delle risorse disponibili. Partecipa all'ottimizzazione globale del sistema tecnico - produttivo. Analizza e definisce azioni correttive per il miglioramento al fine di aumentare l'affidabilità dei sistemi produttivi anche modificandoli da un punto di vista strutturale.

Dirigente per la Sicurezza e secondo la DLGS 81/08.

**- SSHE MANAGER**

Garantisce la manutenzione / miglioramento degli standard di sicurezza, salute e ambiente, sulla base delle leggi in vigore, le procedure societarie e gli obiettivi di gestione, utilizzando le migliori risorse disponibili.

Fornisce la supervisione e la protezione del personale

Agisce come rappresentante della gestione, come definito dalle norme ISO 14001 e OHSAS 18001, paragrafo 4.4.1.

È RSPP per quanto riguarda la sicurezza, secondo D. Lgs. 81/08.